



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Quinta Penale

N.
Mod. 2/A/SG

N. 6861/16
della sentenza

N. **519/2016**
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 602036/2004

UDIENZA
del giorno

20/10/2016

Depositata
in Cancelleria

il 15/11/16

Il Cancelliere

Composta dai Signori:

1. Dott. Maria Grazia Bernini Presidente

2. Dott. Paolo Torti Consigliere

3. Dott. Francesca Vitale Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA contro

D.P.C. nato a - APPELLANTE

- LIBERO - ASSENTE *GIA' PRESENTE*

residente a
domicilio eletto
domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 61 N.3-113-434-449 C.P., C-D-E-F-A2-E2-F2- G2-H2) 61 N.3-113-589 CO. 1, 2 E 4 C.P. commesso in BRONI in data 29-11-2009

Difeso da: Avv.GIANLUCA LUONGO - FIDUCIA Foro di ROMA
Sostituito dall'AVV. GIANFRANCO ERCOLANI

B.G. nato a - APPELLANTE

- LIBERO - *PRESENTE*

residente a
domicilio eletto
domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 61 N.3-113-434-449 C.P., C-D-E-A2-E2-F2-H2) 61 N.3-113-589 CO. 1, 2 E 4 C.P. commesso in BRONI in data 29-11-2009

Difeso da: Avv.GIANFRANCO ERCOLANI - FIDUCIA Foro di VOGHERA
PRESENTE

PARTI CIVILI: VEDASI ALLEGATO

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

Ufficio corpi di reato di

.....

il

a

il

Estratto ex art.15/27 D.M.

334/89 al P.M. c/o Trib.

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.

IMPUTATI

In concorso con altri separatamente giudicati

1. **D.P.C.**

in qualità di:

- consigliere della "Fibronit s.p.a." dal 19.12.1985 all'8.11.1988;
- consigliere della "Fibronit s.r.l." dal 9.11.1988 al 21.05.1991.

2. **B.G.**

in qualità di:

- consigliere della "Fibronit s.p.a." dal 29.06.1987 all'8.11.1988;
- consigliere della "Fibronit s.r.l." dal 9.11.1988 al 13.05.1994.

Per i seguenti titoli di reato:

entrambi

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, co.1°, 434, co.1° e 2° c.p., perché, in concorso fra di loro e ponendo in essere, anche in tempi diversi, condotte autonome ed indipendenti, omettevano volontariamente di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare:

- omettevano di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettevano di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettevano di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;

- omettevano di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettevano di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettevano di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuavano lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando un'esposizione continuativa all'amianto di una pluralità di soggetti per cui avveniva un disastro ambientale in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro ed in ambienti di vita su vasta scala, mettendo in pericolo la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia della popolazione residente nel Comune di Broni (oltre che di persone che lavoravano nel predetto Comune) e causando decessi e patologie asbesto correlati (mesoteliomi pleurici e peritoneali, tumore polmonare, asbestosi o patologie non di origine tumorale) di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e in particolare:

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			29/10/1925	10/11/1989	ASBESTOSI	
2.			23/03/1915	19/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
3.			25/08/1924	27/06/1981	TUMORE POLMONARE	
4.			26/03/1924	12/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
5.			25/10/1915	26/04/1986	ASBESTOSI	
6.			21/04/1917	25/04/2006	ASBESTOSI	
7.			18/03/1925	21/09/1988	MESOTELIOMA PLEURICO	
8.			03/05/1927	26/11/1979	ASBESTOSI	
9.			15/08/1945	05/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	
10.			30/03/1928	25/03/1998	TUMORE POLMONARE	
11.			09/11/1931	05/01/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
12.			30/03/1917	20/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
13.			17/04/1919	22/03/2006	ASBESTOSI	
14.			19/03/1927	10/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
15.			20/08/1943	30/08/2009	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
16.			26/04/1926	04/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
17.			02/11/1933	27/12/1983	TUMORE POLMONARE	
18.			15/09/1930	01/09/1988	TUMORE POLMONARE	
19.			11/09/1938	20/11/2003	TUMORE POLMONARE	
20.			07/03/1912	29/10/1985	TUMORE POLMONARE	
21.			22/01/1930	01/03/1999	ASBESTOSI	
22.			11/11/1936	24/09/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
23.			12/05/1931	06/07/2007	ASBESTOSI	
24.			31/12/1921	20/10/1991	TUMORE POLMONARE	
25.			29/10/1932	21/09/2004	ASBESTOSI	
26.			15/02/1936	11/01/2001	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
27.			04/02/1927	19/02/2006	ASBESTOSI	TUMORE POLMONARE
28.			18/05/1927	03/04/2001	TUMORE POLMONARE	
29.			20/10/1930	15/11/1989	TUMORE POLMONARE	
30.			08/05/1927	11/09/1988	MESOTELIOMA PLEURICO	
31.			15/04/1928	11/06/2001	ASBESTOSI	TUMORE POLMONARE
32.			27/03/1934	25/04/1999	TUMORE POLMONARE	
33.			04/08/1925	07/05/1998	TUMORE POLMONARE	
34.			01/06/1943	26/07/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
35.			13/04/1921	22/07/1995	ASBESTOSI	
36.			10/06/1928	02/02/1985	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
37.			12/01/1950	24/06/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
38.			05/08/1925	02/11/2005	ASBESTOSI	
39.			07/08/1933	28/07/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
40.			29/11/1926	29/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
41.			12/11/1922	28/01/1988	TUMORE POLMONARE	
42.			02/10/1920	29/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
43.			12/02/1920	28/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
44.			13/09/1914	29/01/2007	ASBESTOSI	
45.			05/07/1925	31/08/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE	
46.			27/02/1924	24/04/1999	ASBESTOSI	

h

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
47.			22/07/1927	24/11/1995	ASBESTOSI	
48.			07/07/1918	20/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO	
49.			07/03/1925	22/05/2000	TUMORE POLMONARE	
50.			26/11/1924	05/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
51.			03/05/1935	20/01/1984	MESOTELIOMA PLEURICO	
52.			24/02/1933	15/04/2009	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
53.			23/11/1942	21/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
54.			06/06/1923	02/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
55.			26/11/1938	02/10/2006	ASBESTOSI	
56.			04/07/1925	08/10/1982	TUMORE POLMONARE	
57.			31/10/1938	24/08/2005	TUMORE OROFARINGE	PLACCHE PLEURICHE
58.			28/01/1927	11/08/1978	TUMORE POLMONARE	
59.			19/02/1933	27/12/1990	TUMORE POLMONARE	
60.			05/08/1913	10/11/1971	TUMORE POLMONARE	
61.			30/06/1923	06/03/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
62.			04/01/1925	05/03/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
63.			11/11/1928	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
64.			31/01/1933	07/11/2009	ASBESTOSI	ISPESSEMENTI PLEURICI
65.			21/02/1923	24/03/1973	TUMORE POLMONARE	
66.			18/09/1947	12/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
67.			22/04/1912	07/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
68.			12/12/1933	15/10/2003	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
69.			04/09/1914	19/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
70.			26/09/1923	22/12/1980	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
71.			31/07/1925	18/12/1982	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
72.			05/11/1916	30/11/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
73.			29/05/1923	03/09/1990	TUMORE POLMONARE	
74.			19/07/1927	24/09/1997	TUMORE POLMONARE	
75.			23/07/1924	28/05/1980	TUMORE POLMONARE	
76.			09/06/1933	02/05/1999	ASBESTOSI	
77.			19/07/1927	27/08/2002	TUMORE POLMONARE	
78.			03/05/1930	27/08/2005	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
79.			25/08/1911	14/03/1989	ASBESTOSI	
80.			05/08/1923	21/02/1985	TUMORE POLMONARE	
81.			05/10/1925	03/01/1990	TUMORE POLMONARE	
82.			18/04/1913	10/08/1997	TUMORE POLMONARE	
83.			10/09/1933	31/12/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	PNEUMOCONIOSI SILICO ASBESTOTICA
84.			04/10/1912	24/03/1995	ASBESTOSI	
85.			21/07/1912	15/01/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
86.			09/04/1912	06/02/1980	ASBESTOSI	
87.			18/11/1928	05/04/2002	TUMORE POLMONARE	
88.			19/02/1932	09/03/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
89.			15/09/1928	31/01/1997	ASBESTOSI	
90.			20/05/1936	28/09/2000	TUMORE POLMONARE	
91.			26/05/1935	09/05/1996	TUMORE POLMONARE	
92.			29/11/1934	08/02/2003	TUMORE POLMONARE	
93.			19/01/1932	16/05/2008	ASBESTOSI	
94.			11/07/1929	08/07/1993	TUMORE POLMONARE	
95.			14/04/1953	04/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO	
96.			24/03/1920	11/02/1978	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
97.			01/06/1914	28/07/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE	
98.			10/09/1931	20/04/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
99.			10/11/1930	09/08/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
100.			04/05/1936	07/11/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
101.			14/03/1927	31/10/2007	MESOTELIOMA	ASBESTOSI

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					PLEURICO	
102.			06/02/1924	06/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
103.			01/08/1921	11/03/1987	TUMORE POLMONARE	
104.			24/08/1930	30/04/1988	TUMORE POLMONARE	
105.			27/08/1914	15/04/1985	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
106.			18/06/1924	27/01/1990	ASBESTOSI	
107.			18/01/1951	18/01/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
108.			15/06/1915	23/09/2002	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
109.			30/01/1916	06/08/2002	ASBESTOSI	
110.			18/02/1927	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
111.			11/12/1925	13/05/2000	ASBESTOSI	
112.			18/04/1930	20/10/2005	ASBESTOSI	
113.			13/03/1918	16/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
114.			28/10/1934	03/02/2007	TUMORE POLMONARE	
115.			03/10/1926	13/06/2009	PLACCHE PLEURICHE	
116.			24/02/1933	05/06/2003	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
117.			03/05/1929	16/12/2000	TUMORE POLMONARE	
118.			21/09/1914	15/03/1995	TUMORE POLMONARE	
119.			16/09/1917	14/07/1980	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
120.			16/04/1913	10/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
121.			21/08/1938	06/05/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
122.			17/02/1922	21/01/2006	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
123.			22/08/1926	12/02/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
124.			13/12/1927	11/10/1995	TUMORE POLMONARE	
125.			05/01/1929	27/07/2009	ASBESTOSI	
126.			10/04/1927	24/02/1986	ASBESTOSI	
127.			03/05/1936	27/10/1985	ASBESTOSI	
128.			16/02/1923	20/01/2000	ASBESTOSI	
129.			21/05/1920	20/03/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
130.			20/02/1913	25/12/1994	TUMORE POLMONARE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
131.			07/01/1938	26/01/2009	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
132.			13/08/1912	15/11/1973	TUMORE POLMONARE	
133.			10/03/1925	27/02/1979	TUMORE POLMONARE	
134.			17/02/1931	11/07/2005	ASBESTOSI	
135.			29/12/1929	08/08/2004	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE
136.			17/06/1917	21/06/1993	ASBESTOSI	
137.			06/11/1931	26/08/1998	TUMORE POLMONARE	
138.			10/03/1926	11/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
139.			10/04/1922	10/08/1990	TUMORE POLMONARE	
140.			12/04/1928	10/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
141.			04/10/1936	23/09/1999	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
142.			16/04/1922	26/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE	
143.			04/09/1938	30/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
144.			06/02/1921	21/12/1988	ASBESTOSI	
145.			27/12/1930	04/03/2004	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
146.			19/02/1926	01/04/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
147.			01/11/1937	05/11/2002	PLACCHE PLEURICHE	
148.			01/02/1925	11/02/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
149.			18/11/1923	21/12/1988	TUMORE POLMONARE	
150.			20/04/1914	27/12/1996	TUMORE POLMONARE	
151.			07/11/1921	05/12/1995	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE
152.			20/05/1935	10/09/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
153.			19/06/1927	24/01/1982	TUMORE POLMONARE	
154.			13/11/1928	09/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
155.			21/03/1917	04/01/1988	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
156.			20/10/1922	19/11/2000	TUMORE POLMONARE	
157.			16/04/1926	01/08/1998	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
158.			04/05/1926	16/03/1999	TUMORE	ASBESTOSI

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					POLMONARE	
159.			05/12/1914	04/03/1991	ASBESTOSI	
160.			22/03/1920	11/02/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE	
161.			15/11/1933	07/04/1993	TUMORE POLMONARE	
162.			13/06/1922	20/08/1990	TUMORE POLMONARE	
163.			18/06/1921	08/09/1991	TUMORE POLMONARE	
164.			15/12/1932	11/02/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
165.			10/05/1931	07/05/2001	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI
166.			19/12/1938	01/01/2003	ASBESTOSI	
167.			23/05/1948	08/10/2004	TUMORE POLMONARE	
168.			04/12/1923	27/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
169.			05/05/1934	22/05/1991	TUMORE POLMONARE	
170.			16/10/1920	17/07/2003	ASBESTOSI	
171.			21/05/1933	25/11/2004	TUMORE POLMONARE	
172.			24/12/1915	02/05/1982	ASBESTOSI	
173.			01/01/1933	08/01/1993	TUMORE POLMONARE	
174.			22/09/1932	26/06/1984	ASBESTOSI	
175.			04/05/1917	26/02/1991	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
176.			25/07/1935	17/01/2006	ASBESTOSI	
177.			03/02/1916	13/05/1995	ASBESTOSI	
178.			01/10/1930	02/08/1997	TUMORE POLMONARE	
179.			21/02/1929	10/04/1984	ASBESTOSI	
180.			11/05/1923	17/01/1983	MESOTELIOMA PLEURICO	
181.			11/07/1920	07/06/1993	TUMORE POLMONARE	
182.			05/04/1925	15/05/1993	TUMORE ESOFAGO INFILTRANTE PLEURA	
183.			14/09/1926	25/06/1992	TUMORE POLMONARE	
184.			26/11/1930	03/07/1994	TUMORE POLMONARE	
185.			27/09/1917	02/04/1988	TUMORE POLMONARE	
186.			30/08/1926	13/03/1997	MESOTELIOMA	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					PLEURICO	
187.			15/04/1930	03/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
188.			07/12/1923	05/01/2003	TUMORE POLMONARE	
189.			29/04/1926	21/09/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
190.			09/11/1930	25/11/1982	TUMORE POLMONARE	
191.			26/05/1925	05/01/1994	TUMORE POLMONARE	
192.			20/06/1922	05/02/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
193.			08/12/1924	18/09/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
194.			09/11/1921	16/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	
195.			24/12/1914	28/02/1986	ASBESTOSI	
196.			24/08/1929	26/01/1998	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
197.			22/08/1923	17/10/1973	TUMORE POLMONARE	
198.			02/04/1935	16/12/2007	ASBESTOSI	
199.			16/01/1926	24/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
200.			28/10/1910	21/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
201.			10/06/1933	27/11/2003	TUMORE POLMONARE	
202.			05/05/1909	14/10/1975	TUMORE POLMONARE	
203.			04/09/1923	19/01/1985	TUMORE POLMONARE	
204.			21/10/1930	19/08/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE	
205.			23/08/1915	09/06/1986	TUMORE POLMONARE	
206.			14/03/1926	27/05/1990	TUMORE POLMONARE	
207.			10/08/1928	11/11/2001	TUMORE POLMONARE	
208.			03/12/1915	16/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE	
209.			21/07/1927	27/05/1982	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
210.			26/04/1930	14/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
211.			05/09/1921	19/10/1983	TUMORE POLMONARE	
212.			20/10/1921	22/12/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
213.			24/06/1922	19/02/2006	TUMORE POLMONARE	

fr

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
214.			08/03/1925	04/03/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
215.			20/04/1915	08/11/1971	TUMORE POLMONARE	

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			28/02/1924	26/04/2009	PLACCHE PLEURICHE	
2.			14/06/1922	10/01/1996	ASBESTOSI	
3.			19/12/1932	17/10/2008	PLACCHE PLEURICHE	
4.			21/10/1922	28/07/2004	PLACCHE PLEURICHE	
5.			09/07/1933	30/03/2007	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
6.			25/03/1920	08/01/2009	PLACCHE PLEURICHE	
7.			28/06/1931	02/09/1996	ASBESTOSI	
8.			20/03/1922	04/02/1993	ASBESTOSI	
9.			21/06/1931	27/01/2007	ASBESTOSI	
10.			01/11/1919	19/06/1991	ASBESTOSI	
11.			10/12/1918	16/10/2008	ASBESTOSI	
12.			21/03/1933	01/11/2005	PLACCHE PLEURICHE	
13.			06/04/1922	04/06/2007	ASBESTOSI	
14.			22/11/1926	02/10/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
15.			23/05/1937	21/12/2005	PLACCHE PLEURICHE	
16.			01/10/1927	22/10/1990	ASBESTOSI	
17.			07/04/1940	01/06/2005	ISPESSENTI PLEURICI	
18.			26/10/1916	13/02/2009	ISPESSENTI PLEURICI	
19.			26/08/1935	01/01/2003	ISPESSENTI PLEURICI	
20.			09/12/1924	26/11/2004	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
21.			13/11/1930	26/02/2000	ASBESTOSI	
22.			16/07/1929	22/10/1994	ASBESTOSI	
23.			10/06/1943	15/07/2003	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA
24.			07/10/1920	13/05/2008	ASBESTOSI
25.			15/11/1920	17/05/2005	ASBESTOSI

VIVENTI STABILIMENTO "FIBRONIT" CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA
1.			21/11/1929	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
2.			30/10/1933	PLACCHE PLEURICHE
3.			21/09/1940	PLACCHE PLEURICHE
4.			25/04/1933	ISPESSEMENTI PLEURICI
5.			07/03/1938	PLACCHE PLEURICHE
6.			13/09/1940	ASBESTOSI
7.			26/10/1939	ASBESTOSI
8.			01/10/1930	PLACCHE PLEURICHE
9.			31/08/1935	PLACCHE PLEURICHE
10.			02/09/1924	PLACCHE PLEURICHE
11.			27/05/1946	ISPESSEMENTI PLEURICI
12.			26/10/1940	PLACCHE PLEURICHE
13.			09/12/1927	ASBESTOSI
14.			08/03/1957	PLACCHE PLEURICHE
15.			10/09/1924	PLACCHE PLEURICHE
16.			17/03/1930	ASBESTOSI
17.			19/06/1930	PLACCHE PLEURICHE
18.			08/08/1931	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
19.			19/06/1930	ASBESTOSI
20.			28/04/1937	PLACCHE PLEURICHE
21.			25/04/1926	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
22.			22/06/1933	PLACCHE PLEURICHE
23.			11/06/1930	PLACCHE PLEURICHE
24.			16/08/1920	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
25.			28/04/1928	ASBESTOSI
26.			12/10/1921	TUMORE POLMONARE
27.			23/02/1958	PLACCHE PLEURICHE
28.			28/08/1942	ASBESTOSI TUMORE POLMONARE
29.			30/01/1919	PLACCHE PLEURICHE TUMORE POLMONARE
30.			13/03/1923	ASBESTOSI
31.			08/12/1923	PLACCHE PLEURICHE
32.			20/11/1934	ASBESTOSI

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
33.			23/11/1933	ISPESSEMENTI PLEURICI	
34.			05/12/1935	ASBESTOSI	
35.			25/04/1964	ISPESSEMENTI PLEURICI	
36.			04/10/1930	PLACCHE PLEURICHE	
37.			19/07/1932	PLACCHE PLEURICHE	
38.			16/05/1932	PLACCHE PLEURICHE	
39.			06/01/1949	PLACCHE PLEURICHE	
40.			07/07/1915	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
41.			22/10/1955	PLACCHE PLEURICHE	
42.			24/09/1933	PLACCHE PLEURICHE	
43.			24/09/1936	PLACCHE PLEURICHE	
44.			08/12/1940	ASBESTOSI	
45.			27/08/1953	PLACCHE PLEURICHE	
46.			22/09/1929	ASBESTOSI	
47.			28/12/1933	ASBESTOSI	
48.			19/01/1950	PLACCHE PLEURICHE	
49.			08/02/1931	PLACCHE PLEURICHE	
50.			29/04/1926	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
51.			04/08/1956	PLACCHE PLEURICHE	
52.			05/06/1934	ASBESTOSI	
53.			23/08/1933	PLACCHE PLEURICHE	
54.			27/01/1924	ASBESTOSI	
55.			22/04/1942	ASBESTOSI	
56.			31/01/1940	PLACCHE PLEURICHE	
57.			05/04/1940	PLACCHE PLEURICHE	
58.			03/12/1929	TUMORE POLMONARE	
59.			20/09/1930	PLACCHE PLEURICHE	
60.			02/11/1934	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
61.			25/04/1937	PLACCHE PLEURICHE	
62.			23/04/1942	PLACCHE PLEURICHE	
63.			30/04/1961	ISPESSEMENTI PLEURICI	
64.			02/09/1950	PLACCHE PLEURICHE	
65.			28/03/1941	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
66.			30/08/1940	ASBESTOSI	
67.			09/04/1933	PLACCHE PLEURICHE	
68.			23/03/1933	PLACCHE PLEURICHE	
69.			20/03/1940	ASBESTOSI	
70.			26/01/1931	PLACCHE PLEURICHE	
71.			01/12/1938	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
72.			05/08/1920	ASBESTOSI	
73.			09/08/1934	PLACCHE PLEURICHE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
74.			14/06/1943	PLACCHE PLEURICHE	
75.			09/05/1927	ASBESTOSI	ISPESSEMENTI PLEURICI
76.			05/07/1945	ASBESTOSI	
77.			16/12/1954	PLACCHE PLEURICHE	
78.			13/03/1927	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
79.			22/06/1941	ASBESTOSI	
80.			26/12/1928	PLACCHE PLEURICHE	
81.			25/05/1925	ASBESTOSI	
82.			16/05/1931	PLACCHE PLEURICHE	
83.			28/05/1931	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
84.			10/01/1925	ASBESTOSI	
85.			06/06/1928	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI	
86.			12/07/1938	ASBESTOSI	
87.			02/10/1929	ISPESSEMENTI PLEURICI	
88.			19/05/1935	ASBESTOSI	
89.			18/02/1937	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
90.			28/03/1947	ASBESTOSI	
91.			25/10/1932	PLACCHE PLEURICHE	
92.			28/07/1926	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
93.			19/06/1954	PLACCHE PLEURICHE	
94.			18/01/1921	ASBESTOSI	
95.			21/01/1949	PLACCHE PLEURICHE	
96.			03/01/1920	ASBESTOSI	
97.			16/03/1929	ASBESTOSI	
98.			01/09/1924	ISPESSEMENTI PLEURICI	ASBESTOSI
99.			15/04/1931	PLACCHE PLEURICHE	
100			06/01/1932	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
101			06/06/1943	ASBESTOSI	
102			14/09/1937	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
103			29/11/1955	PLACCHE PLEURICHE	
104			03/08/1931	PLACCHE PLEURICHE	
105			31/08/1923	ASBESTOSI	
106			11/08/1924	PLACCHE PLEURICHE	
107			27/08/1927	ASBESTOSI	
108			26/12/1924	PLACCHE PLEURICHE	
109			14/01/1932	PLACCHE PLEURICHE	
110			28/01/1947	TUMORE POLMONARE	
111			14/05/1926	ASBESTOSI	
112			19/03/1928	ASBESTOSI	PLACCHE

h

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
					PLEURICHE
113			20/09/1939	ASBESTOSI	
114			09/09/1931	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
115			15/12/1929	ASBESTOSI	
116			24/01/1923	ASBESTOSI SILICOSI	
117			23/06/1927	TUMORE POLMONARE	
118			26/11/1935	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
119			08/02/1928	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
120			08/10/1931	PLACCHE PLEURICHE	
121			05/04/1936	PLACCHE PLEURICHE	
122			04/11/1935	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
123			12/07/1941	TUMORE POLMONARE	
124			19/11/1938	ASBESTOSI	
125			21/02/1936	ASBESTOSI	
126			01/09/1949	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI	
127			26/02/1925	ASBESTOSI	

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" (LAVORATORI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			05/11/1926	09/05/1996	TUMORE POLMONARE	
2.			09/04/1940	22/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
3.			25/02/1946	02/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	
4.			18/04/1950	12/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
5.			09/07/1921	05/11/1983	TUMORE POLMONARE	
6.			29/02/1920	12/08/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	
7.			22/12/1945	08/04/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
8.			30/06/1946	29/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
9.			25/02/1933	19/03/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
10.			12/04/1924	18/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
11.			31/01/1943	14/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
12.			07/11/1925	06/02/2003	TUMORE POLMONARE	

VIVENTI STABILIMENTO "FIBRONIT" (LAVORATORI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA
1.			03/10/1946	MESOTELIOMA PLEURICO
2.			25/02/1932	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
3.			23/09/1931	PLACCHE PLEURICHE

DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCEBILE ALLO STABILIMENTO "FIBRONIT"

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA
1.			29/10/1960	07/12/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
2.			23/01/1920	21/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
3.			12/09/1940	16/02/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
4.			06/06/1925	21/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
5.			14/09/1933	21/08/2008	MESOTELIOMA PLEURICO
6.			31/08/1942	13/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
7.			06/03/1926	05/04/2005	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
8.			28/03/1920	29/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
9.			23/05/1910	20/01/1991	MESOTELIOMA PLEURICO ASBESTOSI
10.			16/04/1936	26/04/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
11.			03/05/1940	23/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12.			03/10/1930	04/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
13.			01/10/1952	20/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
14.			15/10/1924	24/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
15.			14/01/1931	08/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
16.			10/02/1936	03/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
17.			04/01/1926	30/10/2008	MESOTELIOMA PLEURICO
18.			19/07/1923	21/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
19.			23/04/1951	28/08/2009	MESOTELIOMA PLEURICO
20.			06/02/1940	17/04/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
21.			21/05/1916	03/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
22.			22/11/1944	28/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
23.			27/04/1930	12/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
24.			18/02/1928	12/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
25.			08/06/1942	08/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	
26.			06/03/1915	04/06/1988	MESOTELIOMA PLEURICO	
27.			06/08/1913	26/10/1975	MESOTELIOMA PLEURICO	
28.			09/10/1927	04/03/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
29.			15/04/1943	15/08/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
30.			11/11/1913	10/08/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
31.			18/10/1939	21/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
32.			27/01/1932	28/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
33.			10/03/1944	23/09/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
34.			28/09/1933	12/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	
35.			12/11/1940	17/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
36.			27/01/1953	16/04/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
37.			06/02/1929	03/11/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	
38.			27/07/1921	04/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	
39.			29/07/1923	09/06/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
40.			29/06/1911	02/06/1985	MESOTELIOMA PLEURICO	
41.			25/08/1927	07/12/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
42.			15/02/1917	02/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
43.			02/04/1946	28/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
44.			29/11/1930	20/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
45.			06/08/1928	19/12/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
46.			09/08/1949	26/06/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
47.			03/01/1937	27/03/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	PLACCHE PLEURICHE
48.			11/01/1923	18/05/1982	MESOTELIOMA	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA
					PLEURICO
49.			06/01/1925	30/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
50.			21/10/1961	10/04/2008	MESOTELIOMA PLEURICO
51.			18/05/1924	26/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
52.			15/06/1936	18/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
53.			22/12/1947	12/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
54.			06/05/1920	10/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
55.			23/02/1930	31/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
56.			16/09/1956	15/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
57.			09/08/1922	14/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
58.			02/04/1909	06/11/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
59.			25/05/1916	26/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
60.			20/03/1952	03/02/2008	MESOTELIOMA PLEURICO
61.			09/05/1927	13/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
62.			05/08/1915	27/04/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
63.			09/10/1931	19/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
64.			08/06/1941	10/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
65.			25/02/1950	11/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
66.			27/09/1931	07/09/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
67.			03/12/1942	17/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
68.			12/03/1959	17/10/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
69.			13/11/1931	08/05/2009	MESOTELIOMA PLEURICO
70.			17/11/1929	21/05/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
71.			28/03/1956	15/10/2008	MESOTELIOMA PLEURICO
72.			01/07/1946	09/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
73.			23/03/1962	24/01/2009	MESOTELIOMA PLEURICO
74.			15/08/1911	22/08/1990	MESOTELIOMA PLEURICO

h

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
75.			07/02/1911	18/02/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
76.			17/07/1939	07/01/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
77.			11/08/1938	22/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
78.			12/06/1931	23/12/1982	MESOTELIOMA PLEURICO	
79.			15/04/1938	26/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
80.			05/04/1942	29/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
81.			24/10/1934	18/07/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	PLACCHE PLEURICHE
82.			11/08/1936	03/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
83.			19/11/1943	07/06/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
84.			16/06/1926	15/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
85.			20/01/1915	03/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
86.			01/10/1960	16/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
87.			22/04/1911	16/12/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
88.			20/08/1917	27/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
89.			05/03/1959	07/01/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	
90.			02/11/1947	12/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
91.			15/08/1953	13/10/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
92.			02/09/1932	19/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
93.			22/07/1945	20/07/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
94.			26/07/1950	03/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
95.			15/10/1932	08/10/1989	MESOTELIOMA PLEURICO	
96.			02/06/1939	12/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	
97.			03/11/1963	25/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
98.			05/11/1926	08/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
99.			A 17/02/1933	22/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
100.			10/12/1939	09/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
101.			06/03/1923	19/02/1987	MESOTELIOMA	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					PLEURICO	
102.			26/12/1937	24/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
103.			31/03/1956	06/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	
104.			29/03/1942	10/05/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	
105.			21/07/1958	24/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
106.			30/11/1950	10/03/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	
107.			28/08/1937	29/11/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	
108.			07/10/1923	31/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
109.			29/07/1941	03/09/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
110.			11/04/1943	30/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
111.			14/12/1935	11/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
112.			22/02/1957	02/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	
113.			08/12/1955	14/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
114.			10/08/1930	25/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
115.			24/10/1930	05/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
116.			23/12/1937	01/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	
117.			07/05/1947	16/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
118.			22/07/1947	30/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
119.			14/12/1937	09/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
120.			25/12/1912	01/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	

DECEDUTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCEBILE ALLO STABILIMENTO "FIBRONIT"

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			15/11/1926	19/10/2005	PLACCHE PLEURICHE	
2.			26/09/1930	21/11/2008	ISPESSEMENTI PLEURICI	

VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCEBILE ALLO STABILIMENTO "FIBRONIT"

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
1.			28/02/1934	ASBESTOSI	PLACCHE

h

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
					PLEURICHE
2.			28/03/1930	PLACCHE PLEURICHE	
3.			08/09/1946	PLACCHE PLEURICHE	
4.			24/04/1936	ISPESSEMENTI PLEURICI	
5.			23/07/1926	PLACCHE PLEURICHE	
6.			03/09/1933	PLACCHE PLEURICHE	
7.			31/12/1964	MESOTELIOMA PLEURICO	
8.			04/08/1962	PLACCHE PLEURICHE	
9.			11/05/1970	PLACCHE PLEURICHE	
10.			03/12/1948	MESOTELIOMA PLEURICO	
11.			11/02/1950	ISPESSEMENTI PLEURICI	
12.			16/06/1959	MESOTELIOMA PLEURICO	
13.			30/07/1931	PLACCHE PLEURICHE	
14.			02/02/1954	MESOTELIOMA PLEURICO	
15.			26/12/1933	PLACCHE PLEURICHE	
16.			23/02/1933	PLACCHE PLEURICHE	
17.			13/01/1954	PLACCHE PLEURICHE	
18.			01/12/1943	ISPESSEMENTI PLEURICI	
19.			07/09/1924	PLACCHE PLEURICHE	
20.			12/10/1956	PLACCHE PLEURICHE	
21.			22/09/1935	ISPESSEMENTI PLEURICI	
22.			29/04/1933	PLACCHE PLEURICHE	
23.			27/01/1943	PLACCHE PLEURICHE	
24.			24/08/1951	PLACCHE PLEURICHE	
25.			01/08/1940	PLACCHE PLEURICHE	
26.			18/03/1933	PLACCHE PLEURICHE	
27.			12/07/1935	PLACCHE PLEURICHE	
28.			04/05/1957	MESOTELIOMA PLEURICO	
29.			18/03/1938	PLACCHE PLEURICHE	
30.			25/03/1947	ISPESSEMENTI PLEURICI	
31.			02/01/1945	PLACCHE PLEURICHE	
32.			20/09/1957	PLACCHE PLEURICHE	
33.			07/05/1926	PLACCHE PLEURICHE	
34.			08/05/1934	PLACCHE PLEURICHE	
35.			08/11/1942	PLACCHE PLEURICHE	
36.			17/06/1941	MESOTELIOMA PLEURICO	PLACCHE PLEURICHE
37.			24/09/1943	PLACCHE PLEURICHE	
38.			18/05/1953	PLACCHE PLEURICHE	
39.			17/08/1941	PLACCHE PLEURICHE BASALI BILATERALI	
40.			25/05/1945	PLACCHE PLEURICHE	
41.			05/12/1941	PLACCHE PLEURICHE	
42.			05/08/1929	PLACCHE PLEURICHE	
43.			04/10/1929	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE
44.			11/11/1951	PLACCHE PLEURICHE	
45.			12/10/1924	MESOTELIOMA PLEURICO	

N

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA
46.			08/02/1932	PLACCHE PLEURICHE
47.			27/04/1930	MESOTELIOMA PLEURICO
48.			16/03/1954	MESOTELIOMA PLEURICO
49.			17/10/1950	MESOTELIOMA PLEURICO
50.			04/06/1928	PLACCHE PLEURICHE
51.			22/12/1951	PLACCHE PLEURICHE
52.			21/04/1959	ISPESSIMENTI PLEURICI
53.			08/12/1946	PLACCHE PLEURICHE
54.			05/10/1945	MESOTELIOMA PLEURICO
55.			17/08/1956	PLACCHE PLEURICHE
56.			09/07/1941	PLACCHE PLEURICHE
57.			08/04/1931	PLACCHE PLEURICHE
58.			06/04/1937	PLACCHE PLEURICHE
59.			16/12/1937	PLACCHE PLEURICHE
60.			30/05/1952	PLACCHE PLEURICHE
61.			04/05/1941	PLACCHE PLEURICHE
62.			02/07/1938	MESOTELIOMA PLEURICO
63.			08/10/1954	PLACCHE PLEURICHE
64.			23/02/1933	PLACCHE PLEURICHE
65.			21/04/1963	ISPESSIMENTI PLEURICI

In Broni fino al 29 novembre 2009, data dell'ultimo decesso per mesotelioma pleurico ().

Entrambi

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1), 437 commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro e ponendo in essere, anche in tempi diversi, condotte autonome e indipendenti, omettevano di collocare impianti, apparecchi e segnali atti ad evitare la contaminazione degli ambienti di lavoro con fibre di amianto e destinati a prevenire malattie – infortunio amianto correlate (mesoteliomi pleurici e peritoneali, tumori polmonari, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale), presso lo stabilimento "Fibronit" e, in particolare, omettevano di adottare:

- idonei impianti di aspirazione localizzati;
- idonei sistemi di ventilazione dei locali;
- sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;
- idonei dispositivi personali di protezione;
- organizzati sistemi di pulizia degli indumenti da lavoro all'interno degli stabilimenti;

in tal modo determinando un'esposizione incontrollata e continuativa dei dipendenti impiegati presso lo stabilimento e dei lavoratori in forza a ditte esterne che hanno prestato la loro opera all'interno della suddetta industria a fibre di amianto nonché determinando l'immissione di queste ultime nell'ambiente di lavoro e nell'area circostante; fatti questi dai quali derivano più casi di malattie infortunio in danno di lavoratori addetti ad operazioni comportanti esposizione ad amianto e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili all'attività produttiva svolta nello stabilimento, ed in particolare:

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			29/10/1925	10/11/1989	ASBESTOSI	
2.			23/03/1915	19/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
3.			25/08/1924	27/06/1981	TUMORE POLMONARE	
4.			26/03/1924	12/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
5.			25/10/1915	26/04/1986	ASBESTOSI	
6.			21/04/1917	25/04/2006	ASBESTOSI	
7.			18/03/1925	21/09/1988	MESOTELIOMA PLEURICO	
8.			03/05/1927	26/11/1979	ASBESTOSI	
9.			15/08/1945	05/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	
10.			30/03/1928	25/03/1998	TUMORE POLMONARE	
11.			09/11/1931	05/01/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
12.			30/03/1917	20/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
13.			17/04/1919	22/03/2006	ASBESTOSI	
14.			19/03/1927	10/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
15.			20/08/1943	30/08/2009	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
16.			26/04/1926	04/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
17.			02/11/1933	27/12/1983	TUMORE POLMONARE	
18.			15/09/1930	01/09/1988	TUMORE POLMONARE	
19.			11/09/1938	20/11/2003	TUMORE POLMONARE	
20.			07/03/1912	29/10/1985	TUMORE POLMONARE	
21.			22/01/1930	01/03/1999	ASBESTOSI	
22.			11/11/1936	24/09/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
23.			12/05/1931	06/07/2007	ASBESTOSI	
24.			31/12/1921	20/10/1991	TUMORE POLMONARE	
25.			29/10/1932	21/09/2004	ASBESTOSI	
26.			15/02/1936	11/01/2001	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
27.			04/02/1927	19/02/2006	ASBESTOSI	TUMORE POLMONARE
28.			18/05/1927	03/04/2001	TUMORE POLMONARE	
29.			20/10/1930	15/11/1989	TUMORE POLMONARE	
30.			08/05/1927	11/09/1988	MESOTELIOMA	

K

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					PLEURICO	
31.			15/04/1928	11/06/2001	ASBESTOSI	TUMORE POLMONARE
32.			27/03/1934	25/04/1999	TUMORE POLMONARE	
33.			04/08/1925	07/05/1998	TUMORE POLMONARE	
34.			01/06/1943	26/07/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
35.			13/04/1921	22/07/1995	ASBESTOSI	
36.			10/06/1928	02/02/1985	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
37.			14/01/1950	24/06/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
38.			05/08/1925	02/11/2005	ASBESTOSI	
39.			07/08/1933	28/07/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
40.			29/11/1926	29/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
41.			12/11/1922	28/01/1988	TUMORE POLMONARE	
42.			02/10/1920	29/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
43.			12/02/1920	28/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
44.			13/09/1914	29/01/2007	ASBESTOSI	
45.			05/07/1925	31/08/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE	
46.			27/02/1924	24/04/1999	ASBESTOSI	
47.			22/07/1927	24/11/1995	ASBESTOSI	
48.			07/07/1918	20/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO	
49.			07/03/1925	22/05/2000	TUMORE POLMONARE	
50.			26/11/1924	05/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
51.			03/05/1935	20/01/1984	MESOTELIOMA PLEURICO	
52.			24/02/1933	15/04/2009	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
53.			23/11/1942	21/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
54.			06/06/1923	02/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
55.			26/11/1938	02/10/2006	ASBESTOSI	
56.			04/07/1925	08/10/1982	TUMORE POLMONARE	
57.			31/10/1938	24/08/2005	TUMORE OROFARINGE	PLACCHE PLEURICHE
58.			28/01/1927	11/08/1978	TUMORE POLMONARE	
59.			19/02/1933	27/12/1990	TUMORE POLMONARE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
60.			05/08/1913	10/11/1971	TUMORE POLMONARE	
61.			30/06/1923	06/03/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI - PLACCHE PLEURICHE
62.			04/01/1925	05/03/1996	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
63.			11/11/1928	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
64.			31/01/1933	07/11/2009	ASBESTOSI	ISPESSENTI PLEURICI
65.			21/02/1923	24/03/1973	TUMORE POLMONARE	
66.			18/09/1947	12/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
67.			22/04/1912	07/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
68.			12/12/1933	15/10/2003	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI - PLACCHE PLEURICHE
69.			04/09/1914	19/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO	
70.			26/09/1923	22/12/1980	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
71.			31/07/1925	18/12/1982	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
72.			05/11/1916	30/11/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE	
73.			29/05/1923	03/09/1990	TUMORE POLMONARE	
74.			19/07/1927	24/09/1997	TUMORE POLMONARE	
75.			23/07/1924	28/05/1980	TUMORE POLMONARE	
76.			09/06/1933	02/05/1999	ASBESTOSI	
77.			19/07/1927	27/08/2002	TUMORE POLMONARE	
78.			03/05/1930	27/08/2005	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
79.			25/08/1911	14/03/1989	ASBESTOSI	
80.			05/08/1923	21/02/1985	TUMORE POLMONARE	
81.			05/10/1925	03/01/1990	TUMORE POLMONARE	
82.			18/04/1913	10/08/1997	TUMORE POLMONARE	
83.			10/09/1933	31/12/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	PNEUMOCONI OSI SILICO ASBESTOTICA
84.			04/10/1912	24/03/1995	ASBESTOSI	
85.			21/07/1912	15/01/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
86.			09/04/1912	06/02/1980	ASBESTOSI	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
87.			18/11/1928	05/04/2002	TUMORE POLMONARE	
88.			19/02/1932	09/03/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
89.			15/09/1928	31/01/1997	ASBESTOSI	
90.			20/05/1936	28/09/2000	TUMORE POLMONARE	
91.			26/05/1935	09/05/1996	TUMORE POLMONARE	
92.			29/11/1934	08/02/2003	TUMORE POLMONARE	
93.			19/01/1932	16/05/2008	ASBESTOSI	
94.			11/07/1929	08/07/1993	TUMORE POLMONARE	
95.			14/04/1953	04/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO	
96.			24/03/1920	11/02/1978	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
97.			01/06/1914	28/07/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE	
98.			10/09/1931	20/04/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
99.			10/11/1930	09/08/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
100.			04/05/1936	07/11/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
101.			14/03/1927	31/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
102.			06/02/1924	06/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
103.			01/08/1921	11/03/1987	TUMORE POLMONARE	
104.			24/08/1930	30/04/1988	TUMORE POLMONARE	
105.			27/08/1914	15/04/1985	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
106.			18/06/1924	27/01/1990	ASBESTOSI	
107.			18/01/1951	18/01/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
108.			15/06/1915	23/09/2002	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
109.			30/01/1916	06/08/2002	ASBESTOSI	
110.			18/02/1927	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
111.			11/12/1925	13/05/2000	ASBESTOSI	
112.			18/04/1930	20/10/2005	ASBESTOSI	
113.			13/03/1918	16/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	
114.			28/10/1934	03/02/2007	TUMORE POLMONARE	
115.			03/10/1926	13/06/2009	PLACCHE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					PLEURICHE	
116.			24/02/1933	05/06/2003	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
117.			03/05/1929	16/12/2000	TUMORE POLMONARE	
118.			21/09/1914	15/03/1995	TUMORE POLMONARE	
119.			16/09/1917	14/07/1980	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
120.			16/04/1913	10/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
121.			21/08/1938	06/05/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
122.			17/02/1922	21/01/2006	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
123.			22/08/1926	12/02/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
124.			13/12/1927	11/10/1995	TUMORE POLMONARE	
125.			05/01/1929	27/07/2009	ASBESTOSI	
126.			10/04/1927	24/02/1986	ASBESTOSI	
127.			03/05/1936	27/10/1985	ASBESTOSI	
128.			16/02/1923	20/01/2000	ASBESTOSI	
129.			21/05/1920	20/03/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
130.			20/02/1913	25/12/1994	TUMORE POLMONARE	
131.			07/01/1938	26/01/2009	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI PLACCHE PLEURICHE
132.			13/08/1912	15/11/1973	TUMORE POLMONARE	
133.			10/03/1925	27/02/1979	TUMORE POLMONARE	
134.			17/02/1931	11/07/2005	ASBESTOSI	
135.			29/12/1929	08/08/2004	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE
136.			17/06/1917	21/06/1993	ASBESTOSI	
137.			06/11/1931	26/08/1998	TUMORE POLMONARE	
138.			10/03/1926	11/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
139.			10/04/1922	10/08/1990	TUMORE POLMONARE	
140.			12/04/1928	10/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
141.			04/10/1936	23/09/1999	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
142.			16/04/1922	26/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE	
143.			04/09/1938	30/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
144.			06/02/1921	21/12/1986	ASBESTOSI	

h

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
145.			27/12/1930	04/03/2004	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
146.			19/02/1926	01/04/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
147.			01/11/1937	05/11/2002	PLACCHE PLEURICHE	
148.			01/02/1925	11/02/2005	MESOTELIOMA PLEURICO	
149.			18/11/1923	21/12/1986	TUMORE POLMONARE	
150.			20/04/1914	27/12/1996	TUMORE POLMONARE	
151.			07/11/1921	05/12/1995	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE
152.			20/05/1935	10/09/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
153.			19/06/1927	24/01/1982	TUMORE POLMONARE	
154.			13/11/1928	09/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
155.			21/03/1917	04/01/1988	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
156.			20/10/1922	19/11/2000	TUMORE POLMONARE	
157.			16/04/1926	01/08/1998	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
158.			04/05/1926	16/03/1999	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
159.			05/12/1914	04/03/1991	ASBESTOSI	
160.			22/03/1920	11/02/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE	
161.			15/11/1933	07/04/1993	TUMORE POLMONARE	
162.			13/06/1922	20/08/1990	TUMORE POLMONARE	
163.			18/06/1921	08/09/1991	TUMORE POLMONARE	
164.			15/12/1932	11/02/2009	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
165.			10/05/1931	07/05/2001	TUMORE POLMONARE	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI
166.			19/12/1938	01/01/2003	ASBESTOSI	
167.			23/05/1948	08/10/2004	TUMORE POLMONARE	
168.			04/12/1923	27/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	
169.			05/05/1934	22/05/1991	TUMORE POLMONARE	
170.			16/10/1920	17/07/2003	ASBESTOSI	
171.			21/05/1933	25/11/2004	TUMORE POLMONARE	
172.			24/12/1915	02/05/1982	ASBESTOSI	

W

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
173.			01/01/1933	08/01/1993	TUMORE POLMONARE	
174.			22/09/1932	26/06/1984	ASBESTOSI	
175.			04/05/1917	26/02/1991	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
176.			25/07/1935	17/01/2006	ASBESTOSI	
177.			03/02/1916	13/05/1995	ASBESTOSI	
178.			01/10/1930	02/08/1997	TUMORE POLMONARE	
179.			21/02/1929	10/04/1984	ASBESTOSI	
180.			11/05/1923	17/01/1983	MESOTELIOMA PLEURICO	
181.			11/07/1920	07/06/1993	TUMORE POLMONARE	
182.			05/04/1925	15/05/1993	TUMORE ESOFAGO INFILTRANTE PLEURA	
183.			14/09/1926	25/06/1992	TUMORE POLMONARE	
184.			26/11/1930	03/07/1994	TUMORE POLMONARE	
185.			27/09/1917	02/04/1988	TUMORE POLMONARE	
186.			30/08/1926	13/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO	
187.			15/04/1930	03/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO	
188.			07/12/1923	05/01/2003	TUMORE POLMONARE	
189.			29/04/1926	21/09/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE	ASBESTOSI
190.			09/11/1930	25/11/1982	TUMORE POLMONARE	
191.			26/05/1925	05/01/1994	TUMORE POLMONARE	
192.			20/06/1922	05/02/1999	MESOTELIOMA PLEURICO	
193.			08/12/1924	18/09/2000	MESOTELIOMA PLEURICO	
194.			09/11/1921	16/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO	
195.			24/12/1914	28/02/1986	ASBESTOSI	
196.			24/08/1929	26/01/1998	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
197.			22/08/1923	17/10/1973	TUMORE POLMONARE	
198.			02/04/1935	16/12/2007	ASBESTOSI	
199.			16/01/1926	24/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
200.			28/10/1910	21/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO	
201.			10/06/1933	27/11/2003	TUMORE	

js

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
					POLMONARE	
202.			05/05/1909	14/10/1975	TUMORE POLMONARE	
203.			04/09/1923	19/01/1985	TUMORE POLMONARE	
204.			21/10/1930	19/08/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE	
205.			23/08/1915	09/06/1986	TUMORE POLMONARE	
206.			14/03/1926	27/05/1990	TUMORE POLMONARE	
207.			10/08/1928	11/11/2001	TUMORE POLMONARE	
208.			03/12/1915	16/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE	
209.			21/07/1927	27/05/1982	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
210.			26/04/1930	14/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
211.			05/09/1921	19/10/1983	TUMORE POLMONARE	
212.			20/10/1921	22/12/1996	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
213.			24/06/1922	19/02/2006	TUMORE POLMONARE	
214.			08/03/1925	04/03/1991	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
215.			20/04/1915	08/11/1971	TUMORE POLMONARE	

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			28/02/1924	26/04/2009	PLACCHE PLEURICHE	
2.			14/06/1922	10/01/1996	ASBESTOSI	
3.			19/12/1932	17/10/2008	PLACCHE PLEURICHE	
4.			21/10/1922	28/07/2004	PLACCHE PLEURICHE	
5.			09/07/1933	30/03/2007	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
6.			25/03/1920	08/01/2009	PLACCHE PLEURICHE	
7.			28/06/1931	02/09/1996	ASBESTOSI	
8.			20/03/1922	04/02/1993	ASBESTOSI	
9.			21/06/1931	27/01/2007	ASBESTOSI	
10.			01/11/1919	19/06/1991	ASBESTOSI	
11.			10/12/1918	16/10/2008	ASBESTOSI	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
12.			21/03/1933	01/11/2005	PLACCHE PLEURICHE	
13.			06/04/1922	04/06/2007	ASBESTOSI	
14.			22/11/1926	02/10/2005	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
15.			23/05/1937	21/12/2005	PLACCHE PLEURICHE	
16.			01/10/1927	22/10/1990	ASBESTOSI	
17.			07/04/1940	01/06/2005	ISPESSEMENTI PLEURICI	
18.			26/10/1916	13/02/2009	ISPESSEMENTI PLEURICI	
19.			26/08/1935	01/01/2003	ISPESSEMENTI PLEURICI	
20.			09/12/1924	26/11/2004	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
21.			13/11/1930	26/02/2000	ASBESTOSI	
22.			16/07/1929	22/10/1994	ASBESTOSI	
23.			10/06/1943	15/07/2003	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
24.			07/10/1920	13/05/2008	ASBESTOSI	
25.			15/11/1920	17/05/2005	ASBESTOSI	

VIVENTI STABILIMENTO "FIBRONIT" CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
1.			21/11/1929	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
2.			30/10/1933	PLACCHE PLEURICHE	
3.			21/09/1940	PLACCHE PLEURICHE	
4.			25/04/1933	ISPESSEMENTI PLEURICI	
5.			07/03/1938	PLACCHE PLEURICHE	
6.			13/09/1940	ASBESTOSI	
7.			26/10/1939	ASBESTOSI	
8.			01/10/1930	PLACCHE PLEURICHE	
9.			31/08/1935	PLACCHE PLEURICHE	
10.			02/09/1924	PLACCHE PLEURICHE	
11.			27/05/1946	ISPESSEMENTI PLEURICI	
12.			26/10/1940	PLACCHE PLEURICHE	
13.			09/12/1927	ASBESTOSI	
14.			08/03/1957	PLACCHE PLEURICHE	
15.			10/09/1924	PLACCHE PLEURICHE	
16.			17/03/1930	ASBESTOSI	
17.			19/06/1930	PLACCHE PLEURICHE	
18.			08/08/1931	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
19.			19/06/1930	ASBESTOSI	
20.			28/04/1937	PLACCHE PLEURICHE	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
21.			25/04/1926	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
22.			22/06/1933	PLACCHE PLEURICHE	
23.			11/06/1930	PLACCHE PLEURICHE	
24.			16/08/1920	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
25.			28/04/1928	ASBESTOSI	
26.			12/10/1921	TUMORE POLMONARE	
27.			23/02/1958	PLACCHE PLEURICHE	
28.			28/08/1942	ASBESTOSI	TUMORE POLMONARE
29.			30/01/1919	PLACCHE PLEURICHE	TUMORE POLMONARE
30.			13/03/1923	ASBESTOSI	
31.			08/12/1923	PLACCHE PLEURICHE	
32.			20/11/1934	ASBESTOSI	
33.			23/11/1933	ISPESSEMENTI PLEURICI	
34.			05/12/1935	ASBESTOSI	
35.			25/04/1964	ISPESSEMENTI PLEURICI	
36.			04/10/1930	PLACCHE PLEURICHE	
37.			19/07/1932	PLACCHE PLEURICHE	
38.			16/05/1932	PLACCHE PLEURICHE	
39.			06/01/1949	PLACCHE PLEURICHE	
40.			07/07/1915	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
41.			22/10/1955	PLACCHE PLEURICHE	
42.			24/09/1933	PLACCHE PLEURICHE	
43.			24/09/1936	PLACCHE PLEURICHE	
44.			08/12/1940	ASBESTOSI	
45.			27/08/1953	PLACCHE PLEURICHE	
46.			22/09/1929	ASBESTOSI	
47.			28/12/1933	ASBESTOSI	
48.			19/01/1950	PLACCHE PLEURICHE	
49.			08/02/1931	PLACCHE PLEURICHE	
50.			29/04/1926	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
51.			04/08/1956	PLACCHE PLEURICHE	
52.			05/06/1934	ASBESTOSI	
53.			23/08/1933	PLACCHE PLEURICHE	
54.			27/01/1924	ASBESTOSI	
55.			22/04/1942	ASBESTOSI	
56.			31/01/1940	PLACCHE PLEURICHE	
57.			05/04/1940	PLACCHE PLEURICHE	
58.			03/12/1929	TUMORE POLMONARE	
59.			20/09/1930	PLACCHE PLEURICHE	
60.			02/11/1934	ASBESTOSI	PLACCHE

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
					PLEURICHE
61.			25/04/1937	PLACCHE PLEURICHE	
62.			23/04/1942	PLACCHE PLEURICHE	
63.			30/04/1961	ISPESSEMENTI PLEURICI	
64.			02/09/1950	PLACCHE PLEURICHE	
65.			28/03/1941	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
66.			30/08/1940	ASBESTOSI	
67.			09/04/1933	PLACCHE PLEURICHE	
68.			23/03/1933	PLACCHE PLEURICHE	
69.			20/03/1940	ASBESTOSI	
70.			26/01/1931	PLACCHE PLEURICHE	
71.			01/12/1938	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
72.			05/08/1920	ASBESTOSI	
73.			09/08/1934	PLACCHE PLEURICHE	
74.			14/06/1943	PLACCHE PLEURICHE	
75.			09/05/1927	ASBESTOSI	ISPESSEMENTI PLEURICI
76.			05/07/1945	ASBESTOSI	
77.			16/12/1954	PLACCHE PLEURICHE	
78.			13/03/1927	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
79.			22/06/1941	ASBESTOSI	
80.			26/12/1928	PLACCHE PLEURICHE	
81.			25/05/1925	ASBESTOSI	
82.			16/05/1931	PLACCHE PLEURICHE	
83.			28/05/1931	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
84.			10/01/1925	ASBESTOSI	
85.			06/06/1928	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI	
86.			12/07/1938	ASBESTOSI	
87.			02/10/1929	ISPESSEMENTI PLEURICI	
88.			19/05/1935	ASBESTOSI	
89.			18/02/1937	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
90.			28/03/1947	ASBESTOSI	
91.			25/10/1932	PLACCHE PLEURICHE	
92.			28/07/1926	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
93.			19/06/1954	PLACCHE PLEURICHE	
94.			18/01/1921	ASBESTOSI	
95.			21/01/1949	PLACCHE PLEURICHE	
96.			03/01/1920	ASBESTOSI	
97.			16/03/1929	ASBESTOSI	
98.			01/09/1924	ISPESSEMENTI PLEURICI	ASBESTOSI

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
99.			15/04/1931	PLACCHE PLEURICHE	
100			06/01/1932	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
101			06/06/1943	ASBESTOSI	
102			14/09/1937	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
103			29/11/1955	PLACCHE PLEURICHE	
104			03/08/1931	PLACCHE PLEURICHE	
105			31/08/1923	ASBESTOSI	
106			11/08/1924	PLACCHE PLEURICHE	
107			27/08/1927	ASBESTOSI	
108			26/12/1924	PLACCHE PLEURICHE	
109			14/01/1932	PLACCHE PLEURICHE	
110			28/01/1947	TUMORE POLMONARE	
111			14/05/1926	ASBESTOSI	
112			19/03/1928	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
113			20/09/1939	ASBESTOSI	
114			09/09/1931	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
115			15/12/1929	ASBESTOSI	
116			24/01/1923	ASBESTOSI SILICOSI	
117			23/06/1927	TUMORE POLMONARE	
118			26/11/1935	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
119			08/02/1928	TUMORE POLMONARE	ASBESTOSI
120			08/10/1931	PLACCHE PLEURICHE	
121			05/04/1936	PLACCHE PLEURICHE	
122			04/11/1935	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
123			12/07/1941	TUMORE POLMONARE	
124			19/11/1938	ASBESTOSI	
125			21/02/1936	ASBESTOSI	
126			01/09/1949	PLACCHE PLEURICHE BILATERALI	
127			26/02/1925	ASBESTOSI	

DECEDUTI STABILIMENTO "FIBRONIT" (LAVORATORI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
1.			05/11/1926	09/05/1996	TUMORE POLMONARE	
2.			09/04/1940	22/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
3.			25/02/1946	02/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO	

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	DATA DECESSO	PATOLOGIA	
4.			18/04/1950	12/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
5.			09/07/1921	05/11/1983	TUMORE POLMONARE	
6.			29/02/1920	12/08/2008	MESOTELIOMA PLEURICO	
7.			22/12/1945	08/04/2006	MESOTELIOMA PLEURICO	
8.			30/06/1946	29/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO	
9.			25/02/1933	19/03/2001	MESOTELIOMA PLEURICO	
10.			12/04/1924	18/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO	
11.			31/01/1943	14/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO	ASBESTOSI
12.			07/11/1925	06/02/2003	TUMORE POLMONARE	

VIVENTI STABILIMENTO "FIBRONIT" (LAVORATORI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

N°	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	PATOLOGIA	
1.			03/10/1946	MESOTELIOMA PLEURICO	
2.			25/02/1932	ASBESTOSI	PLACCHE PLEURICHE
3.			23/09/1931	PLACCHE PLEURICHE	

In Broni fino al 7 novembre 2009, data dell'ultimo decesso per asbestosi ().

Entrambi

C) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co.1°, 2°, 4° c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lettera b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

hr

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto- cagionavano la morte di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Con l' aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) nelle date e nei luoghi sopra indicati.

Entrambi

D) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lettera b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto



- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero smettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto - cagionavano la morte di:

1.

Con l'aggravante di aver agito con previsione dell'evento.

In Broni (PV) il 7.01.2009

Entrambi

E) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lettera b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56

omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto-- cagionavano la morte di:

- 1.
- 2.
- 3.

Con l' aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) nelle date e nei luoghi sopra indicati.

Il solo D.P.C.

F) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lettera b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto- cagionavano la morte di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Con l' aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) nelle date e nei luoghi sopra indicati.

entrambi

A2) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co.1°, 2°, 4° c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lettera b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni

entrambi

E2) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lett. b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto- cagionavano la morte di:

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) 11.01.2001

entrambi

F2) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lett. b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 delle seguenti disposizioni normative, omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi - patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto- cagionavano la morte di:

Con l' aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (Pavia) il 2 4 2002

Il solo D.P.C.

G2) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lett. b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto:

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;
- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;
- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi- in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero

dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi – patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto– cagionavano la morte di:

-
-
-
-

Con l' aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) nelle date e nei luoghi sopra indicati.

entrambi

H2) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 3), 113, 589 co. 1, 2, 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro e ponendo in essere condotte autonome ed indipendenti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli art.4 lett. b), c) e d), 19, 20 e 21 D.P.R. 303/56 omettendo di adottare gli accorgimenti ed i presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici imposti dalla sopraindicata normativa prevenzionale specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo necessari per contenere l'esposizione ad amianto:

- dei lavoratori alle dipendenze delle sopra richiamate società impiegati nello stabilimento "Fibronit" ovvero di lavoratori impiegati in ditte esterne che prestavano la propria attività lavorativa presso il suddetto stabilimento, comunque tutti espletanti mansioni che comportavano l'esposizione all'amianto;
- dei residenti e dei lavoratori nel Comune di Broni, sia nelle zone limitrofe allo stabilimento "Fibronit" che in zone interessate dalla contaminazione di fibre di amianto;
- dei familiari conviventi dei lavoratori impiegati nello stabilimento citato che venivano a contatto con gli indumenti da lavoro dai quali si liberavano fibre di amianto nonché delle persone addette alla pulizia dei detti indumenti

ed in particolare, inoltre:

- omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui erano esposti e circa le misure per ovviare a tali rischi;
- omettendo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale dal rischio di inalazione di amianto e comunque di vigilare sull'osservanza e sull'uso degli stessi;
- omettendo di adottare le misure tecniche ed organizzative atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi in cui le lavorazioni venivano eseguite - idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto;
- omettendo di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli in cui si eseguivano le lavorazioni in questione nonché nelle aree circostanti allo stabilimento e nel Comune di Broni;
- omettendo di provvedere ad una idonea ed efficace manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, in particolare delle tubature esterne ai capannoni di

produzione che, anche più volte nell'arco di una settimana, si rompevano con conseguente fuoriuscita di notevoli quantità di polveri di amianto che si propagavano sia all'interno che all'esterno dei capannoni, nonché nell'area del Comune di Broni;

- omettendo di organizzare la pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti;

- effettuando lo smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi che liquidi - in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade,

così determinando l'insorgenza di mesoteliomi pleurici e peritoneali, carcinomi polmonari, asbestosi

- patologie tutte riconducibili alla esposizione alle fibre di amianto - cagionavano la morte di:

Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento.

In Broni (PV) nelle date e nei luoghi sopra indicati.

Con l'intervento dei difensori delle costituite parti civili:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)
- 20)
- 21)
- 22)
- 23)
- 24)

- 25)
- 26)
- 27)
- 28)
- 29)
- 30)
- 31)
- 32)
- 33)
- 34)
- 35)

**DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35 DIFESI DALL'AVVOCATO ANDREA COSTA DEL FORO DI PAVIA
PRESENTE**

- 36)
- 37)
- 38)
- 39)
- 40)
- 41)
- 42)
- 43)
- 44)
- 45)
- 46)
- 47)
- 48)
- 49)
- 50)
- 51)
- 52)

DIFESI DAL NUMERO 36 AL NUMERO 52 DALL'AVVOCATO EZIO BONANNI DEL FORO DI ROMA

53),

54)|

55)

56)|

57)|

58)|

59):

60)|

61)

62):

63):

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

DAL NUMERO 53 AL NUMERO 72 DIFESI DALL'AVVOCATO MARCO CASALI DEL FORO DI PAVIA

73):

74)

DIFESI DAL NUMERO 73 AL NUMERO 74 DALL'AVVOCATO LUCA ANGELERI DEL FORO DI PAVIA,

SOSTITUITO DALL'AVV. CASALI

75).

76)

77)

- 78) |
- 79) |
- 80) |
- 81) |
- 82) |
- 83)
- 84)
- 85)
- 86)
- 87)
- 88)
- 89)
- 90){
- 91){
- 92){
- 93){
- 94)
- 95){
- 96)
- 97)
- 98)
- 99)
- 100)
- 101)|
- 102)
- 103)
- 104)
- 105)



106)

107)

108)

109)

110)

111)

112)

113)

114)

115)

116)

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

**DAL NUMERO 75 DELL'ELENCO AL NUMERO 129 DIFESI DALL'AVVOCATO DOMENICO NOVARINI DEL
FORO DI PAVIA SOSTITUITO DALL'AVV. LAURA MARA**

130)

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

DAL NUMERO 130 AL NUMERO 141 , DIFESI DALL'AVVOCATO MARIAROSA CARISANO DEL FORO DI PAVIA PRESENTE

142)

143)

144)

145)

146)

147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)

155)

156)

157)l

158)l

159)

160)

161)

162)l

163)l

164)

165)'

166)

167)

168)

169)

170):

171):

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

DAL NUMERO 142 AL NUMERO 178 DIFESI DALL'AVVOCATO VITTORIO MANGIAROTTI DEL FORO DI PAVIA SOSTITUITO DALL'AVV. LAURA MARA

179)

180):

181)

DAL NUMERO 179 AL 181 DIFESI DALL'AVVOCATO ELIA BORGONOVÌ DEL FORO DI PAVIA

182)

183)

184)

185)

186)

187)

188)

189)

190)

DAL NUMERO 182 AL NUMERO 190 DIFESI DALL'AVVOCATO FILIPPO FRATTONI DEL FORO DI PAVIA

191)

DIFESA DALL'AVVOCATO BARBARA CITTERIO DEL FORO DI PAVIA

192)

193)

194)

DAL NUMERO 192 AL NUMERO 194 DIFESI DALL'AVVOCATO ENRICO PAGANELLI DEL FORO DI PAVIA

SOSTITUITO DALL'AVV. CARISANO

195)

196)

DAL NUMERO 195 AL NUMERO 196 DIFESI DALL'AVVOCATO MARCO SOMMARIVA DEL FORO DI PAVIA

197)

198)

199)

DAL NUMERO 197 AL NUMERO 199 DIFESI DALL'AVVOCATO FABIO ZAVATARELLI DEL FORO DI PAVIA

200)

201)

202)

203)

204)

205)

206)

**DAL NUMERO 200 AL NUMERO 206 DIFESI DALL'AVVOCATO ROBERTO ROSSELLA DEL FORO DI PAVIA
SOSTITUITO DALL'AVV. CASALI**

207)

208)

209)

**DAL NUMERO 207 AL NUMERO 209 DIFESI DALL'AVVOCATO FILIPPO MARAZZI DEL FORO DI PAVIA
SOSTITUITO DALL'AVV. CARISANO**

210)

211)

212)

DAL NUMERO 210 AL NUMERO 212 DIFESI DALL'AVVOCATO CLAUDIA PRANDATO DEL FORO DI LODI,

213)

DIFESO DA AVVOCATO ROSARIO TRIPODI DEL FORO DI PAVIA

214)

DIFESO DALL'AVVOCATO GIANLUCA ORIOLI DEL FORO DI PAVIA SOSTITUITO DALL'AVV. CASALI

215) REGIONE LOMBARDIA

DIFESA DALL'AVVOCATO ANTONELLA FORLONI

216) PROVINCIA DI PAVIA

217) COMUNE DI BRONI

DIFESI DALL'AVVOCATO GIUSEPPE FRANCO FERRARI DEL FORO DI PAVIA

218) ASL DI PAVIA

DIFESO DA AVVOCATO MAURO CASARINI

219) INAIL

DIFESA DALL'AVVOCATO PAOLA SCALMANINI, SOSTITUITA DALL'AVV. POLLIERE

220) A.V.A.N.I. –

AVVOCATO MARIAROSA CARISANO DEL FORO DI PAVIA

221)LEGAMBIENTE NAZIONALE ONLUS

222)LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

223)WWF ITALIA ONLUS

DIFESI DA AVVOCATO ANDREA COSTA DEL FORO DI PAVIA PRESENTE

224)ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS

225)ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO ONLUS

DIFESI DA AVVOCARO LAURA MARA DEL FORO DI BUSTO ARSIZIO PRESENTE

APPELLANTE

avverso la sentenza del GIP Tribunale di PAVIA N. Reg.Gen. 601773/2012 del 19-07-2013

con la quale veniva__ condannat__, alla pena di:

ANNI 4 RECLUSIONE CIASCUNO
PER ANTRAMBI PENA ACCESSORIA

D.P.C. PER IL REATO A) CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI
AGGR. IN COOPERAZIONE COLPOSA A FAR DATA DAL 19 DICEMBRE 1985

B.G. PER IL REATO A) CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI
AGGR. IN COOPERAZIONE COLPOSA A FAR DATA DAL 29 GIUGNO 1987, COSI'
DIVERSAMENTE QUALIFICATO IL CAPO A)

ENTRAMBI PER I REATI A-C-D-E-F-A2-E2-F2-G2-H2), LORO RISPETTIVAMENTE
ASCRITTI DI OMICIDIO COLPOSO COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO AGGRAVATO IN
COOPERAZIONE
COLPOSA

RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI ASCRITTI A CIASCUN IMPUTATO
IN BRONI IN PIU' DATE COMPRESSE TRA IL 13.10.1999 E IL 29.11.2009

per i_reat_:

D.P.C. ARTT. 81 CPV C.P., A) 61 N.3-113-434-449 C.P., C-D-E-F-A2-E2-F2-
G2-H2) 61 N.3-113-589 CO. 1, 2 E 4 C.P. commesso in BRONI in data 29-11-2009

B.G. ARTT. 81 CPV C.P., A) 61 N.3-113-434-449 C.P., C-D-E-A2-E2-F2-H2)
61 N.3-113-589 CO. 1, 2 E 4 C.P. commesso in BRONI in data 29-11-2009.

In esito all'odierno dibattimento

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. VITALE

Sentit.....imputat.....

la Parte Civile Avv.(r. allegato).....

....., il Pubblico Ministero Dott. MASINI

il Difensore Avv.

i quali concludono come da verbale d'udienza.

INDICE

FATTO

La sentenza del GIP pag. 1

Gli atti di appello

L'appello di B.G. pag.12

L'appello di D.P.C. pag. 21

I motivi aggiunti pag. 29

MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 31

Il delitto di disastro innominato di cui al capo A) pag. 32

I reati di omicidio colposo aggravato

Il profilo della sussistenza dell'evento dannoso pag. 40

L'elemento soggettivo del reato pag.50

Il dispositivo pag. 88

FATTO

LA SENTENZA DEL GUP

D.P.C. e B.G. sono stati tratti a giudizio per rispondere, in qualità di consiglieri di amministrazione delle società "Fibronit S.p.a." e "Fibronit s.r.l.", il primo dal 19.12.1985 al 8.11.1988 e dal 9.11.1988 al 21.5.1991, il secondo dal 29.6.1987 al 8.11.1988 e dal 9.11.1988 al 13.5.1994, dei reati di cui in epigrafe.

Il procedimento a loro carico è stato definito in primo grado in data 19.7.2013, all'esito di rito abbreviato condizionato all'escussione di alcuni testi. Il giudice di prime cure, nel pervenire all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, ha dovuto confrontarsi con un notevole compendio investigativo e con una serie di questioni, cui di seguito si farà cenno.

In prima battuta è stata ricostruita la compagine societaria del gruppo 'Cementifera Italiana Fibronit S.p.a.', società attiva nella produzione di cemento sin dal 1909 e, a partire dal 1932, anche nella produzione di manufatti in cemento amianto. La sua fondazione risaliva ad M.E.

e alla moglie V.M. che, nonostante i numerosi mutamenti della forma societaria succedutisi negli anni, controllarono sempre la società.

Il 16 maggio 1962 veniva per la prima volta modificata la denominazione sociale del gruppo, con passaggio alla "Società Cementifera Italiana Fibronit S.p.a." e relativa incorporazione di altre realtà societarie, quali la *Cementifera s.r.l.*, *Fibronit s.r.l.*, *Fibronit Sud*, *Edilco*, *Materit*, *Iniziative Industriali s.r.l.* e *Iniziative Immobiliari s.r.l.* In data 25 novembre 1980, la Cementifera Italiana Fibronit S.p.a. costituiva la 'Fibronit S.r.l.', che in data 1 settembre 1981 mutava la propria ragione sociale divenendo 'Fibronit S.p.a.'. Contestualmente la Cementifera Italiana Fibronit S.p.a. diveniva 'Finanziaria Fibronit S.p.a.' e quindi *holding* dell'intero gruppo Fibronit (poi fallita nel 2003).

Con riguardo, invece, alla posizione assunta all'interno della società dai due imputati, il 19.12.1985 D.P. entrava nel consiglio di amministrazione formato dalla sig.a V.M., presidente, C. vice-presidente, e dai consiglieri D. e M. Mentre B. vi faceva ingresso a far data dal 29.6.1987, per sostituire il consigliere M. I due imputati cessavano il loro incarico rispettivamente nel 1991 (D.P.) e nel 1994 (B.).

Così ricostruita la struttura societaria e le cariche ricoperte dai prevenuti, il giudice di prime cure offriva una descrizione dell'utilizzo e delle finalità commerciali dell'amianto, soffermandosi poi sulla legislazione in materia. In particolare, dava conto del recepimento di alcune direttive

comunitarie e dell'adozione, oltre che di alcuni decreti in materia di protezione dei lavoratori (D.P.R. n. 303/56; D.lgs. n. 277/91), della legge 27 marzo 1991 n. 257. Con essa il legislatore italiano vietava in modo tassativo ogni attività di *“commercializzazione, importazione, esportazione e produzione di amianto o prodotti contenenti amianto”*.

Ciò posto, passava ad analizzare il ciclo di lavorazione dell'amianto presso lo stabilimento di Broni, oltre che delle condizioni in cui i dipendenti si trovavano ad operare presso il sito produttivo. Tale ciclo di lavorazione si articolava in tre distinte fasi: la preparazione della miscela di cemento amianto; la formazione dei manufatti e, infine, la stagionatura e il fissaggio dei prodotti finiti.

L'amianto giungeva allo stabilimento direttamente su vagoni ferroviari o con autotreni e, fino agli anni '70, era contenuto in sacchi di juta. Lo scarico del materiale avveniva *“in capannoni chiusi e privi di sistemi di ventilazione e aspirazione; l'amianto veniva accatastato a mano con una grande dispersione delle polveri derivante dalla movimentazione dei sacchi che, se non già rotti durante il viaggio, spesso si rompevano durante tali operazioni”* (pag. 8 sent.). Solo a partire dal 1980 l'apertura dei sacchi veniva effettuata mediante dispositivi automatici con successivo convogliamento dell'amianto nelle molazze, ove gli operai, muniti di attrezzi simili a forconi, si occupavano della sua frantumazione in modo grossolano.

Nello stesso reparto in cui giungeva la materia prima, gli operai provvedevano altresì al carico dei prodotti finiti mediante l'utilizzo di muletti, che contribuivano a sollevare ulteriormente le polveri di fibrocemento presenti in quantità sui pavimenti. Il giudice rilevava come *“gli operai addetti al reparto spedizioni erano sforniti di mascherine ritenute non necessarie dall'azienda”* (pag. 9 sent.)

Dopo la molazzatura del materiale – che, sino a quello stadio di produzione, non veniva mai trattato a umido, con conseguente liberazione di una notevole quantità di polveri –, avveniva il passaggio a dei silos esterni, affinché si potesse passare alla fase di miscelazione con cemento e acqua. Il giudice di prime cure faceva notare che *“i passaggi dell'amianto dalla molazza ai silos e dai silos alle macchine di produzione e poi ai nastri trasportatori sui quali si formavano le lastre, avvenivano attraverso tubazioni pneumatiche esterne allo stabilimento che spesso causavano copiose perdite di materiale o si ostruivano cosicché gli operai manutentori dovevano intervenire effettuando operazioni di pulizia mediante compressori che agivano sulle incrostazioni disperdendole all'esterno; i medesimi interventi venivano svolti sempre manualmente sui filtri di espulsione o, ancora, sui tetti dello stabilimento, sui quali si accumulavano le polveri provenienti da detti filtri”* (pag. 9-10 sent.). Seguiva quindi la fase di fabbricazione dei prodotti.

Il GUP aggiungeva che nel reparto deputato alla produzione dei c.d. pezzi speciali si registrava il

maggior coefficiente di polverosità, poiché le operazioni di tornitura venivano sempre effettuate a secco, con conseguente liberazione di una notevole quantità di polveri. Inoltre, sempre secondo la ricostruzione offerta dal GUP, in tale reparto non erano stati installati impianti di aspirazione dell'intera area, ma solo dispositivi in prossimità delle postazioni per la tornitura, in grado di aspirare solo una piccola parte dei materiali.

Quanto agli accorgimenti in concreto adottati dall'azienda, il giudice, in uno con quanto affermato dal consulente del pubblico ministero, dava atto dell'adozione di misure di sicurezza migliorative già a partire dalla metà degli anni '80. Si trattava di sistemi automatizzati di contenimento delle polveri con aspirazione attiva, fra i più all'avanguardia in quel periodo.

Il GUP, dando conto di quanto affermato dal consulente delle difese, prof. Cecchetti, rilevava che in tal modo l'operatore avrebbe dovuto solo deporre su di un nastro trasportatore i sacchi di amianto ancora chiusi con l'uso di una ventosa servocomandata, così come le operazioni di tornitura e di fissaggio sarebbero state realizzate mediante ventose formatrici e, soprattutto, trattate a umido mediante un getto d'acqua.

Sempre secondo il prof. Cecchetti, di cui la sentenza riportava le conclusioni, l'azione della Fibronit per prevenire danni alla salute dei propri dipendenti si era orientata verso tre diversi temi: da un lato, *"l'informazione e la partecipazione del sindacato e dei lavoratori"*, mediante lettere inviate agli operai e coinvolgimento delle realtà sindacali nelle scelte delle strutture pubbliche deputate ai controlli ambientali, oltre che, ovviamente, alle informazioni ai lavoratori per tutto quello che atteneva al corretto uso dei dispositivi di protezione personale; dall'altro, continui *"monitoraggi ambientali e dotazioni ed uso di dispositivi di protezioni personali, quali maschere"*. Infine, attraverso una *"implementazione impiantistica per ridurre alla fonte la possibilità di dispersione delle fibre e sostituzione dell'amianto per produrre manufatti con fibre sostitutive"*.

Delle migliorie apportate ai sistemi di produzione, invero, davano atto anche le perizie redatte su incarico del giudice del lavoro di Voghera nelle diverse controversie promosse dai dipendenti della Fibronit per il risarcimento del danno biologico da malattia professionale. Emergeva infatti che, sebbene la ditta avesse commesso alcune inadempienze e ritardi nell'adozione delle misure preventive necessarie, si era comunque riscontrato un miglioramento alla fine degli anni '70, grazie all'adozione del nuovo sistema automatizzato.

Pur a fronte di tali assunti difensivi, il giudice di prime cure sosteneva che dal quadro probatorio era emerso che *"l'azienda fosse affetta da gravissime carenze strutturali ed organizzative"* (pag. 15). In

particolare, i dati che erano emersi costantemente dalla mole di dichiarazioni degli operai erano risultati essere, da una parte, l'ingente presenza di polveri di amianto, alla cui esposizione gli operai erano fra l'altro soggetti a causa della promiscuità dei locali e della totale assenza di qualsiasi forma di isolamento fra essi; dall'altra, la totale assenza di informazione ai lavoratori da parte della ditta circa i rischi specifici derivanti dall'inalazione di amianto e la non obbligatorietà nell'uso delle mascherine – peraltro ritenute non idonee all'uso poiché esse si inumidivano a causa del sudore e si intasavano col pulviscolo presente nell'aria.

Il giudice sintetizzava nel modo che segue tali carenze strutturali:

“1) formazione e informazione erano del tutto assenti, mancavano corsi, incontri e materiale di aggiornamento sulla sicurezza e sui pericoli derivanti dall'amianto;

2) le visite periodiche erano molto generiche, routinarie e senza alcun approfondimento sulla vita lavorativa e in pratica si limitano ad un controllo annuale mediante rx al torace;

3) grave mancanza di informazioni sulla pericolosità dell'amianto, difetto di formazione sulle procedure, i pericoli e le cautele necessarie;

4) Alcune fasi del ciclo produttivo particolarmente pericolose, in particolare l'arrivo e lo scarico dei sacchi di amianto, la gestione degli stessi nonché le frequenti interruzioni ed aggiustamenti durante tutto il processo produttivo in occasione dei quali si aveva diffusione incontrollata di polveri;

5) Gli aspiratori – installati solo in epoca recente – erano collocati in modo generico e non indirizzati verso le zone di maggior diffusione di polveri, né riguardavano l'intero stabilimento, ma erano collocati soltanto sulla macchina operatrice;

6) Vi era una costante presenza di polveri in tutti i reparti che stagnava sia all'interno che nelle aree aziendali esterne; i macchinari e i reparti necessitavano di pulitura settimanale per eliminare i residui di polveri e sedimenti, ma la pulizia veniva effettuata senza alcuna cura particolare, ma con strumenti artigianali;

7) I d.p.i. (mascherine) seppur a disposizione non erano imposte dall'azienda, ma rimesse alla libera scelta del lavoratore;

8) Nessuna disposizione era stata data in merito alla pulitura e detersione di tute e del vestiario da lavoro” (pag. 17).

Il giudicante riconosceva come grave ed inescusabile il deficit informativo dei dipendenti, atteso che si trattava di azienda produttrice di manufatti in cemento amianto, e *“non di azienda in cui l'utilizzo di tale materiale poteva considerarsi rischio secondario rispetto alle lavorazioni principali”*.

Passato in rassegna un notevole numero di dichiarazioni degli operai impiegati presso lo stabilimento, il Tribunale affrontava la questione dell'inquinamento ambientale, in particolar modo soffermandosi sul fenomeno dei c.d. "Fall Out".

Con tale termine si intendeva far riferimento a *"due vere e proprie eruzioni di un enorme quantitativo di polveri dai camini dello stabilimento con conseguente formazione di ingenti depositi di materiali incrostanti a matrice amiantifera"*. Si dava quindi atto di due episodi di eccezionale gravità, registratisi il 21.3.1988 e il 6.3.1990, a seguito di un'avaria al trituratore sacchi, che avevano causato una fuoriuscita di polvere talmente grande da interessare anche i terreni limitrofi allo stabilimento *"con la contaminazione di un'area vasta complessivamente circa 20.000 mq"* (pag. 27). Oltre ai *Fall Out*, altri fattori avevano contribuito, secondo il giudice, all'inquinamento delle aree circostanti. Fra questi, la dispersione dell'amianto già nella fase di scarico, poiché i sacchi in cui esso era contenuto arrivavano in molti casi già rotti sui vagoni ferroviari; l'assenza di filtri nei sistemi di aspirazione, che finivano per scaricare nell'ambiente esterno le polveri; la continua rottura delle tubature di trasporto dell'amianto esterne ai capannoni di produzione, che, secondo alcuni operai, causava la fuoriuscita di un quantitativo così elevato di polvere *"da depositarsi nei terreni confinanti e sulla vicina ferrovia"* (pag. 28).

In relazione, invece, alla pulizia degli indumenti da lavoro degli operai, tutte le dichiarazioni acquisite dai familiari e/o conviventi degli impiegati erano unanimi nell'affermare che essa avveniva direttamente a casa, in tal modo costituendo uno dei maggiori veicoli di polverosità dell'amianto dall'interno all'esterno della fabbrica, provocando peraltro l'esposizione di detti familiari e/o conviventi dei lavoratori dello stabilimento. Nessuna indicazione-direttiva della ditta, affermavano gli operai, era mai stata data loro circa il lavaggio delle tute da lavoro.

Altro veicolo per la diffusione all'esterno di polveri di amianto era poi dato dallo smaltimento incontrollato di residui di lavorazione, sia solidi che liquidi, che venivano immessi nell'ambiente *"per il riempimento di terreni"* ovvero ceduti ai lavoratori o a privati *"per la pavimentazione di cortili, aie e strade"* (pag. 29). Proprio su questo punto il giudicante evidenziava un documento da cui traeva la prova della consapevolezza dell'azienda in ordine alle tematiche della pericolosità dell'amianto e dei rischi connessi alla sua dispersione nell'ambiente, ossia una lettera, datata 5.8.1975 contrassegnata come "corrispondenza interna". Tale documento *"conteneva il modello della clausola di esonero da sottoporre alle varie imprese con cui dette ditte attestavano di essere state rese edotte 'che i rifiuti di prodotti in cementoamianto alla ns. ditta prelevati presso il vs stabilimento contengono amianto in fibra e quindi che le polveri provenienti da tali rifiuti possono essere nocive', cosicché 'si assumevano' la responsabilità della gestione di tali rifiuti, esonerando*

la Fibronit, con ciò cautelandosi dalle conseguenze derivanti dalla impropria gestione di rifiuti altamente pericolosi” (pag. 31).

Il quadro delle carenze strutturali aziendali in termini di sicurezza e prevenzione dei rischi risultava, secondo il giudice, solo apparentemente contraddetto dalle risultanze dei rilievi chimici-ambientali effettuati negli anni dagli enti incaricati: relazioni tecniche dalle quali risultava che i valori di concentrazione di fibre erano al di sotto dei valori limite, salvo alcuni reparti – come quello di tornitura – dove si registravano valori superiori alla norma.

Tali accertamenti non erano invero idonei a contrastare le risultanze delle consulenze tecniche sui deficit aziendali, in considerazione del numero limitato di campionamenti; della loro scarsa rappresentatività (poiché facevano riferimento solo ad alcuni reparti) e, non secondariamente, del fatto che essi venivano effettuati previo specifico avviso che l’azienda sanitaria forniva alla Fibronit, così attivando operazioni di pulizia straordinaria – peraltro confermate da alcuni dipendenti in sede di loro audizione – pochissimi giorni prima dei controlli. Svaniva così l’effetto sorpresa dei campionamenti e si alteravano di fatto i risultati delle analisi.

Seguiva una panoramica sulle conoscenze scientifiche in materia di conseguenze da esposizione all’amianto – e segnatamente sull’insorgenza di patologie asbesto correlate, quali asbestosi, neoplasie, tumori polmonari e mesoteliomi maligni -, arricchita da copiosa letteratura scientifica sul tema, con cui il giudice di prime cure si confrontava.

Si soffermava poi sulle indagini epidemiologiche condotte su 1.502 soggetti che avevano lavorato presso lo stabilimento Fibronit dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1993, riportando come: *“dei 1502 soggetti esaminati risultavano ancora in vita 761 lavoratori e, mentre l’analisi dei casi di mortalità per tutte le cause era risultata inferiore all’atteso, anche per il cd. ‘effetto del lavoratore sano’ (atteso che i dipendenti venivano assunti anche tenendo conto delle loro migliori condizioni fisiche), la mortalità per neoplasie dell’apparato respiratorio risultava 138, mentre appariva dirimente il dato della mortalità per tumore della pleura (mesotelioma): l’RSM (Rapporto Standardizzato di Mortalità) era pari a 1903, vale a dire 19 volte superiore alla media regionale, mentre per il tumore al polmone l’RSM era pari a 111 e per il tumore del peritoneo a 798,4”;* *“gli esperti concludevano constatando che nel periodo 1994-2003, invece, l’incidenza di mesoteliomi nel territorio del comune di Broni risultava ben 25 volte superiore all’atteso”.*

Così effettuata la disamina delle condizioni di lavoro dei dipendenti del sito produttivo, il GUP procedeva a ricostruire il nesso di causalità fra le condotte doverose omesse e i vari eventi lesivi. Nel far ciò richiama la nota sentenza Franzese (SS. UU. 11 settembre 2002, n. 30328), che *“ha ribadito la validità della teoria condizionalistica e la piena applicazione di tale ‘paradigma*

causale' anche all'omissione, costituendo 'causa penalmente rilevante...la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria – conditio sine qua non – nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato', da verificare alla luce del ricorso al 'giudizio controfattuale' (pag. 50). Le Sezioni Unite, più in dettaglio, osservando che "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento", pervenivano a tale conclusione: "la certezza processuale può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è consentito 'dedurre automaticamente e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge – la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità' perché è inadeguato esprimere il 'grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici, mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi'", così condividendo quell'orientamento giurisprudenziale che fa ricorso alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento.

In altre parole, dunque, secondo la Corte nella sua più autorevole composizione, il ragionamento giudiziale deve ritenersi razionalmente credibile quando sia in grado, all'esito del ragionamento probatorio, *"di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva"* (pag. 51).

Facendo dunque applicazione di tali massime, il giudicante riteneva che in tema di esposizione ad amianto doveva applicarsi la teoria della c.d. *"dose-risposta"*, secondo cui l'esposizione alle polveri di amianto sarebbe inversamente proporzionale al periodo di latenza della malattia.

Pertanto, pur non potendo stabilire il momento esatto dell'insorgenza della malattia tumorale, a detta del primo giudice era sufficiente che *"la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale avesse prodotto un aggravamento della malattia o ne avesse ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte,*

riducendo la durata della vita". Riteneva allora che gli imputati, rivestendo la carica di consiglieri di amministrazione, avessero positivamente condizionato l'evoluzione delle malattie dei lavoratori, dei loro familiari e dei residenti del Comune di Broni, omettendo le condotte doverose.

Così motivava letteralmente il GUP: *"si ritiene in definitiva con alto grado di credibilità razionale che i comportamenti commissivi ed omissivi del datore di lavoro identificato, nel caso concreto, nei consiglieri d'amministrazione D.P.C. e B.G. comportamenti costituiti da un lato dall'esposizione alle polveri nocive, dall'altro dall'omissione di cautele, dall'omissione d'informazione, dall'omissione di adeguato controllo sanitario, dall'omesso allontanamento dal luogo di lavoro, etc., abbiano avuto efficacia condizionante sull'accelerazione dello sviluppo delle patologie accertate, ponendosi in tal modo in rapporto causale con l'evento. (...) Emerge la sussistenza di un rapporto esponenziale tra dose di amianto assunta e risposta asbestosica cosicché, aumentando la dose di fibre, non solo è maggiore l'incidenza della malattia fibrotica che deriva dall'esposizione, ma è altresì minore la durata di latenza ovvero della malattia manifesta, con conseguente anticipazione della morte. Il meccanismo di aggravamento concretamente si determina attraverso la realizzazione di sempre nuove sedi di fibrosi asbestosica in ambiti polmonari ancora indenni o in ambiti polmonari già interessati dalla fibrosi così rendendola più serrata, quindi più grave, e determinando conseguenze dirette respiratorie ed, indirette, cardiache".* Concludeva pertanto affermando che *"laddove i lavoratori ammalati fossero stati allontanati dal luogo di lavoro, qualora fosse stato modificato l'impianto produttivo, qualora fossero stati predisposti strumenti di protezione personale adeguati in ambiente salubre, qualora fossero stati adottati presidi atti a evitare la forte dispersione delle polveri all'esterno dello stabilimento, la malattia di ciascuna vittima, pur proseguendo la patologia il proprio decorso, non avrebbe subito l'influenza esponenziale derivante dall'assunzione di nuove dosi d'amianto, idonea ad incidere sull'andamento, e, soprattutto, sul quando dell'evento, per l'accertato effetto acceleratore sulla variabile tempo: deve pertanto ritenersi dotato di elevata credibilità razionale, in assenza di cause alternative, un giudizio positivo (sotto il profilo della "certezza processuale") sull'esistenza del nesso di causalità tra le condotte e omissioni degli imputati e gli eventi contestati".*

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il GUP, ritenuto che, attraverso l'omessa adozione di adeguate misure di protezione atte a salvaguardare i lavoratori nonché tutti i cittadini esposti alle polveri d'amianto, gli imputati avevano cagionato sia l'abbreviazione del periodo di latenza delle patologie asbesto-correlate che un disastro ambientale, osservava come costoro fossero responsabili delle condotte loro ascritte a titolo di colpa, e non di dolo, e che dunque i delitti loro ascritti

dovevano essere ricondotti alle corrispondenti condotte colpose.

La mancata adozione di misure idonee ad impedire gli eventi lesivi era ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro, inteso quale titolare di una posizione di garanzia che gli avrebbe imposto di attivarsi. Scrive infatti il giudice che *“sussiste in capo ai datori di lavoro che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati l'obbligo giuridico ai sensi dell'art. 4 DPR. N. 547/55 (oltre che dell'art. 4 DPR. N. 303/56) di: a) attuare le misure di sicurezza previste dal decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione nell'ambito degli ambienti di lavoro degli estratti delle norme del decreto o, nei casi in cui non sia possibil, l'affissione con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”* (pag. 54). Accanto a tale disposizione, il giudice citava l'art. 2087 c.c., ritenuto chiave di volta del sistema e norma di chiusura, secondo il quale *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, fermo restando che l'adozione di dette misure non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, restando a suo carico l'obbligo di attenersi alle comuni regole di prudenza, diligenza e accortezza proprie di tutte quelle attività implicanti un ampio margine di pericolo.

Orbene, premesso che nelle società di capitali (come la Fibronit), alla stregua di concorde giurisprudenza di legittimità, la figura del datore di lavoro deve essere identificata o con l'amministratore unico o con i singoli componenti del consiglio di amministrazione ovvero ancora con il singolo consigliere cui siano stati delegati compiti in materia di sicurezza e gestione dei rapporti di lavoro, il giudicante passava ad analizzare il ruolo ricoperto dai due imputati all'interno della società.

Evidenziava allora come D.P. e B. fossero, al tempo dei fatti posti in contestazione, componenti del consiglio di amministrazione, pur senza specifiche deleghe in materia di sicurezza: il primo svolgeva mansioni nell'area commerciale (vendita e promozione dei prodotti in fibrocemento), il secondo, dopo un'esperienza come direttore dello stabilimento di Bari fino al 1979, compiti di approvvigionamento e acquisto per tutte le società del gruppo. Proprio in virtù della qualifica da essi rivestita, nonché delle specifiche competenze possedute, il GUP riteneva che costoro fossero *“profondamente a conoscenza delle problematiche connesse al processo produttivo dell'azienda in quanto entrambi erano dei tecnici, prima ancora che amministratori (...), come entrambi erano a conoscenza, o avrebbero dovuto esserlo, del carattere nocivo dell'esposizione*

all'amianto" (pag. 58).

Individuata la fonte giuridica dell'obbligo di attivarsi anche nell'art. 2392 c.c. e richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, come ricordato *supra*, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di una delega di gestione, il giudice osservava che le carenze in materia di sicurezza investivano certamente *"compiti e decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il c.d.a. ed, in ogni caso, obblighi di sorveglianza e denuncia gravanti su ciascuno dei suoi componenti"* e quindi che gli interventi auspicabili erano di una tale portata che solo il consiglio di amministrazione avrebbe potuto adottarli.

Ritenuto fuorviante e indimostrato il rilievo delle difese circa l'insussistenza di poteri di straordinaria amministrazione in capo al *board*, stante la lettera dell'art. 21 dello Statuto, poiché la Fibronit non aveva un amministratore unico, ma un Presidente del consiglio di amministrazione, il GUP si soffermava più analiticamente sui profili di responsabilità dei due imputati, scrivendo che: *"né B. né D.P. hanno svolto diligentemente l'attività di vigilanza loro assegnata, pur essendo a conoscenza non solo dei rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto, ma di quelli già verificatisi nello stabilimento di Bari. Dagli atti è emersa l'omessa adozione di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto in violazione specifica alle disposizioni di cui agli artt. 17 DPR N. 530/27; 5 l.n. 455/43 e 4 DPR N. 547/55; l'omessa fornitura prima e l'omesso controllo poi sull'effettivo impiego delle maschere (inidonee e insufficienti) fornite; infine, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario. (...) l'insieme delle condotte e delle omissioni ascrivibili risulta contraria sia a specifici precetti di agire, cioè a norme cautelari finalizzate a prevenire eventi prevedibili ed evitabili attraverso il rispetto delle regole invocate, sia a norme generiche di condotta derivanti da comune esperienza che impongono la diligenza "del buon padre di famiglia". Da quanto precede consegue che in capo ai due imputati non possa ravvisarsi l'elemento soggettivo del dolo, bensì quello della colpa, sotto il profilo della colpa specifica già indicata e delle colpa generica consistita nel non aver adottato ogni misura tecnica conosciuta e necessaria ad impedire lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto, pur essendo prevedibile che da tale mancata adozione potesse derivare un danno alla salute dei lavoratori"* (pag. 59).

Inoltre, rispondendo all'osservazione delle difese circa un ruolo meramente passivo svolto dai due consiglieri di amministrazione – cooptati nel c.d.a. senza alcun effettivo ruolo -, il giudice affermava che *"laddove gli imputati non avessero effettivamente condiviso l'operato del c.d.a.*

avrebbero avuto gli strumenti per manifestare il proprio dissenso, anche mediante le dimissioni” (pag. 60).

Alla luce delle argomentazioni svolte, concludeva pertanto per la riqualificazione del reato di disastro in termini di fattispecie colposa, affermando la penale responsabilità dei due prevenuti.

Sempre con riguardo all'elemento soggettivo, il giudice si soffermava in seguito sul delitto di cui al capo B) di imputazione, relativo all'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Ricordato che la fattispecie prevede, ai fini della sua integrazione, il dolo, che si sostanzia nella coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumità, il giudice aggiungeva che, per affermare la responsabilità degli imputati, sarebbe stato necessario dimostrare che costoro non solo si erano rappresentati, ma avevano anche voluto omettere le cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sul punto riteneva quindi che *“nel procedimento non è stata fornita alcuna prova al riguardo; nei confronti degli imputati si formula un'ipotesi di negligenza, essendo stata la condotta dei medesimi verosimilmente determinata dalla convinzione (colpevole, ma non dolosa) dell'esclusione della propria competenza in materia e della sottovalutazione degli elementi concreti che consentivano di prevedere il possibile effetto disastro della diffusione dell'amianto. È pertanto corretto affermare che si tratta di condotta negligente, e quindi colposa, ma non idonea a configurare, pur essendo cosciente e volontaria, un'ipotesi di volontaria omissione consapevole del rischio oncogenico dell'esposizione”*. Non essendo dalla legge prevista la corrispondente ipotesi colposa e non essendo il reato di cui all'art. 437 c.p. ricompreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p., il giudice concludeva per l'assoluzione degli imputati, per mancanza dell'elemento soggettivo, con la formula *“perché il fatto non costituisce reato”* (*rectius* il fatto non è previsto dalla legge come reato).

Seguiva poi una lunga disamina dei casi di omicidio colposo attribuiti ai due imputati. Il giudice prendeva in considerazione solo l'arco temporale in cui i due imputati avevano ricoperto il ruolo di consiglieri di amministrazione, con esclusione dei casi in cui gli eventi si erano verificati prima di tale periodo ovvero dei casi in cui risultava palese che l'esposizione all'amianto era terminata in epoca antecedente. Riportata dunque in maniera sintetica la vicenda clinica di ciascuna delle vittime, con riguardo al tipo di patologia contratta, all'esclusione di fattori di influenza alternativi e al nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto e il decesso, differenziava le varie fattispecie a seconda che si fosse trattato di esposizione professionale, domestica o residenziale.

Il GUP, sulla base dell'*iter* argomentativo e logico seguito, perveniva all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai casi di omicidio rispetto ai quali non era intervenuta la prescrizione. Assolveva, invece, gli imputati in relazione ai decessi di

e perché non era stata raggiunta la prova del nesso di causalità.

Ritenuta non applicabile la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., passava alla commisurazione della pena, tenendo conto delle due aggravanti contestate (art. 61, n.3; art. 589 c.2 c.p.) stabilendo che: *“alla luce dei criteri di cui all’art. 133 e della gravità del pericolo cagionato e dei danni provocati, ritenuta l’insussistenza di specifiche ragioni, diverse dall’incensuratezza, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche avuto riguardo al grado della colpa ed alle drammatiche conseguenze delle condotte criminose, pena congrua per ciascun imputato risulta la pena finale di anni 4 di reclusione così determinata: pena base per i reati di cui all’art. 589 commi I,II, e IV c.p. anni 2 di reclusione; aumentata ad anni 2 mesi 6 di reclusione a norma dell’art.61 n. 3) c.p., aumentata ad anni 4 ex art. 589 ultimo comma c.p.; pena per il reato ex art. 434 e 449 c.p.: anni 1 mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 61 n. 3) c.p. ad anni 2 di reclusione; quindi complessivamente la pena di anni 6 di reclusione per ciascun imputato, ridotta di un terzo per la scelta del rito ad anni 4 di reclusione, condanna a cui segue per legge il pagamento delle spese processuali, nonché l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 29 c.p.”.*

Quanto alle statuizioni civili, premesso che dalle risultanze probatorie in atti emergeva con chiarezza che la condotta illecita degli imputati aveva direttamente danneggiato il diritto soggettivo delle persone offese, nonché degli eredi dei deceduti, alla salute e alla vita dei rispettivi congiunti, così cagionando loro danni sia morali che biologici, oltre al pregiudizio arrecato al diritto soggettivo alla salubrità dell’ambiente e alla personalità degli enti territoriali ed esponenziali, demandava al giudice civile il compito di accertare la effettiva entità del danno causalmente legato al fatto illecito subito da ciascuna parte civile, riconoscendo provvisoriamente di importo differente - € 10.000,00 o € 20.000,00 - (vd. dispositivo) alle sole parti affette da asbestosi e agli eredi delle vittime decedute per mesotelioma, *“lasciando che le altre posizioni e patologie (quali il tumore polmonare e le placche pleuriche) siano debitamente vagliate dal giudice civile”.* Li condannava infine al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili nella misura indicata nel dispositivo e indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

GLI ATTI DI APPELLO

L’APPELLO DI B.G.

Con un corposo atto di appello la difesa di B.G. ha impugnato la sentenza sotto tre profili: la sussistenza della posizione di garanzia attribuita all’imputato, le mutate – e migliorate -

condizioni della produzione del lavoro e ambientali nel momento in cui B. assunse la carica di consigliere nel Cda di Fibronit, la diversa qualificazione giuridica dei fatti attribuiti all'imputato anche ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.

L'appello, dopo aver ricostruito dettagliatamente le vicende societarie del Gruppo Holding Fibronit, che controllava la Fibronit spa (poi srl) – per come anche ricostruite dalle indagini della G di F – spiega come alla data dell' 1.9.1981 l'assemblea dei soci avesse conferito tutti i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente (V.M.) al vice-presidente (C.G.) e agli amministratori delegati S. e C. , mentre i poteri di straordinaria amministrazione erano attribuiti al Presidente. Ne conseguiva, nella ricostruzione difensiva, che il *board* decisionale coincideva con i soci e proprietari della società. Società nella quale il cda aveva delegato poteri oltre che ai predetti soggetti, al dott. V. , direttore amministrativo e finanziario della Finanziaria Fibronit spa e al Rag. A. , cassiere della medesima finanziaria.

Direttore dello stabilimento di Broni era stato invece nominato l'Ing. M.L. .

B. non era mai entrato a far parte di tale nucleo decisionale ma aveva sempre svolto le funzioni di responsabile dell'Ufficio acquisti prima e del servizio vendite immobiliari poi. Nel cda non aveva mai avuto poteri di firma.

Peraltro, mentre il cda della Finanziaria Fibronit spa aveva tutti i poteri, il cda della Fibronit srl non ne aveva alcuno in quanto erano stati tutti delegati. Ne conseguiva, a parere della difesa, che quel *board* decisionale deteneva ogni potere su tutte le società del gruppo e quindi anche sulla Fibronit srl.

Board decisionale che era sostanzialmente composto dai proprietari del gruppo.

Nessuna posizione di garanzia poteva quindi avere assunto B. , posizione invece facente capo al Presidente e al Vice presidente.

La difesa si sofferma ancora ad analizzare lo statuto della società Fibronit srl in cui, in caso di nomina di amministratore unico (o Presidente, come nel caso di specie), i poteri di straordinaria amministrazione erano attribuiti all'assemblea dei soci e come, quindi, mai fossero stati in capo a tutto il cda.

Situazione rimasta invariata sino al 1992, allorquando tutti i poteri erano stati concessi al Dott. G. , assistendosi solo al cambio delle persone fisiche alle cariche di vertice.

Risulterebbe poi documentalmente provato (v. verbale del cda del 10.10.1990) come i poteri e le responsabilità di B. fossero limitate alla vendita di immobili.

La difesa si sofferma ad illustrare quindi la progressione in carriera dell'imputato. Egli era stato assunto nel 1972 dalla "Cementifera italiana Fibronit spa" con le mansioni di assistente al direttore dello stabilimento di Bari, che produceva materiali di amianto/cemento. Nella metà del 1979 si era trasferito a Casale Monferrato dove, alle dipendenze della medesima società, aveva assunto la carica di direttore dell'ufficio acquisti e approvvigionamenti per tutte le società del gruppo. Funzione nella quale era rimasto fino all'atto delle dimissioni nel 1993.

Nell'ambito delle società facenti parte del gruppo erano stati nominati i cda, i cui membri erano stati scelti – o meglio cooptati - tra i dirigenti formanti le maestranze del gruppo, sia per ragioni di risparmio economico, sia per assicurare l'unitarietà della gestione societaria a chi la deteneva, vale a dire V. , C. , C. , S. .

B. , dipendente della Finanziaria Fibronit spa, in data 30.6.1990 era passato alle dipendenze della Fibronit srl e tale era rimasto fino alle dimissioni assommando, dall'inizio del 1989, anche l'incarico di seguire le vendite degli immobili del gruppo. Egli quindi non aveva mai avuto autonomia decisionale né competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, demandata ad altri, se non nel breve periodo in cui aveva lavorato presso lo stabilimento di Bari.

In ogni caso, anche nello svolgimento delle funzioni sue proprie, egli faceva capo a C. o C. difettando di significativi poteri decisionali.

La difesa passa poi ad analizzare i criteri alla stregua dei quali il GUP aveva ritenuto sussistente la posizione di garanzia di B. , sostanzialmente ancorata alla definizione normativa di "datore di lavoro" di cui agli artt. 4 del dpr 547/55, 4 e 21 del 303/56 e 2087 del cod. civ.

Osserva la difesa che, l'intervenuta abrogazione delle norme di cui ai dpr 547/55 e 303/56 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 81/2008, dovrebbe condurre a far riferimento solo a quest'ultimo compendio normativo per accertare la figura di datore di lavoro. Ricostruiti gli antecedenti legislativi, la difesa riconosce che la nozione di datore di lavoro può ritenersi espressione di due criteri fondamentali: quello **formale** legato al rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore e quello **sostanziale**, ancorato al principio di effettività già da tempo elaborato dalla giurisprudenza, che riconosce tale figura anche in capo a chi eserciti in concreto i poteri decisionali e di spesa.

Pari veste assume chi dirige una unità produttiva e sia munito di poteri decisionali e di spesa.

Così ricostruita la figura del datore di lavoro, l'atto di appello si spende a contestare la valenza diretta in ambito penale della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., (limitandola alla sfera civilistica) la cui operatività, pur considerandosi essa norma di chiusura, dovrebbe trovare

esplicazione in norme cautelari specifiche, dando luogo diversamente ad una forma di responsabilità oggettiva.

Tanto premesso, la difesa ribadisce come nessun ruolo di datore di lavoro potesse attribuirsi a B. e come egli fosse sostanzialmente privo di alcun effettivo e sostanziale potere di impedire gli eventi conseguenza delle omissioni indicate in imputazione.

Dallo stesso, comunque, non poteva neppure pretendersi che rassegnasse le dimissioni, pena la perdita del posto di lavoro alla soglia della pensione.

B. , da ultimo, doveva ritenersi esente da colpa in quanto riteneva giustificatamente che i vertici del gruppo avessero adottato tutte gli accorgimenti tecnici a disposizione della scienza in quel momento storico per migliorare le condizioni di lavoro e ambientali.

Con separato motivo la difesa chiedeva l'assoluzione del proprio assistito dal reato di cui agli artt. 424, 439 c.p.

Premesso che gli episodi verificatisi nel periodo di pertinenza di B. erano stati solo due: uno il 21 marzo 1988 e l'altro il 6 marzo 1990, sintomo di funzionalità e adeguata manutenzione degli impianti, il giudice non aveva adeguatamente considerato la condotta posta in essere dall'azienda per porre rimedio e queste dispersioni eccezionali di polveri. Nel primo caso in 48 ore era stato smontato e rimontato a Broni il tritatore automatico dei sacchi dismesso a Bari per sostituire quello danneggiatosi e immediatamente dopo la fine del montaggio era stata avviata una operazione di pulizia straordinaria per rimuovere tutto il materiale che si era disperso.

In ogni caso il reparto era stato immediatamente chiuso e l'accesso era stato limitato ad un solo lavoratore per turno per il tempo strettamente necessario a effettuare le cariche di alimentazione degli impianti. Operai che avevano dovuto rigorosamente indossare le tute anti polvere e le mascherine.

I controlli successivi avevano accertato l'efficacia delle misure adottate.

Allo stesso modo era stato immediatamente posto rimedio alle conseguenze del *fall out* del 1990, causato dalla rottura di un componente dell'impianto di pressurizzazione, utilizzato per la movimentazione automatica e in depressione dell'amianto umidificato per evitarne il contatto con gli operatori.

Peraltro il procedimento penale aperto all'epoca su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Voghera per violazione degli artt. 21 e 58 dpr 303/56 era stato archiviato in esito alla conclusione delle indagini preliminari difettando la prova che l'avaria del macchinario fosse riconducibile a profili di colpa ascrivibili all'azienda.

Anche in tal caso dunque nessuna posizione di garanzia poteva essere attribuita a B.

La difesa poi si sofferma, a dimostrazione della costante attenzione dei vertici dell'azienda alle problematiche connesse all'uso dell'amianto, su tutte le migliorie tecniche apportate al ciclo produttivo sulla scorta delle tecnologie più avanzate conosciute all'epoca, con particolare riferimento alla svolta attuata nel 1981 con l'installazione dell'impianto di lavorazione completamente automatizzato.

Condizioni di lavoro estremamente diverse rispetto a quelle degli anni 60/70.

La difesa passa poi ad analizzare gli addebiti relativi allo smaltimento dei rifiuti, precisando che nel periodo ascritto a B. (87-94) i contratti con la Ecodeco prevedevano l'integrale smaltimento secondo le procedure di legge e che non era più attuale quella prassi di utilizzo da parte dei lavoratori per scopi privati di scarti di lavorazione.

Ciò a dimostrazione, comunque, che non vi era consapevolezza da parte di nessuno (lavoratori compresi) della pericolosità dell'amianto se non come malattia professionale.

Peraltro la difesa aveva dimostrato attraverso le proprie produzioni documentali che i rifiuti erano sempre stati smaltiti attraverso ditte specializzate nel rispetto della normativa vigente all'epoca.

Passando più in dettaglio all'esame del reato di disastro innominato, la difesa, dopo aver contestato la possibilità che le stesse morti costituiscano l'evento di due diverse ipotesi di reato (434 c.p. e 589 c.p.), richiama le pronunce della Corte di cassazione 19.11.2014 – c.d. processo *Eternit* – e della Corte Costituzionale n. 327 del 2008, nonché i più recenti approdi dottrinali, con i quali viene data una nozione di "altro disastro" che non può attagliarsi alla concreta fattispecie in parola e non può coprire la figura del disastro ambientale del quale non era (all'epoca, in quanto con la legge 68/2015 è stato introdotto all'art. 452 quater c.p. proprio il reato di disastro ambientale, ndr) data descrizione normativa.

Ne deriva, a parere della difesa, l'assoluzione di B. perché il fatto non sussiste o con altre formule.

In subordine la difesa assume che, in ogni caso, il predetto reato, sia che lo si voglia qualificare come reato istantaneo, sia che lo si voglia qualificare come reato permanente, dovrebbe ritenersi ampiamente prescritto. La decorrenza del termine prescrizione, infatti, dovrebbe individuarsi, al più tardi, nella cessazione dell'attività di dispersione delle sostanze tossiche e, quindi, in concreto con la cessazione dell'attività produttiva.

Sul tema la difesa ha inserito nell'atto di impugnazione la sentenza del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell' 11.3.2013 su identica questione, confermata dalla Suprema Corte sez. 4 con sentenza del 28.5.2014.

La difesa passa quindi a sottoporre a vaglio critico la sentenza nella parte in cui attribuiva a B. la responsabilità per i decessi (di cui alle imputazioni di omicidio colposo) in ragione della condotta allo stesso addebitata, ritenuta causa efficiente dell'abbreviazione della vita dei lavoratori e, in genere, di coloro che erano venuti in contatto con la sostanza mortifera.

Ometteva il giudice di considerare come il periodo in cui B. aveva rivestito la carica di componente del Consiglio di amministrazione era quello in cui erano state attivate le più consistenti e innovative opere prevenzionali (che ricordava ancora una volta in dettaglio richiamando il contenuto dei 5000 documenti prodotti a tal fine) e come quindi tale periodo andasse completamente distinto da ciò che era accaduto negli anni 60/70.

A conforto dell'assunto, secondo cui le condizioni di lavoro erano conformi alle normative antinfortunistiche, stava la relazione della USSL n.79 di Pavia del 1987, dalla quale emergeva che in nessuna postazione lavorativa erano superati i valori del TLV, sia per il crisotilo (il cui uso era stato proprio allora dismesso in anticipo rispetto alle prescrizioni normative che fissavano la data al 1991) che per l'amosite. Anche nel corso del successivo sopralluogo, avvenuto a seguito del guasto del trituratore dei sacchi, i valori erano risultati eccessivi in quel solo reparto e, prosegue la difesa, vi si era subito posto rimedio come visto in altra parte dell'atto di appello.

Da ultimo, ancora la relazione 22.1.1999 della Asl di Pavia subentrata alla USSL precedente, dava atto che dal 1980 al 1999 non vi era mai stato un superamento dei valori di TLV, i quali, anzi, erano rimasti ampiamente sotto le soglie di tollerabilità. A questo avevano fatto eccezione solo i due episodi di *fall out* del 1988 e 1990.

Documentazione che il GUP aveva svaloriizzato limitandosi a definire gli accertamenti degli Enti pubblici "insufficienti e inadeguati", mentre aveva privilegiato alcuni documenti tratti da cause civili intentate da dipendenti per avere una maggior contribuzione INPS per l'avvenuta esposizione all'amianto, come tali non imparziali.

Se tali accertamenti amministrativi fossero stati pilotati e forzati le stesse maestranze lo avrebbero fatto presente, cosa che non era mai accaduta. Allo stesso modo il Giudice avrebbe dovuto, su tale sospetto, trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica dovendosi ipotizzare un concorso per omissione degli stessi funzionari della USSL.

Quanto alle polveri, la cui presenza era lamentata indistintamente dai cittadini, la difesa afferma come si trattava assai più probabilmente di polveri di cemento provenienti dalla Italcementi spa – che ancora prosegue la propria attività – piuttosto che dalla confinante Fibronit srl.

Dalla pag. 114 in avanti (cui per brevità si rimanda) la difesa passa ad esaminare la normativa che si era succeduta nel tempo con riferimento all'amianto deducendone la difficoltà "quantomeno con riferimento al mesotelioma, rispetto alla possibilità di sostenere (e dimostrare) che l'adozione delle misure di prevenzione (omesse dal datore di lavoro) – riducendo il livello della polverosità nell'ambiente di lavoro oltre una certa soglia – avrebbe impedito, con certezza o elevata probabilità, l'insorgenza della patologia" (pag. 125 atto di appello).

Anche i limiti di tollerabilità dell'esposizione dei lavoratori all'amianto – passati dalle 180 fibre /cc del 1946 alle 0,2 fibre /cc del 1993 – dimostrerebbero una grande incertezza scientifica in materia e una progressiva evoluzione delle conoscenze senza che mai, tuttavia, se non nel 1993, l'amianto fosse bandito dalle produzioni industriali nei principali Stati industrializzati, ma assistendosi solo ad una sua regolamentazione nell'ambito di limiti di "polverosità" ritenuti accettabili.

In tale quadro, a parere della difesa, ancora una volta, non potrebbe affermarsi che l'adozione delle doverose misure di prevenzione sarebbe stata idonea ad evitare l'insorgere della patologia soprattutto con riferimento al mesotelioma, per la cui genesi sarebbe sufficiente anche una ridotta esposizione all'amianto.

La difesa procede quindi a veicolare gli argomenti sopra esposti nell'ambito dei profili di colpa ascritti agli imputati, con argomenti che pare opportuno riportare testualmente (pag. 129 e seguenti):

"Passando ora all'esame della colpa alla luce dello sviluppo normativo e delle conoscenze mediche, possiamo affermare.

La diligenza richiesta al datore di lavoro in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori non viene, perciò, commisurata alle più avanzate conoscenze tecniche e scientifiche, ivi incluse quelle in via di affermazione "*nella comunità scientifica internazionale*", coincidendo piuttosto con la diligenza esigibile dall'imprenditore medio operante nello stesso settore, il quale avrà, quindi, l'esclusivo obbligo di conformarsi agli standard tecnici di sicurezza invalsi in un determinato periodo nel settore medesimo.



L'obbligo del datore di lavoro di proteggere la sicurezza dei lavoratori deve, di conseguenza, anche in materia di amianto, essere parametrato agli standard tecnici di sicurezza invalsi nel settore nel periodo considerato.

La decisione n. 364 del 24/03/1988 della Corte Costituzionale mostra inequivocabilmente che il pretenzioso criterio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile è solo un mezzo dialettico per giustificare una affermazione sul piano meramente obiettivo della responsabilità del datore di lavoro, svincolata da qualsiasi determinatezza e requisito di tipicità.

Anche sotto il profilo qui considerato, pertanto, mantiene rilievo la progressione cronologica delle conoscenze comuni, cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, con la conseguenza che l'interprete dovrà verificare *"quanto di meglio è stato fatto dalle aziende che operano nello stesso settore e giudicare in relazione ai risultati di questa indagine e non ad avveniristiche innovazioni, mai di fatto attuate e rimaste nel limbo della teoria o della sperimentazione"*.

La correttezza dei rilievi svolti pare suffragata anche dalle disposizioni introdotte con il recente D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, recante *"attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento"* mediante il quale il legislatore ha precisato che le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare vanno individuate con riferimento alle *"tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano praticamente in ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli"*.

Secondo la migliore Dottrina e Giurisprudenza, è preferibile l'adozione di questa seconda figura, più conforme a giustizia, logica e civiltà giuridica. In caso contrario, si verrebbe ad applicare una sanzione penale anche al di fuori di qualsiasi giudizio di riprovevolezza relativamente all'atteggiamento psicologico dell'agente.

Dopo aver puntualizzato i limiti di operatività degli standard di diligenza rilevanti sotto il profilo oggettivo ai fini della responsabilità colposa penale da amianto, occorre passare a considerare i profili più squisitamente soggettivi.

La questione che, in proposito, si pone è quella relativa alla individuazione del modello di agente, alla stregua del quale deve essere valutato il nesso psicologico.

Sorge, in particolare, il problema se il modello di agente debba essere quello di un osservatore attento e consapevole della evoluzione del pensiero scientifico sui sistemi di sicurezza e sulle conseguenze dannose di determinati materiali, ovvero quello dell'operatore medio, che, secondo le conoscenze comunemente diffuse si adegua agli standard di sicurezza comunemente adottati.

Nel caso dell'amianto, va sottolineato che gli standard comuni di comportamento hanno avuto dei precisi riferimenti oggettivi. Questi sono costituiti dai cd. TLV, che organizzazioni operanti a livello internazionale sono andate individuando nel tempo. Con l'espressione TLV (Threshold Limit Values) si intendono i valori limite massimi o medi di esposizione professionale ad agenti nocivi previsti normativamente o da istituzioni scientifiche, al di sotto dei quali non vi dovrebbe essere rischio statistico significativo di contrazione di una determinata malattia.

I TLV sono stati indicati per la prima volta dalla America Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) con riguardo alla esposizione alle sostanze inquinanti.

La rilevanza riconosciuta ai TLV rifletteva l'esigenza di individuare *"un riferimento normativo preciso e scientificamente valido"* che divenisse *"il momento di riferimento di tutta la scienza della prevenzione, degli imprenditori che esercitavano una attività di controllo dei propri ambienti di lavoro, del sindacato che ne chiedeva il rispetto"*.

Ed infatti, con l' art. 31 del D.Lgs. 277/91 il legislatore, preso atto di tale esigenza, ha cristallizzato i valori limite di esposizione alla polvere di amianto, individuandoli *"su un periodo di riferimento di otto ore" in "0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo, 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà"*.

La giurisprudenza tende a svalutare il valore dei TLV, affermando che il contenuto dell'art. 2087 cod. civ. e dell'art. 21 del D.P.R. 303/1956 ed il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile avrebbero dovuto imporre di andare ben oltre quei limiti.

Pertanto, sintetizzando tutti gli argomenti innanzi esposti in ordine alla mansione effettiva dell'imputato (ed all'assenza di una posizione di garanzia) e comunque ai ridotti poteri dato lo stato di soppressione e la comunione (così nel testo, recte convinzione, nde) che lo stabilimento di Broni come automatizzato non fosse più pericoloso, alla conoscenza (per gli acquisti effettuati) dell'adozione di tutte le misure di prevenzione (dalle mascherine alle tute, dalle visite alle docce e locali asettici, dal filtro assoluto all'aspirazione in ogni macchina, ecc..) e dalla conoscenza delle conferme pervenute dalla USSL e dagli organi competenti circa la rispondenza dei valori alla legge e alle normative, pare senz'altro escludibile ogni forma di colpa, sia propria che impropria, a carico dell'imputato, che per tale ragione andrà mandato assolto con la formula di legge ritenuta più adeguata".

Il successivo esame del nesso di causalità porta la difesa a ripercorrere gli arresti della nota sentenza "Franzese", sulla cui base anche il GUP si era mosso nell'accogliere la tesi della *"dose risposta"* alla luce delle due consulenze epidemiologiche disposte dal P.M., senza tuttavia, a parere della

difesa, considerare adeguatamente studi ed approfondimenti medici di altrettanta consistenza. Studi che affermano che non vi sarebbe certezza scientifica della tesi della “dose risposta”, rispetto alle differenti teorie della dose correlata e/o “killer” e di cui la difesa ricorda i sostenitori e le rispettive conclusioni scientifiche. Il tutto necessariamente rapportato alla causalità individuale (vale a dire alla reazione del singolo individuo all’esposizione) su cui nulla può dire uno studio epidemiologico. Alla luce di tali considerazioni ed in ossequio ai principi espressi dalla sentenza Franzese, non potrà, nelle conclusioni della difesa, affermarsi il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta all’imputato e gli avvenuti decessi.

In subordine la difesa avanza richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione dovendo la loro consumazione essere individuata nell’insorgenza della malattia indipendentemente dai successivi aggravamenti.

In ulteriore subordine contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 c.p. non essendo ipotizzabile alcuna previsione dell’evento; contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589 co. 2 c.p.; invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche – eventualmente con giudizio di bilanciamento con le ritenute aggravanti – del vincolo della continuazione e dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.

Infine chiede comunque una riduzione della pena in modo tale da rientrare nei limiti di concedibilità del beneficio della sospensione condizionale.

In punto di statuizioni civili la difesa si limita a contestare la quantificazione delle provvisori, di cui chiede la revoca o la riduzione.

L’APPELLO DI D.P.C.

Con rituale atto di gravame D.P.C. _____, a mezzo del difensore, impugna la sentenza del GUP di Pavia deducendo numerosi motivi e conclude chiedendo:

“In via istruttoria:

- Voglia ammettere la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, disponendo per l’effetto la celebrazione di una perizia tecnica volta: (1) all’accertamento delle caratteristiche del ciclo produttivo interno allo stabilimento di Broni (PV) e alla valutazione della congruità delle misure di sicurezza adottate a tutela dei lavoratori nel periodo di interesse dell’imputato; (2) alla ricostruzione e valutazione delle esposizioni alle fibre di asbesto come emergenti dai documenti presenti agli atti

del fascicolo; (3) alla ricostruzione dell'assetto societario del Gruppo Fibronit e della carriera professionale dell'imputato; (4) valutazione medico legale della ricorrenza del nesso di causalità tra le patologie denunciate dalle parti civili e le lavorazioni presenti nello stabilimento di Broni (PV); (5) valutazione della compatibilità tra i tempi di latenza per la manifestazione della malattia di ciascuna parte civile e il periodo di interesse dell'appellante.

Nel merito:

Voglia assolvere l'imputato dai reati ad egli ascritti, con le formule più ampie, con ogni conseguenza in ordine alle pene accessorie e alle statuizioni civili della sentenza;

- in subordine, previo accertamento della estinzione dei reati previsti dagli articoli 434 cpv. e 449 codice penale per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado, voglia pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p., con ogni conseguenza in ordine alle statuizioni civili pronunciate in favore delle parti civili costituite per il suddetto reato;

- in subordine, previo accertamento nelle more della pronuncia della sentenza di appello della estinzione dei reati previsti dall'articolo 589, co. 1, 2 e 4, codice penale per intervenuta prescrizione, voglia pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p., con ogni conseguenza in ordine alle statuizioni civili pronunciate in favore delle parti civili costituite per i suddetti reati;

- in subordine, previo riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., con giudizio di prevalenza o di equivalenza su tutte le contestate aggravanti, voglia applicare il minimo della pena edittale;

- voglia dichiarare la nullità delle statuizioni civili per carenza assoluta di motivazione e/o contraddittorietà della stessa ovvero, in subordine, la revoca delle statuizioni civili tutte ovvero la loro equa riduzione, in ogni caso previa sospensione dell'esecutività della provvisoria liquidata ex art. 600, co. 3 c.p.p”.

L'atto di appello sviluppa in primo luogo il tema della insussistenza di una posizione di garanzia ex art. 40 c.p. in capo a D.P.C. e ripercorre a tal fine la sua carriera professionale. La difesa sottolinea in particolare come essa si fosse svolta interamente nel campo della promozione e della vendita di grandi tubazioni e lontano dalla stabilimento di Broni, dove D.P. si sarebbe recato esclusivamente in occasione dell'assunzione del 1974.

Quanto alla sua presenza nel consiglio di amministrazione – prima di Fibronit spa e poi di Fibronit srl dal 19.12.1985 al 21.5.1991 – era stata voluta dal *board* di controllo della Finanziaria Fibronit

s.p.a. per esercitare “un controllo diretto e continuo su colui il quale per conto di Fibronit era entrato a far parte prima del consorzio Contubi e poi del consorzio Uniontubi, affinché quel mandato non fosse esercitato in autonomia” (pag. 11 atto di appello).

In seno al consiglio – e nelle poche assemblee alle quali aveva partecipato – si era limitato a ratificare le decisioni già assunte al di fuori del Consiglio da quel *board* operativo che componeva il consiglio di amministrazione della controllante Finanziaria Fibronit spa e che era presente nella medesima composizione anche nel consiglio di amministrazione di Fibronit (spa e srl).

Fatta tale premessa, la difesa ripercorre i passi motivazionali della sentenza segnalando come il Giudice abbia ritenuto raggiunta la prova del contestato disastro ambientale e l'esistenza del nesso causale tra le patologie denunciate dai lavoratori e dai residenti di Broni con le lavorazioni che si svolgevano presso il sito produttivo, attraverso la ricostruzione del ciclo produttivo e le testimonianze rese da alcuni lavoratori e residenti.

Prova che, a parere della difesa, non poteva invece dirsi raggiunta sia sotto il profilo soggettivo delle condotte ascritte all'imputato – di cui si lamentava la mancata descrizione in sentenza – sia sotto il profilo oggettivo del reato di disastro ambientale.

La difesa lamenta poi l'omessa esposizione da parte del Giudice delle condotte commissive od omissive di D.P. in relazione ai reati di disastro ambientale e di omicidio colposo plurimo e l'affermazione della sua responsabilità senza il vaglio della causalità individuale della colpa, vale a dire senza l'esame “del nesso causale tra le condotte/omissioni del datore di lavoro e gli eventi mortali” (pag. 15 atto di appello).

Afferma la difesa che un corretto esame di tali profili avrebbe dovuto condurre all'assoluzione a fronte dell'inesistenza di prove “in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato delle potenzialità lesive di quelle lavorazioni e dei poteri in concreto da egli esercitabili in seno al consiglio di amministrazione, da cui possa ritenersi siano derivati (sotto un profilo commissivo od omissivo) quegli eventi... oggi imputati”.

La condanna, a parere della difesa, sarebbe avvenuta sulla scorta della mera posizione formale di consigliere di amministrazione in assenza di prove circa la consapevolezza da parte dell'imputato in ordine a:

- la nocività delle lavorazioni dell'amianto;
- la consapevolezza da parte dell'imputato della inadeguatezza dei presidi personali di sicurezza e di sorveglianza sanitaria dei lavoratori impiegati a Broni;

- l'adeguata conoscenza da parte dell'imputato della inadeguatezza del ciclo produttivo di Broni, tale da provocare un disastro interno e un disastro esterno in conseguenza di taluni episodi di fuoriuscita dallo stabilimento delle polveri di amianto;

- consapevolezza in ordine alla inosservanza dell'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori circa i pericoli connessi alla lavorazione dell'amianto.

“Una volta acquisite quelle prove (che nel presente procedimento sono del tutto assenti) per poter legittimamente pronunciare una sentenza di condanna il Giudice avrebbe poi dovuto rispondere positivamente alla domanda se l'odierno imputato, per il ruolo svolto in seno a Fibronit, era in grado di proporre e far approvare al consiglio di amministrazione modifiche rilevanti del ciclo produttivo e dunque, potendo vantare poteri siffatti, abbia ommesso di esercitarli o addirittura abbia contribuito a mantenere un ciclo produttivo che ha cagionato la serie di reati ipotizzati” (pag. 18-19).

Temì sui quali, a parere della difesa, non si rinviene nulla nella motivazione della sentenza.

L'appello prosegue sottolineando il ruolo meno che formale di D.P. all'interno del consiglio di amministrazione, cui questi aveva partecipato in maniera sporadica, senza mai prendere la parola e senza riceverne alcun incarico o beneficio.

Per contro i componenti del consiglio di amministrazione della società controllante (Finanziaria Fibronit spa) erano gli stessi della società controllata (Fibronit spa poi srl) ed erano, nelle persone di V.M. , C.G. , D.E. e M.L. , coloro che prendevano le scelte societarie maggiormente significative e che impedivano a qualsiasi altro soggetto estraneo a quel nucleo di intervenire sulle decisioni di maggior rilevanza.

Peraltro, ribadisce la difesa, D.P. aveva sempre svolto funzioni di carattere commerciale ovvero di presidente dei consorzi Contubi e Uniontubi e poi della società appartenente al gruppo Fibronit che, tuttavia, gestiva due stabilimenti in Umbria e Sicilia in cui non si utilizzava amianto.

A ciò, a parere della difesa, doveva aggiungersi che in quegli anni, pur nella consapevolezza della grave pericolosità per la salute umana, l'amianto nella produzione di determinati manufatti fosse pressochè insostituibile come attestato dalla relazione “FIBRONIT INDAGINE AMBIENTALE” del 1984 eseguita dalla *Unità Socio Sanitaria Locale n. 79 – Voghera, Servizio 1 di Igiene Pubblica e Ambientale e Tutela Salute luoghi di lavoro, del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia* che concludeva nel senso della conformità alle regole sull'esposizione all'asbesto nello stabilimento di Broni.

La difesa poi confuta l'affermazione del GUP secondo cui per andare esente da colpa lo strumento in mano all'imputato sarebbe stato quello di rassegnare le dimissioni a fronte di un eventuale diniego alle modifiche al ciclo produttivo opposto dal consiglio di amministrazione.

In particolare il Giudice non aveva considerato che coloro che avevano tutti i poteri decisori all'epoca (V. , S. , C. , C.), esercitando un controllo totale sia sulla controllante che sulla controllata, avevano di fatto svuotato l'organo di governo societario di ogni potere di ordinaria e straordinaria gestione.

Ciò emergerebbe dai verbali di consiglio della controllata Fibronit spa (poi srl), da cui si poteva evincere la ben poca sostanza delle decisioni operative assunte, che invece trovavano sede nel cda della controllante Finanziaria Fibronit.

Peraltro, la difesa ribadisce la mancanza di prove circa la consapevolezza sia della nocività delle lavorazioni, sia dell'inadeguatezza dei presidi posti in essere, sia dei singoli episodi di fuori uscita delle polveri dallo stabilimento (*fall out* del 1990).

Se a ciò si aggiunge che D.P. aveva assunto la carica dopo l'adozione del ciclo produttivo "chiuso e depressurizzato" che, almeno in linea teorica, avrebbe dovuto evitare fenomeni di rilascio delle polveri con un miglioramento (questo effettivo per ammissione dello stesso consulente del P.M.) delle condizioni di lavoro, non si comprenderebbe da dove il Giudice avrebbe tratto il convincimento sia della consapevolezza in capo all'imputato della inadeguatezza di quell'impianto, sia della concreta facoltà di proporre al consiglio di amministrazione l'adozione di una decisione che lo stesso giudice definisce "*drammatica e dirompente*" quale quella di sostituire l'amianto con altri materiali.

Peraltro era stato lo stesso Giudice ad affermare che il vero centro decisionale e strategico faceva capo ai predetti soggetti – cui poteva imputarsi addirittura l'elemento psicologico del dolo – salvo poi concludere incongruamente che in capo agli odierni appellanti residuava il profilo della colpa sia generica sia specifica nella produzione degli eventi dannosi. Ciò senza valutare l'impossibilità concreta di influire sulle decisioni di portata strategica assunte solo dalla capo gruppo Finanziaria Fibronit spa.

Neppure, si ribadisce, era stata fornita prova certa della consapevolezza della pericolosità delle lavorazioni e della inadeguatezza delle scelte societarie da parte di un soggetto che non si era mai occupato del processo produttivo, che non aveva mai avuto alcun incarico rispetto allo stabilimento di Broni e che era stato ben poco presente in tale stabilimento avendo continuato a girare l'Italia e che aveva sempre commercializzato prodotti che non utilizzavano amianto.

Peraltro, nei pochi consigli di amministrazione cui egli aveva partecipato, ai consiglieri non era mai stata data alcuna informazione circa i problemi dello stabilimento di Broni (V. verbali), tra i quali neppure il *fall out* del 1990.

La difesa riporta quindi, a sostegno dell'omessa trattazione sia della descrizione delle condotte doverose omesse da parte di D.P. , sia del nesso di causalità – quale invece ampiamente illustrato nelle sentenze irrevocabili c.d. ETERNIT e TISSEN KRUPPS, cui fa richiamo – i passi, a suo dire del tutto generici, della sentenza del GUP di Voghera.

In particolare la difesa si sofferma su alcuni passaggi della sentenza per criticarli partitamente.

Censurabile l'affermazione secondo cui: *"nel caso di specie l'obbligo di garanzia grava sugli imputati anche a cagione del fatto che era stata la società Fibronit a generare, con la propria precedente attività la situazione di pericolo che D.P. e B. avrebbero dovuto impedire o comunque gestire quali amministratori della società. Costituisce infatti ulteriore fonte dell'obbligo di garanzia l'aver tenuto una precedente propria attività generatrice di una situazione di pericolo"* perché, oltre che basarsi su un assunto del tutto indimostrato (ovvero la consapevolezza da parte di D.P. che sino al momento del suo ingresso nel c.d.a. la Fibronit aveva esposto i lavoratori ad agenti oncogeni), veniva dal Giudice impropriamente riferita anche a D.P. , pur essendo questi entrato a far parte del c.d.a. in un momento nel quale certamente il ciclo produttivo era migliorato, come riferito dallo stesso consulente del P.M., e non presentava più i problemi di esposizioni continue ed incontrollate che lo avevano caratterizzato per tutti gli anni settanta; così pure nell'affermare che *"come emerge dagli atti, né B. né D.P. hanno svolto diligentemente l'attività di vigilanza loro assegnata, pur essendo ben a conoscenza non solo dei rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto, ma di quelli già verificatisi nello stabilimento di Bari"* il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che il riferimento allo stabilimento di Bari era evidentemente valido solo per il coimputato B. , la cui attività lavorativa precedente all'arrivo in Broni si era svolta presso lo stabilimento di Bari, dove invece l'ing. D.P. non si era mai recato.

Viene, infine, indicata quale compendio della genericità della motivazione sulla responsabilità dell'imputato l'affermazione secondo cui *"l'insieme delle condotte e delle omissioni ascrivibili a D.P. e B. risulti contraria sia a specifici precetti di agire, cioè a norme cautelari finalizzate a prevenire eventi prevedibili ed evitabili attraverso il rispetto delle regole invocate, sia a norme generiche di condotta derivanti da comune esperienza che impongono la diligenza del buon padre di famiglia"*.

Il GUP, a parere della difesa, nella impossibilità di descrivere le condotte (commissive od omissive) del singolo imputato, si era affidato ad espressioni generiche ed indeterminate, che non valevano a sostenere una pronuncia di responsabilità.

Genericità che si rinveniva anche laddove il primo giudice, nel prendere in esame le doglianze difensive, sosteneva che *"anche a voler considerare quanto dedotto dalle difese circa il ruolo meramente passivo dei due imputati (precettati a far parte del consiglio di amministrazione senza un effettivo ruolo), costituisce comunque un profilo di colpa rimproverabile l'aver prima passivamente avallato scelte (o non scelte) adottate dal resto del c.d.a., e poi rinunciato a svolgere il proprio fondamentale ruolo decisionale o, almeno, di vigilanza e di garanzia. Laddove gli imputati si fossero sentiti coartati o non avessero condiviso l'operato del c.d.a. avrebbero avuto gli strumenti per manifestare il proprio dissenso, anche mediante le dimissioni"*.

Affermazione, secondo la difesa, affetta da "un'insanabile assenza di descrizione in ordine alla natura commissiva o omissiva della condotta imputata all'ing. D.P. , che si riverbera inesorabilmente sulla logicità e sull'adeguatezza della motivazione.

Non è infatti specificato quali scelte del c.d.a. egli avrebbe avallato o avrebbe avuto l'onere di contrastare; e l'affermazione secondo la quale egli sarebbe andato esente da responsabilità semplicemente rassegnando le dimissioni dal consiglio di amministrazione è la prova che il Giudice di Voghera, pur in maniera implicita e forse inconsapevole, condivide l'assunto della irrilevanza causale delle condotte dell'ing. D.P. . Se non fosse così quell'affermazione non avrebbe alcuna ragion d'essere, poiché le dimissioni rese semplicemente per sottrarsi ad un obbligo giuridico equivalgono ad integrare gli estremi di una condotta di natura omissiva che, qualora causalmente rilevante ai fini della realizzazione dell'evento, nulla mutano in ordine alle responsabilità penali di colui che quelle dimissioni ha reso".

Con altro motivo la difesa, passando all'esame del reato di cui agli artt. 434, 449 c.p., citando la più recente giurisprudenza, invoca la natura istantanea (con effetti eventualmente permanenti) del reato di disastro di cui all'art. 434 c.p. con la conseguenza che esso si sarebbe prescritto già alla data della sentenza di primo grado dovendo, al più tardi, ritenersi consumato al momento della cessazione della produzione dei manufatti in fibrocemento, risalente al 1993/1994. Ciò con le necessarie conseguenze in termini di risarcimento del danno accertato per tali condotte .

Nel merito la difesa sostiene che il giudice non aveva preso in considerazioni le numerose deposizioni che avevano negato o sminuito il diffondersi delle polveri anche fuori dello stabilimento e, comunque, non aveva motivato in ordine alla scelta di ritenere credibili le deposizioni a favore dell'accusa piuttosto che quelle a favore della difesa.

L'appellante ravvisa poi una contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità dell'imputato "in concorso" con gli altri imputati, ma ponendo in essere "condotte indipendenti ed autonome", così come da formulazione del capo di imputazione.

Formano oggetto di impugnazione anche le statuizioni civili della sentenza, cui si imputa una mancanza di corrispondenza tra la motivazione della sentenza e il dispositivo, oltre che lacune motivazionali a sostegno di alcune statuizioni.

La difesa in particolare segnala i nominativi di alcune parti civili, le cui patologie sarebbero insorte in un momento incompatibile con il mandato consiliare del D.P. . Si afferma in particolare che, attesi i tempi di latenza minimi di 10-15 anni per le malattie asbesto correlate, sarebbero da ritenersi irrilevanti le esposizioni successive al 19.12.1985, data di ingresso dell'appellante nel cda della Fibronit. Per l'elenco di tali parti lese (o meglio dei soggetti deceduti, i cui parenti sono costituiti parti civili) si rimanda per brevità all'atto di impugnazione.

La difesa lamenta poi l'eccessività delle somme liquidate a titolo di provvisoria avuto riguardo alla modestia dell'apporto recato alla causazione degli eventi dannosi dall'imputato e, in ragione dell'entità dell'importo che si troverebbe esposto a versare a causa del rilevante numero di parti lese e della assoluta inadeguatezza dei propri redditi, la sospensione della provvisoria esecutività della provvisoria.

A causa dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434, 449 c.p., la difesa chiede anche la revoca delle statuizioni civili in favore delle persone viventi alla data del 19.7.2013 (data della sentenza) essendo la loro costituzione di parte civile riconducibile solo al reato di cui sopra. Anche per l'elenco di tali nominativi si rimanda all'atto di appello.

La difesa si sofferma quindi su una serie di decessi (spiegando come il relativo elenco non possa ritenersi esaustivo) che non sarebbero ascrivibili alla condotta di D.P. , ma a questi immotivatamente attribuiti pur in presenza di circostanze incompatibili con la posizione dello stesso. A titolo di esempio: un pensionamento antecedente l'assunzione della carica, una esposizione ventennale a fronte di quella per il modestissimo periodo di presenza dell'appellante nel cda, la residenza in un comune diverso da Broni o il decesso in tardissima età.

La difesa, da ultimo, si sofferma sul trattamento sanzionatorio lamentando l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. In particolare quest'ultima dovrebbe trovare applicazione in ragione del limitato apporto causale della condotta dell'appellante,



a fronte delle ben più gravi responsabilità dei soggetti detentori degli effettivi poteri di gestione e di spesa. Allo stesso modo non avrebbe formato oggetto di adeguata motivazione il rigetto delle attenuanti generiche e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p.

Aggravanti che, comunque, in uno a quelle contestate per il reato di cui all'art. 589 e 434 c.p., dovrebbero essere ritenute sub valenti rispetto alla concedibili attenuanti generiche, il cui riconoscimento dovrebbe trovare ancoraggio nella incensuratezza, nella scelta del rito, nella età dell'imputato e nella sua vita successiva e anteatta.

I MOTIVI AGGIUNTI

Hanno depositato motivi aggiunti le difese di entrambi gli imputati.

Quanto a B. , la difesa ha richiamato in maniera più sintetica gli argomenti già spesi, arricchiti, quanto al reato di disastro innominato, da una nuova lettura condotta alla stregua della legge 68/2015, introduttiva della fattispecie di disastro ambientale. Stando ai contenuti della novella, infatti, la condotta ascritta agli imputati non potrebbe essere ricondotta alla nuova fattispecie.

In ogni caso gli arresti giurisprudenziali nel frattempo intervenuti sarebbero ormai unanimi nell'affermare la consumazione del reato di disastro innominato nel momento in cui l'evento si è realizzato. Evento la cui materialità deve anticiparsi quindi, a prescindere dal protrarsi delle conseguenze pericolose, alla data di cessazione dell'attività della Fibronit srl, con conseguente declaratoria di prescrizione e revoca delle statuizioni civili essendo la prescrizione maturata già alla data di pronuncia della sentenza di primo grado.

La difesa ripercorre allora i già trattati temi della sussistenza del profilo di colpa contestato all'imputato sia con riferimento alla consapevolezza dell'adozione nel periodo del suo mandato, delle migliori soluzioni tecniche per abbattere le polveri di amianto, sia sotto il profilo della rassicurante sussistenza dei controlli degli enti amministrativi preposti, che non erano mai sfociati in atti interdittivi dell'attività, ma che avevano sempre espresso in relazioni tecniche la conformità dell'attività imprenditoriale ai limiti e alle prescrizioni legislative previste all'epoca.

Esamina nuovamente il tema del nesso di causalità ricordando l'impossibilità di ricostruire la causalità individuale delle condotte alla stregua delle conoscenze scientifiche. Riporta, a tal fine, il contenuto della decisione del Tribunale di Milano intervenuta in data 28.2.2015 e su quanto nella stessa può leggersi a proposito dei problemi la cui risoluzione è fondamentale per poter accertare la sussistenza del nesso di causalità: la quantificazione del periodo di induzione dei tumori polmonari

e del mesotelioma e l'esistenza o meno di una legge scientificamente affidabile afferente l'esistenza di una correlazione tra aumento dell'esposizione e riduzione dei tempi di latenza.

Soluzione che il Tribunale non aveva ritenuto raggiungibile alla stregua delle diverse conclusioni cui erano pervenuti insigni e autorevoli scienziati, così pronunciandosi per l'assoluzione degli imputati in ordine ai reati di omicidio colposo.

Conclusioni perfettamente mutuabili anche per il caso in esame in cui la riduzione dei tempi di latenza dovrebbe ritenersi, incongruamente, conseguenza del periodo lavorativo più cautelato e sicuro di sempre nella storia produttiva dell'azienda.

Dovrebbe infine trovare applicazione anche al caso in esame quanto affermato dal Tribunale di Milano nella citata sentenza laddove ha escluso che periodi di permanenza in posizioni apicali inferiori a un anno e dieci mesi impedissero di fondare la responsabilità dei rispettivi imputati per l'impossibilità concreta di intraprendere iniziative in tema di sicurezza sul lavoro a fronte soprattutto di lunghissimi periodi di esposizione antecedenti.

La difesa conclude quindi per l'assoluzione del proprio assistito non solo per quelle morti riconducibili a quest'alveo di circostanze ma anche in relazione ai decessi dei rimanenti 47 soggetti, per i quali compila un elenco – cui si rimanda – con le ragioni per le quali un attento vaglio delle singole situazioni personali dovrebbe condurre ad analogo risultato.

Vengono da ultimo richiamate le richieste in tema di estinzione del reato e di concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena.

Con i motivi aggiunti D.P. indicato una serie di persone decedute o ammalate, per le quali sarebbe stata liquidata una provvisoria pur in difetto della sussistenza dei relativi reati, della relativa contestazione, della correlazione con la condotta di D.P. della prova dell'incidenza dell'esposizione di tipo residenziale o in presenza di intervenuta prescrizione. Posizioni in relazione alle quali l'imputato dovrebbe essere mandato assolto.

Dall'esposizione delle ragioni che sottendono l'assoluzione con riferimento a ciascuna delle predette parti lese, ne discende la richiesta di revoca delle relative statuizioni civili.

Conclusivamente, richiamando la genericità e incompletezza delle consulenze disposte dal p.m. e le lacune probatorie, la difesa chiede l'assoluzione del proprio assistito con la formula ritenuta di giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello propongono argomenti per lo più comuni ad entrambe le difese e dunque se ne può operare un esame congiunto.

Tuttavia, in via preliminare si impone la rimozione di quello che può essere considerato un errore del primo giudice - espressamente oggetto di impugnazione da parte degli imputati - laddove, pur avendo pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato in relazione agli omicidi colposi in danno di _____ ha poi pronunciato a carico degli imputati condanna al risarcimento dei danni in favore di _____

_____ in qualità di eredi di _____ ancorchè gli stessi fossero costituiti *jure proprio* in veste di prossimi congiunti e non di eredi, a favore di _____ in qualità di eredi di _____ e in favore di _____ in qualità di erede di _____

Trattasi all'evidenza di pronunce incompatibili con la declaratoria di prescrizione, pronuncia sulla cui correttezza non vi è stata impugnazione. La sentenza deve dunque essere emendata *in parte qua* mediante la revoca delle condanne in favore delle predette parti civili, illegittimamente pronunciate. Allo stesso modo può considerarsi svista del Giudice l'aver pronunciato sentenza di condanna al risarcimento del danno in favore di _____

_____, quali eredi di _____, in quanto quest'ultimo non risulta tra i soggetti elencati nel capo di imputazione quale persone offesa dai reati contestati agli odierni appellanti. Anche tale statuizione deve essere quindi revocata.

Passando all'esame dei motivi di merito, si osserva come entrambi gli imputati pongono come principale argomento a sostegno della mancanza di responsabilità la tesi dell'assenza di una posizione di garanzia, che ne fonda la responsabilità ex art. 40 c.p.

In via subordinata, data per ipotizzata, invece, una tale posizione, invocano il difetto dell'elemento soggettivo della colpa per l'impossibilità di percepire che lo stabilimento di Broni come automatizzato fosse ancora pericoloso, a fronte delle innovazioni tecniche portate avanti dall'azienda nel periodo antecedente la loro partecipazione al cda, della conoscenza (per gli acquisti effettuati) dell'adozione di tutte le misure di prevenzione (dalle mascherine alle tute, dalle visite alle docce e locali asettici, dal filtro assoluto all'aspirazione in ogni macchina, ecc..) e della conoscenza delle conferme pervenute dalla USSL e dagli organi competenti circa la rispondenza dei valori alla legge e alle normative, In ulteriore subordine, pur ipotizzata una posizione di garanzia e un profilo di colpa (nei termini che verranno di seguito precisati), si assume la mancanza di prova del nesso di

causalità tra le condotte doverose omesse e gli eventi lesivi, vuoi con riferimento al disastro innominato colposo, vuoi con riferimento agli omicidi colposi. Ciò per due ordini di ragioni: la prima afferente la mancanza di prova che, realizzata la condotta omessa, essa sarebbe stata idonea a indurre un efficace e ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro tale da evitare gli eventi (disastro, morti, riduzione del periodo di latenza delle malattie), stimolando prima e ottenendo poi un efficace intervento degli organi dotati dei poteri decisionali e di spesa, e/o, sotto diverso profilo, che l'arco temporale costituito dalla loro permanenza nel cda fosse idoneo, ove approntate le misure pretesamente omesse, a determinare una riduzione nell'incidenza delle malattie asbesto correlate o anche solo una riduzione del periodo di latenza.

Profilo, quest'ultimo, che non potrebbe neppure prescindere da considerazioni sulla causalità individuale, vale a dire sull'atteggiarsi dell'incidenza delle non-condotte sulle singole peculiarità dei soggetti esposti all'amianto.

L'altro tema che entrambe le difese hanno sollevato e che, come si vedrà, comporta una valutazione che può prescindere dall'esame degli argomenti a sostegno dell'innocenza o meno degli imputati sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, è quello dell'insussistenza del reato di cui all'art. 434, 439 c.p., come ritenuto dal giudice in sentenza ovvero, in subordine, della sua intervenuta prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado con le necessarie conseguenze in tema di inefficacia delle statuizioni civili.

La posizione soggettiva e oggettiva dei due appellanti verrà comunque esaminata in prosieguo con riferimento alle imputazioni relative agli omicidi colposi, per quanto in parte già prescritti.

IL DELITTO DI DISASTRO "INNOMINATO" DI CUI AL CAPO A)

Ritiene questa Corte che tale tema vada affrontato per primo, in quanto la decisione alla quale si perviene incontestabilmente in punto di diritto - in linea con l'autorevole affermazione, da ultimo, della I sez. della Suprema Corte nella sent. 7941/2015 - circa l'intervenuta prescrizione del reato di cui al disastro c.d. innominato in data anteriore alla pronuncia di primo grado, impone, come già anticipato, di ritenere recessive le altre questioni sollevate dagli imputati, sia con riferimento alla loro posizione di garanzia, che con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità nelle varie articolazioni prospettate nei motivi di appello.

La declaratoria di prescrizione comporta, infatti, che l'azione penale non potrebbe essere portata avanti neppure a carico dei coimputati pur in caso di accoglimento dei motivi relativi alla posizione specifica dei due imputati in seno all'azienda.

Vero è che l'indagine dovrebbe prima incentrarsi sull'esame della sussistenza o meno del reato contestato nella sua ricostruzione frutto dell'elaborazione giurisprudenziale – non esistendo sino alla legge 68/2015, che ha introdotto l'art. 452 quater c.p., il delitto di disastro ambientale – ma gli argomenti spesi in tal senso non convincono troppo neppure la difesa che, infatti, si impegna maggiormente nello spiegare come il reato vada giuridicamente inquadrato nei reati istantanei a effetti eventualmente permanenti e come vada accertata la sua consumazione e dunque l'intervenuta prescrizione.

Tuttavia su questo argomento pare sufficiente riportare l'opinione che assai autorevolmente ha già espresso la Suprema Corte sez. 1 nella già citata sentenza, dove, nel processo c.d. "ETERNIT", ha ricostruito la figura del reato di disastro innominato come era stato ivi contestato, peraltro nella forma dolosa, e come era stato contestato nel processo che ci occupa, poi ricondotto all'ipotesi colposa dal GIP.

Tale decisione, nel ricostruire il delitto di disastro, fa in primo luogo richiamo alla sentenza n. 327 del 2008 della Corte costituzionale che, investita da questione di legittimità costituzionale con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro, ha dichiarato infondato il dubbio. Ha quindi spiegato come *"la pronunzia della Corte non limita in alcun passo la sua pronunzia al comma 1. Nonostante la formale enunciazione della questione così come posta, chiaramente indica che la fattispecie al suo esame è riconducibile all'ipotesi di danno del comma 2"*.

La Cassazione, rispondendo ad eccezioni difensive, osserva poi che anche *la "semplice" diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa* può essere ricondotta alla nozione di disastro, dovendo *"escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un "macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi"*.

La Corte prosegue nel rilevare come *"Assunta la definizione proveniente dalla stessa Corte costituzionale a perimetro della nozione di disastro (conforme, per altro, all'accezione primaria che il termine assume nel linguaggio comune, di "calamità", "evento catastrofico")*, non può ridursi *"la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla"*

qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'habitat umano". Parimenti infondata l'affermazione secondo cui "l'effetto non potrebbe considerarsi il portato di un'azione realizzata "mediante violenza", in quanto costituisce "assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento alla commissione "mediante violenza" in contrapposizione a "mediante frode", sta per lo più semplicemente ad indicare che il fatto postula l'impiego di una qualsivoglia energia o mezzo - diretto o indiretto, materiale o immateriale - idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la "cooperazione" di quella. Sicché non è seriamente dubitabile che anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l'inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere, rappresenta, nell'accezione considerata, violenza".

La Cassazione si occupa quindi di confutare la tesi sostenuta dai giudici di merito circa la natura dell'ipotesi del capoverso dell'art. 434 c.p.

A tal proposito la Corte ricorda la propria giurisprudenza assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell'art. 434 cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento e come sia destituita di fondamento la tesi sostenuta dai giudici torinesi secondo cui si tratterebbe di fattispecie autonoma.

Infatti "...come efficacemente sintetizza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270... "... l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale". E nel caso in esame, in cui il capoverso si limita ad affermare che "la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene", senza neppure richiamare il "fatto" descritto al comma 1, ancor più che in quello esaminato dalla sentenza Fedi, può dirsi che la descrizione dell'ipotesi del comma 2 non solo non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto ne' in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera

finalizzazione della condotta nel primo. E restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia neppure il bene giuridico tutelato. Nè incide l'osservazione ricorrente secondo cui il dolo di disastro sarebbe intenzionale nel comma 1 mentre sarebbe semplicemente diretto o generico nel secondo; tale opinione discendendo dalla considerazione che si tratterebbe di dolo rivolto verso elemento che nel comma 1 è esterno rispetto alla realizzazione della fattispecie e che viene a formare invece l'oggetto della fattispecie (aggravata) nel secondo. Cosa che, in definitiva, non serve a negare che in entrambe le ipotesi si richieda l'intenzione di provocare il disastro, per entrambe mantenendosi il carattere di dolo eventuale quanto al pericolo della pubblica incolumità... La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l'opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione alla commissione del "fatto diretto a".

La tesi della teorica inconciliabilità della configurazione dell'evento realizzato come fattispecie aggravata del delitto d'attentato, per una sorta di analogia sistematica con la disciplina del tentativo, ha dunque il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso. Riceve, peraltro, esplicita - inequivocabile - smentita, ad esempio, nell'art. 280 cod. pen., comma 5 ove espressamente si qualificano aggravanti le ipotesi previste ai commi precedenti, riferite appunto agli eventi realizzati".

Accertato quindi che anche i fatti descritti al capo A) dell'imputazione sono da inquadrarsi, alla luce di tale dotto *excursus*, nel reato di disastro innominato, ritenuto colposo dal Giudice di Pavia (ex Voghera), deve osservarsi come quest'ultimo, al pari dei giudici torinesi nel caso ETERNIT (se pure con differenti soluzioni in primo grado e in appello), ha condiviso la teoria del reato di cui al comma 2 come fattispecie autonoma ed ha affrontato il tema della prescrizione giungendo all'affermazione che al momento della pronuncia le condotte incriminate non erano ancora prescritte.

Scrive il GUP di Voghera:

"Quanto alla qualificazione giuridica del cd. disastro innominato di cui al II comma dell'art. 434, ad avviso di questo giudice, in adesione alla più recente giurisprudenza di merito, si tratta di una fattispecie autonoma, e non di una circostanza aggravante dell'ipotesi del primo comma, come si ricava da una serie di elementi pure messi in luce dalle richiamate pronunce: al

fine di escludere il rapporto reato base-circostanza aggravante appare essenziale mettere in luce la "eterogeneità strutturale" tra le due fattispecie poiché il primo comma descrive un reato di pericolo, il 2° comma un reato di danno con evento naturalistico; la tesi della natura autonoma è fondata anche sulla considerazione che l'estensione del corrispondente reato colposo di disastro innominato (art. 449 c.p.) è limitata all'ipotesi del disastro consumato; allorché l'art. 449 c.p. richiama per relationem l' "altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo" necessariamente rinvia, per quanto concerne l'art. 434 c.p., all'ipotesi 'consumata' prevista dal 2° comma, in tal senso, dunque, fondando la natura autonoma, e non già circostanziale della fattispecie, restando altrimenti anomalo un rinvio recettizio di una fattispecie senz'altro autonoma ad una fattispecie meramente aggravante".

Da tale qualificazione giuridica del delitto contestato come reato autonomo, il Giudice fa discendere che la "prescrizione decorrerà dalla consumazione dell'evento che, come detto, è ancora in pieno divenire, atteso che gli studiosi affermano essere ancora lontano il cd. Picco di mortalità".

Il GUP, esplicitando che la sua adesione alla tesi del reato autonomo è ancorata alla giurisprudenza di merito, ha ignorato, nel tentativo di spostare in avanti il termine di prescrizione del reato, la giurisprudenza della Suprema Corte che, anche all'epoca della sua pronuncia, aveva espresso orientamenti in tutto diversi.¹

¹ Cfr., tra le molte: Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501, che in parte motiva ricorda che l'ordinamento penale contempla nel caso dell'art. 434 c.p. una fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verifica dell'evento; Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passatello, Rv. 251592, che richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini; Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428, secondo cui il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento realizza la fattispecie aggravata, rimarcando che il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità; Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283, che ricorda come, rispetto alla ipotesi di attentato del comma 1, il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l'azione, causalmente orientata, deve dirigersi, è preso in considerazione dal comma 2, con aggravamento di pena; Sez. 4, n. 4675 del 2007, Bartalini, che ricorda che nell'art. 434 la soglia per integrare il reato è anticipata, nel comma 1, al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e che, qualora il disastro si verifichi, risulta integrata la fattispecie aggravata prevista dallo stesso art. 434, comma 2; e, meno esplicitamente, ma incontrovertibilmente: Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135).

Orbene, non solo le sentenze citate davano ragione di una diversa lettura della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. comma 2 già allora, ma a queste si sono aggiunte le recentissime pronunce in tema di amianto della Suprema Corte sez. 4 n. 32170/2014 (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva qualificato l'incriminazione come una fattispecie di pericolo che si esaurisce con la cessazione dell'attività rischiosa) e la già citata Sez. 1, sent. 7941/2015 che ha operato una sistematica e insuperabile ricostruzione dell'istituto che non trova smentita nella nuova disciplina di cui all'art. 452 *quater* c.p. introdotta dal legislatore per dare chiarezza al tipo criminoso "disastro ambientale" e che non ha certo cancellato il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p..

Ad esse non riesce ad opporsi il debole argomentare del GUP, mutuato da sentenze di merito che hanno trovato severe critiche e smentite dalla recentissima giurisprudenza di legittimità.

In tal senso deve, ancora una volta, riportarsi per esteso la motivazione di Sez. 1, sent. 7941/2015 che, al fine di individuare il momento consumativo del reato in esame, spiega come, in caso di reato aggravato dall'evento "*l'iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento*" di modo che "*nell'ipotesi di cui all'art. 434 c.p., comma 2, la realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato*". Resta quindi di focale rilevanza l'accertamento della nozione di "disastro", evento tipico della fattispecie contestata.

Il GUP di Pavia si è limitato ad affermare che l'evento "come detto, è ancora in pieno divenire, atteso che gli studiosi affermano essere ancora lontano il cd. Picco di mortalità" con ciò evidentemente facendo propria una nozione di "evento" che comprende non solo il "disastro" ma anche morti e lesioni.

Ricostruzione che la citata sentenza della Suprema Corte, nel confutare analoga e ben più argomentata tesi della Corte d'appello di Torino, scardina così:

" Al riguardo occorre, per prima cosa, ricordare che la fattispecie in esame si riferisce, come oggetto dell'intenzione al comma 1 e come evento al secondo, al solo "disastro"; non considera lesioni o morti come fini od eventi ulteriori, neppure sotto forma di aggravante. L'incolumità personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, o, come dice la Corte costituzionale, della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità.

Tale qualità rileva ex se e in via immediata ai fini dell'incriminazione e non va confusa con i concreti effetti per l'incolumità delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva, com'è reso palese dalla pena comminata per la fattispecie aggravata dall'evento voluto: inferiore nel massimo persino a quella prevista per l'omicidio colposo plurimo. Non a caso nella Relazione del Guardasigilli (p. 2, p. 369) all'art. 577 cod. pen. (circostanze aggravanti per l'omicidio) si osservava "Accanto al veneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l'omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi L'omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra invece nel delitto di strage" (art. 422, punito con l'ergastolo).

La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l'evento integrante la fattispecie del capoverso dell'art. 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l'art. 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovvero sia, in sostanza, una strage: cosa questa che - come giustamente ha rilevato il Procuratore generale - è insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso. Sul piano teorico, non può dimenticarsi che il pericolo non è mai, in se stesso, un evento fisico naturale, bensì soltanto un giudizio qualitativo di probabilità - o, se si vuole, di apprezzabile possibilità - che ad un fatto ne segua un altro. Ciò che di naturalistico vi è nel pericolo è, in altri termini, solo il fatto - pura condotta o condotta più evento - cui va collegato il giudizio concernente il rischio di un effetto ulteriore. Pienamente condivisibile, perciò (alla luce del principio di offensività e dell'art. 49 cod. pen.), l'opinione che per reati quali quello in esame, in cui il pericolo è assunto quale fattore di connotazione del fatto tipico (e delimitazione dell'oggetto della fattispecie), detto giudizio di probabilità dovrà informare anche la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento. Ma tale giudizio, ancorché formulabile ex post rispetto all'evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, l'effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando così al protrarsi nel tempo del "giudizio" di pericolosità un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere. In breve: il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è appunto il disastro verificatosi; il disastro è da intendere, perché sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli "altri disastri" nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente

determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008);

il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveramento quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perché, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, Vicini (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), "non si deve confondere l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati"."

Conclusioni su cui correttamente si innesta la perplessità della difesa circa la possibilità che un medesimo danno – morte o malattia – costituisca l'evento sia del reato di cui all'art. 434 co. 2 c.p. che dei delitti di omicidio colposo contestati ai capi C) e seguenti.

Perplessità cui la sentenza citata risponde chiaramente spiegando come l'evento del disastro innominato sia il "disastro", mentre le morti o le lesioni siano eventi dei delitti di omicidio o di lesioni, non a caso nel presente processo separatamente contestati e che hanno dato luogo a condanne distinte neppure avvinte dal vincolo della continuazione.

Non può dunque non aderirsi alle conseguenze cui giunge la giurisprudenza citata dopo avere individuato la nozione di evento, il cui esaurirsi determina, secondo i principi generali dell'ordinamento, il decorrere del termine iniziale della prescrizione.

"Discende da quanto evidenziato che nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato... ", considerazione che si attaglia perfettamente al caso in esame e che conduce all'affermazione di intervenuta prescrizione – calcolato in 15 anni il relativo termine massimo - del reato già alla data del 2001, essendo la produzione dell'amianto cessata nello stabilimento Fibronit di Broni al più tardi nel 1993.

Tutte le statuizioni civili relative ai danni subiti dai lavoratori o cittadini in conseguenza di tale reato devono quindi essere revocate essendo la prescrizione maturata già prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO

IL PROFILO DELLA SUSSISTENZA DELL'EVENTO DANNOSO

Nonostante il principale motivo di doglianza sia rappresentato dalla insussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati - profilo che verrà ampiamente analizzato in prosieguo - questa Corte non può esimersi dal rispettare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 4 sent. 22379/15) secondo il quale, per addebitare l'evento dannoso al titolare della posizione di garanzia, prima ancora di potere articolare un giudizio sui profili di colpa, occorre che la dinamica del sinistro possa essere ricostruita con certezza.

Tema su cui comunque si sono appuntati anche gli altri motivi di gravame sollevando la questione della mancanza di prova scientifica sul fatto che il protrarsi dell'esposizione all'amianto (anche nel periodo di carica degli imputati) avrebbe comunque accorciato i tempi di latenza e, quindi, in ultima analisi, la durata della vita dei lavoratori (non è posto in discussione, invece, se non per poche posizioni, che il mesotelioma sia conseguenza della esposizione all'amianto).

Anche in questo caso merita richiamare le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, che scrive alle pagg. 43 e segg. facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal P.M. e depositata nel 2007:

"MESIOTELIOMA MALIGNO

Il mesotelioma è un tumore delle membrane sierose, la cui sede nella maggior parte dei casi risiede nella pleura, ma che può manifestarsi anche a livello di peritoneo, pericardio nonché tunica vaginale del testicolo.

L'amianto è ritenuto il fattore di rischio prioritario per lo sviluppo del mesotelioma "nei cui confronti agisce come cancerogeno completo (Churg 1985) in quanto dotato di azione sia iniziante che promotrice", come peraltro comprovato a livello epidemiologico da studi che riferiscono all'esposizione all'amianto una percentuale variabile tra l'82 e il 90%.

E' peraltro documentato un aumento del rischio di mesotelioma anche come conseguenza di esposizione (non solo professionale, ma) di tipo ambientale (Magnani 2000 e 2001) e domestica (Boffetta, 2000; Magnani, 1993, 2000 e 2001); in definitiva "con più approfondite ricerche, esposizione all'asbesto può quasi sempre essere scoperta nello studio di un mesotelioma a fini processuali" (Motley, 2004)

A fronte di tali evidenze, peraltro, la relazione del mesotelioma con altri fattori di rischio risulta grandemente limitata, poiché essa è riferibile esclusivamente ad altri materiali fibrosi di oltremodo rarissima ricorrenza, come l'erionite e la fluoroedenite. Il rapporto tra l'insorgenza del tumore e

l'esposizione all'asbesto è stato, infatti, considerato così stretto da considerare la neoplasia come "evento sentinella" di tale esposizione (Mullan 1991).

Premesso, pertanto, come scientificamente acclarato il dato dell'eziologia sostanzialmente monofattoriale del mesotelioma, la controversia scientifica (dalle evidenti ricadute giuridiche) si sposta sul quesito in ordine alla natura della patologia, vale a dire se essa sia dose-correlata rispetto alle fibre di amianto (cosicchè per il suo insorgere sia sufficiente una dose estremamente bassa, con la conseguenza che una volta inalate le fibre idonee a causare la patologia, l'ulteriore esposizione alle fibre di amianto non abbia rilevanza eziologica), o al contrario se il mesotelioma sia "dose-risposta" (nel senso che il prolungamento all'esposizione aumenta il rischio di contrarre la patologia o riduca il tempo di latenza).

I consulenti del pubblico ministero ritenevano che "l'evidenza patologica e quella epidemiologica mostrano che esiste comunque una relazione dose risposta (Peto, 1979, 1982, 1995): il rischio tende ad aumentare con la durata e l'intensità dell'esposizione. La malattia si svilupperebbe in individui esposti a dosi significativamente minori di quelle richieste per lo sviluppo della fibrosi polmonare; il caso tipico è quello delle mogli di lavoratori dell'industria dell'amianto che ne lavano i vestiti da lavoro (Peto 1979...Magnani 1993) o soggetti abitanti in zone limitrofe a miniere, a fabbriche di asbesto".

In definitiva "relativamente al mesotelioma esiste evidenza scientifica che documenta l'incremento del rischio di contrarre la malattia con l'aumento dell'esposizione (Scansetti, 1985)".

Orbene, ritiene questo giudice che dalla disamina delle autorevoli fonti citate dai consulenti tecnici del pubblico ministero, dalle risultanze che emergono in maniera pressochè unanime dagli studi effettuati a livello internazionale (Doll e Peto, Mc Donald, Vianna, Magnani, Albin, Iwatsubo, Scansetti, Boffetta, Selikoff) e dalla analisi critica delle argomentazioni scientifiche, logiche ed epidemiologiche riportate si ritiene che non possa condividersi la tesi – richiamata in sede di discussione dalle difese – secondo la quale la causa del mesotelioma debba rinvenirsi in una dose bassa di fibre che, una volte inalate, rende irrilevanti le successive inalazioni, risultando invece maggiormente accreditata a livello della comunità scientifica, nonché logica e coerente rispetto ai dati di osservazione evidenziati dagli studiosi, la conclusione scientifica che il mesotelioma sia una patologia dose risposta.

Premesso, infatti, che le prime indicazioni di una relazione dose risposta del mesotelioma risalgono agli anni '70, quando già studi di coorte dimostrarono un raddoppio dell'incidenza del mesotelioma negli uomini che avevano avuto un'esposizione elevata rispetto a quelli che avevano avuto una esposizione modesta o lieve (Newhouse e Berry 1976, Dement, Mc Donald), tutte le successive pubblicazioni e i più approfonditi studi scientifici hanno fornito una conferma a tale teoria. Iwatsubo (1998) conduceva uno studio caso controllo di su 405 casi e 387 controlli stimando intensità e durata di esposizione e osservando un aumento del rischio di mesotelioma con l'aumento dell'intensità e della durata di esposizione ad amianto. Rodelsperger (2001) ha osservato un aumento del rischio di mesotelioma con l'aumento dell'intensità dell'esposizione.

Albin (1990) documentava la relazione dose risposta tra esposizione ad amianto e frequenza di mesotelioma maligno, osservando la stretta correlazione tra la concentrazione di fibre nei polmoni dei lavoratori deceduti e la durata dell'esposizione.

MAGNANI evidenziava che tutti i risultati erano coerenti nell'indicare un forte aumento del rischio di mesotelioma con l'aumento della concentrazione di fibre di amianto, sia che si trattasse di fibre con lunghezza superiore a 10 micron sia di fibre più corte. Inoltre l'incremento del rischio si osservava per tutti i tipi di amianto, compreso il crisotilo.

Il collegio di consulenti concludeva che "l'evidenza scientifica attuale, fondata su indagini condotte in diversi paesi europei e nordamericani, condotte dai maggiori ricercatori sull'argomento e con l'uso di diverse tecniche per la stima dell'esposizione, depone in modo chiaro e coerente per una relazione dose risposta tra rischio di mesotelioma ed esposizione ad amianto".

Sulla base di studi epidemiologici condotti su coorti di lavoratori, Doll e Peto (1985) sono giunti a osservare una correlazione tra rischio di mesotelioma, esposizione ad amianto e tempo, efficacemente sintetizzata nella formula matematica in cui viene evidenziata la proporzionalità tra l'incidenza del mesotelioma (da un lato) e l'intensità dell'esposizione e una funzione di tempo elevata ad un coefficiente esponenziale (dall'altro lato); la formula utilizzata è la seguente:

$$I(t) = K * E * [(t - t_1)^{\text{beta}} - (t - t_2)^{\text{beta}}]$$

in cui l'incidenza (o rischio) di mesotelioma al tempo t (anni) dall'inizio dell'esposizione è proporzionale a E (intensità dell'esposizione), a K (costante che indica il tipo di amianto) e a una funzione del tempo, dove beta è l'esponente a cui elevare latenza e tempo dalla cessazione che è un coefficiente con valore tra 3 e 4.

Boffetta (1989) ha presentato una revisione del modello nei seguenti termini:

$$I_m(t) = K_m E * (t - t_0)^{\text{beta}}$$

secondo cui il rischio di mesotelioma all'età t è proporzionale all'esposizione media (E), ad una potenza beta del tempo e ad una costante K specifica per il tipo di amianto.

In definitiva, veniva confermata la relazione dose-risposta nel senso che l'incremento del mesotelioma è in relazione lineare con l'aumento dell'intensità dell'esposizione e in relazione esponenziale con il tempo nel senso che "l'incidenza aumenta in modo esponenziale (fattore 3-4) con il tempo intercorso dall'inizio dell'esposizione e in modo lineare con il tempo dell'esposizione, almeno per esposizioni sino ai 10 anni".

Deve peraltro rilevarsi come i medesimi studiosi affermano che anche in presenza di basse esposizioni sia presente il rischio di mesotelioma, ma ciò, lungi dallo smentire la relazione dose risposta, implica semplicemente come non vi sia prova di un livello soglia al di sotto del quale non esista il rischio.

I consulenti ribadivano, infatti, che in tema di basse esposizioni "è stato da tempo e ripetutamente affermato il rischio di mesotelioma aumenta già con esposizioni molto lievi e brevi, senza con questo voler contraddire la relazione dose risposta precedentemente sottolineata (Bertazzi, 1985; Scansetti, 1985; De Vos Irvine, 1993). E' stata suggerita per gli anfiboli una soglia "nella regione" delle 5 fibre/ml di aria/anni", pur sottolineando che ancora oggi "non vi è prova di un livello soglia al di sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma" (Doll e Peto, 1985).

In tal senso, si osserva, deve essere inteso il punto di vista dello studioso Irving Selikoff, che viene richiamato da coloro che sostengono, invece, la teoria della cd. trigger dose (o dose grilletto), ma il cui pensiero, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza, è stato "distorto e decontestualizzato" poiché egli "aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione" mentre, invece, "la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita" (Cass. Sez. IV, N.33311/2012).

Non esiste, pertanto, una dose completamente innocua, tuttavia la teoria della trigger dose è del tutto inattendibile e priva di solidi riscontri scientifici ed empirici, contraddetta dagli studi più recenti in cui è stato accertato che il rischio cresce in modo esponenziale con l'accrescersi dell'esposizione, mentre, in assenza d'ulteriore esposizione, "con il decorso di molti anni, lentamente il polmone tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato (dagli studi di Casale Monferrato) che l'accumulo tende a dimezzarsi dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione" (ex plurimis Cass. Sez. 4 n. 49215/2012)

Il riferimento è al meccanismo cd. della clearance, cioè alla progressiva eliminazione delle fibre di amianto dai polmoni ad opera di meccanismi biologici innescati dallo stesso organismo, con una significativa riduzione del carico di fibre in assenza di ulteriori esposizioni, accertata da studi di livello internazionale (McDonald, Berry) che forniscono una ulteriore conferma della validità della correlazione tra l'incidenza della malattia, il tempo e l'intensità dell'esposizione.

Tali studi scientifici ed epidemiologici, pertanto, smentiscono la validità scientifica della teoria della dose grilletto, poiché l'unica dose cd. killer, in assenza del processo di accumulo derivante dalle esposizioni aggiuntive e in presenza dell'accertato meccanismo di "ripulitura" innescato dall'organismo, non appare idonea allo sviluppo dei processi invasivi e metastatici che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso non possono essere indipendenti dalla quantità della dose.

In definitiva si ritiene accertato con un alto grado di probabilità logica che anche per il mesotelioma sia valido l'effetto acceleratore dell'esposizione protratta (che influisce sullo sviluppo del tumore, sulla proliferazione cellulare, sul periodo di latenza) e che "tutte le esposizioni attive fino a induzione completata,

cioè fino all'inizio della latenza propriamente detta, devono essere considerate efficienti in senso neoplastico" (relazione consulenza collegiale Magnani, Piccioni, Comba, Amendola), in presenza di un accertato rapporto non solo proporzionale, bensì esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione) e risposta tumorale, poiché "aumentando la dose di cancerogeno, non solo è maggiore l'incidenza dei tumori che derivano dall'esposizione, ma minore è la durata della latenza, il che significa aumento degli anni di vita perduti o, per converso, anticipazione della morte".

Si ritiene che tale conclusione sia peraltro coerente con la caratteristica di dose-dipendenza valida per tutte le affezioni tumorali e con i dati epidemiologici raccolti che confermano il vertiginoso incremento di mortalità connesso all'intensità dell'esposizione (lavorativa e non), con la conseguente irrilevanza dell'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia.

Il rischio di morte per mesotelioma maligno nei soggetti professionalmente esposti è di "migliaia di volte maggiore di quello medio dei soggetti della popolazione generale e almeno di decine di migliaia di volte maggiore di quello così detto "naturale", nei casi in cui sia accertata una esposizione lavorativa qualitativamente, quantitativamente e cronologicamente idonea (latenza convenzionale superiore a 10 anni)" (Magnani, Piccioni, Comba, Amendola), cosicché in tali casi – nei quali rientrano a pieno titolo tutte le patologie asbesto correlate contratte dai dipendenti Fibronit, dai loro familiari e dai residenti nei pressi dello stabilimento enunciate nelle contestazioni in esame – "la probabilità che il mesotelioma sia da riferire all'amianto è da ritenere con ragionevole certezza" ".

Aderendo a tale ricostruzione scientifica il giudice ha fermato il proprio esame ai dati raccolti nella CTU collegiale depositata nel 2007 e agli approdi della giurisprudenza sul tema, mentre la difesa ha richiamato il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Milano in data 30.4.2015 che è giunta a conclusioni opposte. Merita anche segnalare che un'altra sentenza del Tribunale di Milano in data 25.5.2015 ha concluso per la mancanza di prova "dell'esistenza di una legge scientifica che comprovi l'esistenza del c.d. effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione" (pag. 119) giungendo sotto tale profilo all'assoluzione degli imputati.

Il dibattito sul tema sembra a questa Corte ancora aperto e da tali ultime decisioni di merito pare possibile trarre - in mancanza di perizia disposta in primo grado e la cui assoluta necessità è stata oggi esclusa da questa Corte investita della richiesta di procedervi (attesa la formula di assoluzione cui è pervenuta) - informazioni su quali siano gli approdi scientifici più recenti. Dati che è stato possibile verificare in base agli ormai amplissimi canali di conoscenza messi a disposizione dal web.

Preliminare ad ogni altra considerazione è, tuttavia, la comprensione della portata della giurisprudenza sul tema, invocata dalle parti civili e dalla Pubblica accusa per sostenere un'unanime

orientamento circa la dimostrata accelerazione dell'induzione al protrarsi dell'esposizione all'amianto, da cui deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi colposi.

A parere di questa Corte, ma anche secondo la Cassazione, tale assunto non si rinviene nel tenore delle decisioni della Suprema Corte.

A parte ogni considerazione circa il fatto che la giurisprudenza citata dalle parti civili si è andata formando su processi che si sono celebrati a partire dall'inizio degli anni 2000 e che quelli più recentemente approdati in Cassazioni riguardano sentenze di primo grado (luogo nel quale sono state esperite le consulenze o le perizie medico legali) pronunciate al più tardi nel 2010, con la conseguenza che l'apporto delle conoscenze scientifiche è confinato a tale ambito temporale, merita verificare quale sia stato il vero argomentare della Suprema Corte.

Significativo a tal proposito il contenuto di due recenti decisioni che hanno finalmente focalizzato l'ambito di operatività del giudizio di cassazione sul tema della riduzione del periodo di latenza: Cass. 4, sent. 18933/2014 e Cass. 4, sent. 22379/2015. Nella prima di esse, dopo aver severamente criticato la scelta di campo dei giudici di merito disarticolata rispetto ad un percorso argomentativo che ne desse ragione, i Giudici di legittimità hanno affermato (evidenziature della scrivente):

“Occorre rammentare che questa Corte suprema ha avuto modo di fornire indicazioni metodologiche proprio con riguardo a situazioni del genere di quella in esame (Cass. 4^a, 17 settembre 2010, Cozzini, Rv. 248944). Si è preso atto che sul tema scientifico dell'accelerazione dei processi eziologici si registra nella giurisprudenza una situazione che, magari giustificata all'interno di ciascun processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi penetrano, risulta tuttavia difficilmente accettabile nel suo complesso: come nel presente giudizio, il ridetto effetto acceleratore viene ammesso, escluso, o magari riconosciuto solo parzialmente, con apprezzamenti difformi dei giudici di merito. Questa Corte di legittimità, d'altra parte, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno. La indicata situazione di incertezza chiama in causa questa Corte Suprema non per stabilire se la legge scientifica sia affidabile o meno, questione sulla quale essa non ha alcuna competenza o qualificazione; quanto piuttosto per definire quale debba essere l'itinerario razionale di un'indagine che si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale”.

Così in Cassazione n. 22379/2015 si ribadisce che “... appare opportuno precisare a chiare lettere che non spetta al giudice di legittimità dire una parola definitiva sulla eziologia delle patologie da esposizione all'amianto. Tutte le decisioni intervenute sul tema, a ben vedere, vanno allora

appreziate tenendo conto dei sopra precisati confini del sindacato di legittimità, che è limitato a verificare la congruità della spiegazione "eziologica" fornita dal giudice di merito, al quale solo compete "scegliere" la tesi scientifica da privilegiare. Nessuna di queste decisioni, quindi, può essere intesa come affermativa di una presa di posizione "di merito" sul meccanismo eziologico di insorgenza della malattia dipendente dall'esposizione dell'amianto, giacché trattasi di pronunce che si sono limitate a condividere o meno il ragionamento logico seguito dal giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dei titolari della posizione di garanzia e, a tal fine, a recepire l'una o l'altra tesi sulla insorgenza della malattia con particolare riferimento alla dimostrabilità della rilevanza eziologica dell'effetto acceleratore dell'esposizione protratta all'amianto (cfr., oltre alle sentenze di epoca più recente, sopra citate, v. tra le altre, Sezione 4[^], 11 luglio 2002, Macola ed altro; Sezione 4[^], 15 maggio 2003, È va; Sezione 4[^], 22 novembre 2007, Biasotti ed altri; Sezione 4[^], 11 aprile 2008, Mascarin ed altri. Da questo consolidato orientamento si è discostata, come sostenuto da autorevole dottrina, rimanendo però isolata, proprio la sentenza citata dalla Corte di appello, Sezione 4[^], 24 maggio 2012, Ramacciotti ed altri, che, sembra aver operato una scelta di campo a proposito della inattendibilità della c.d. frigger dose, contrapposta alla validità di quella che indica il mesotelioma come patologia dose-dipendente".

Pare dunque doversi concludere che non esiste alcuna "presa di posizione "di merito" sul meccanismo eziologico di insorgenza della malattia dipendente dall'esposizione dell'amianto" da parte della Suprema Corte che, infatti non avrebbe neppure gli strumenti per operare una indagine scientifica di tal fatta.

Svolta tale premessa, questa Corte ritiene che quella stessa giurisprudenza citata dalle parti civili e dalla Pubblica Accusa abbia anche espresso principi che, se applicati alla fattispecie di cui è causa, porterebbero a conclusioni paradossali per le stesse parti offese.

Solo per citare una delle più recenti decisioni in tema di amianto (Cass. 4, sent.11128/2015), si assiste all'affermazione del principio secondo cui – aderendo alla tesi della "dose correlata" – "... l'aumento della detta dose di cancerogeno assorbito non potrà che comportare evidentemente un accrescimento della frequenza con cui il tumore tende a manifestarsi e che "a contrario", un'eventuale riduzione dell'intensità o della durata dell'esposizione lavorativa all'amianto avrebbe causato una riduzione del rischio di contrarre le patologie per cui oggi è processo".

Applicando tale considerazione al caso in esame ci si dovrebbe confrontare con la circostanza che B. e D.P. sono intervenuti nella situazione migliore di sempre per i lavoratori, allorquando cioè, come ammesso dallo stesso consulente del P.M. Melidoro, erano state apportate significative migliorie per la captazione delle polveri adottando le tecnologie più all'avanguardia.

Ma prescindendo da tale conclusione, occorre esaminare quale sia, nell'ambito del conoscibile, lo stato dell'arte sul problema della riduzione del periodo di latenza.

Si è già detto come la sentenza di primo grado abbia fatto proprie le conclusioni di una consulenza del P.M. depositata nel 2007 e, come tale, elaborata sulla base delle conoscenze dell'epoca, mentre nulla si sa delle competenze specifiche dei consulenti allora nominati.

Gli studi si sono nel frattempo evoluti e nell'ambito dei citati procedimenti milanesi sono state raccolte le informazioni derivanti dalle consulenze tecniche approntate dalla difesa di imputati e parti civili e dal P.M. e ne è stata svolta una valutazione critica.

Certamente successivi alla sentenza di Voghera sono:

- lo studio "Non neoplastic e neoplastic pleural endpoints following fiber exposure" di Broaddus, Everitt, Black e Kane, pubblicato su Journal of toxicology del 2011 nel quale si legge: "la via attraverso la quale le fibre passano dal polmone alla pleura viscerale, allo spazio pleurico e alla pleura parietale è sconosciuta; non ci sono conoscenze sulla cinetica della traslocazione delle fibre e sulla loro ritenzione nella pleura; c'è un vuoto di conoscenze sul ruolo della dose, dimensione e tipo di fibre nella causazione di lesioni pleuriche; in linea generale non è noto come l'inalazione di fibre conduca infine alla malattia pleurica";

- lo studio "Elucidation of Asbestos induced mesothelial carcinogenesis toward prevention" di Jiang e Toyokuni, 2011, nel quale si legge "la comprensione del meccanismo carcinogenetico del mesotelioma maligno è ancora limitata";

- gli atti della Seconda Conferenza Italiana di Consenso del 2012 dove si legge che "le conoscenze sul meccanismo del passaggio delle fibre nel compartimento pleurico e sul rapporto tra concentrazione polmonare e pleurica sono ancora limitate" (v. "Il Mesotelioma maligno della Pleura: quesiti epidemiologici per la sanità pubblica. Rapporto della Seconda Conferenza di Consenso Italiana della Pleura, pag.12, prodotto in data 11.7.2014);

- i contributi forniti da Berry sul tema della carcinogenesi del mesotelioma in uno studio dallo stesso pubblicato nel 2012. Si tratta in realtà di uno scritto di più studiosi (tutti australiani, a parte l'italiano Merler): oltre a Berry, Reid, Abboagye-Sarfo, de Klerk, Olsen, Merler, Franklin, Musk: "Malignant mesotheliomas in former miners and millers of crocidolite at Wittenoom (Western Australia) after more than 50 years follow up", pubblicato su British Journal of Cancer, 2012.

L'analisi alla base dello studio è stata condotta su 6489 uomini e 419 donne; la durata dell'impiego era generalmente breve: il 74% degli uomini aveva lavorato a Wittenoom per meno di un anno, mentre il 5% per cinque anni o più; le concentrazioni delle polveri erano elevate; gli uomini avevano lavorato nella miniera o nel mulino, mentre le donne avevano lavorato negli uffici, che si

trovavano ad un chilometro dal mulino. Nello studio si legge che “come atteso il tasso di mesotelioma aumentava con il tempo trascorso dall'esposizione sia per i mesoteliomi della pleura che del peritoneo; il tasso di mesoteliomi sembrava raggiungere un plateau dopo circa 40 – 50 anni dalla prima esposizione; il tasso di mesotelioma aumenta con l'esposizione cumulativa”.

In relazione al tema della latenza lo studio osserva: “l'aumento del tasso di mesotelioma al crescere dell'esposizione cumulativa implica che il tasso di mesotelioma raggiunga per i soggetti esposti più massivamente un certo livello entro un minor numero di anni dalla prima esposizione. Ad esempio, il tasso per la pleura raggiunge 200 per 100.000 individui tra i 32 ed i 42 anni con l' esposizione più bassa, dopo circa 26 anni nel successivo gruppo e dopo 21 anni per il gruppo con esposizione più elevata. Tuttavia le curve relative al rapporto tra tasso di mesotelioma e tempo trascorso dall' esposizione erano simili per i tre gruppi di esposizione e le percentuali di mesotelioma che si verificavano entro i primi 25 anni dopo l' esposizione erano simili, suggerendo che l'andamento temporale della latenza fosse, in termini relativi, indipendente dall'esposizione”:

- lo studio condotto dalle dott.sse Anne Helen Harding e Gillian Frost quali membri di un ente pubblico della Gran Bretagna istituito nel 1974, l'Health and Safe Executive

- un articolo scientifico pubblicato dalla dott.ssa Frost nel 2013, sottoposto a critiche da vari autori italiani ed un secondo articolo della dott.ssa Frost pubblicato nel 2014. In questi due articoli Frost – analizzando i dati ottenuti nello studio di cui sopra – conclude osservando di non avere “trovato prove sufficienti per affermare che una maggiore esposizione ad asbesto conduca a latenze più brevi (...)”; scrive inoltre: “questo studio non ha fornito evidenze che la latenza di mesotelioma sia associata all' occupazione. In letteratura sono state costantemente riportate latenze più brevi per i coibentatori rispetto ad altre occupazioni (Bianchi et al. 1993, 1997, 2007), ma spesso ciò era puramente descrittivo, senza alcun formale test statistico effettuato”.

Le argomentate conclusioni di entrambi tali giudici – alla stregua dei criteri elaborati dalla sentenza Cozzini n. 43786/2010 - sono nel senso che “*le conoscenze scientifiche attuali non consentono di accertare la durata del “periodo di induzione”, ovvero il periodo durante il quale si completano tutti i passaggi della trasformazione cellulare; periodo alla fine del quale il tumore è autosufficiente e irreversibile*” (pag. 119 sentenza 25.5.2015), mentre è scientificamente accertato che le esposizioni successive all'induzione sono ininfluenti sul decorso della malattia.

Allo stesso modo “*...il sapere scientifico non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di una legge scientifica sulla base della quale potere affermare che a maggiori durate dell'esposizione*

corrisponda una minore latenza; in realtà non può neppure ritenersi dimostrata con certezza l'esistenza stessa del fenomeno denominato "effetto acceleratore" (pag. 131).

Se a tale conclusione si è giunti sulla base di conoscenze scientifiche più recenti (il cui contenuto è stato ampiamente e criticamente esaminato dal Tribunale di Milano) di quelle a disposizione del Tribunale di Pavia, non può certo ritenersi che il GUP abbia espresso una valutazione inattaccabile e risolutiva.

Se compito del giudice è quello di accertare *"quale sia lo stato complessivo delle conoscenze"* e se *"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sui quali essi sono condotti; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca; il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica"* (Cass. 4, sent. 18933/2014), le conclusioni del GUP di Pavia sul punto non solo non appaiono sufficienti, ma non sono più attuali e quindi idonee a sorreggere la motivazione.

Continua ancora la Cassazione nella sentenza n. 18933/2014: *"D'altra parte, in questo come in tutti gli altri casi critici, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, che dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto"*.

Il diniego della Corte di disporre una perizia medico-legale trova in questa parole la sua ragione: nulla si sarebbe potuto aggiungere a quanto sinora detto in proposito dai vari consulenti nei vari processi.

Ma le ulteriori considerazioni che si vanno ad illustrare e che, invece, costituiscono l'esito di verifiche i cui risultati sono giuridicamente sostenibili e che conducono alla assoluzione degli imputati con ampia formula sotto il profilo soggettivo, consentono di non arrestarsi ad un problema che se anche si volesse risolvere sulla base della teoria della "dose correlata", non muterebbe l'esito di questo giudizio.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Tornando al principale motivo di doglianza nei confronti della sentenza da parte di entrambi gli imputati, vale a dire la carenza di una loro posizione di garanzia in ragione delle funzioni svolte e del ruolo marginale ricoperto nel consiglio di amministrazione di Fibronit Srl, merita ancora una volta ricordare ciò che si legge nella sentenza di primo grado a tal proposito.

Scriva il primo giudice, dopo avere spiegato come dovessero ritenersi dimostrate le omissioni delle norme cautelari poste a garanzia della salute dei lavoratori, che: *"In definitiva emerge in modo incontestato dagli atti come la mancata adozione di misure ben note quantomeno dagli anni '70 sia ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro"*.

Spiega quindi come vada ricostruita la nozione di datore di lavoro e come nella stessa debba ricomprendersi la figura del consigliere di amministrazione.

Dopo aver ricordato come sui datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, grava l'obbligo giuridico ai sensi dell'art.4 D.P.R. n. 547/55 (oltre che dell'art.4 D.P.R.n.303/56) di: a) attuare le misure di sicurezza previste dal decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme del decreto o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, spiega che *"Nelle imprese di grandi dimensioni e nelle società di capitali, qual era la Fibronit, il concetto di datore di lavoro si identifica con l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con i componenti del consiglio di amministrazione, o con uno di loro laddove il consiglio abbia attribuito con delibera a uno dei propri componenti tutto il settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesa ed autonomia"*.

La posizione degli imputati D.P.C. e B.G., in quanto componenti del consiglio di amministrazione, pur privi di specifiche deleghe in tema di sicurezza, doveva, a parere del GUP, essere ricondotta a tale figura. E ciò, non solo perché *“entrambi i dirigenti erano già incardinati nella società Fibronit, D.P.C. sin dal 1974 con mansioni che nel tempo si focalizzarono sul settore commerciale avente ad oggetto commercializzazione, promozione e vendita dei prodotti in fibrocemento, tubi in particolar modo, mentre B.G. era stato assunto nel 1972, prima come assistente al direttore dello stabilimento di Bari, poi dal 1979 direttore dell'ufficio acquisti e approvvigionamenti per tutte le società del gruppo, fino alle dimissioni”*, ma alla stregua di quel consolidato orientamento della giurisprudenza che individua nel consiglio di amministrazione l'organo a cui è demandata l'amministrazione, e quindi i più ampi poteri gestionali della società per azioni (art. 2380 c.c.), *“mentre nulla significa che l'imputato fosse o meno socio e con quale partecipazione azionaria: (Cass. 6 dicembre 1996, Dotti)”*. Precisava il primo giudice che *“La fonte giuridica dell'obbligo di attivarsi è l'art. 2392 c.c. che attiene alla responsabilità degli amministratori verso la società, ma 'fa comunque derivare tale responsabilità dall'obbligo degli amministratori di adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo e dalla omessa vigilanza sul generale andamento della gestione o dal non avere fatto quanto potevano per attenuarne le conseguenze dannose. Pertanto la norma in questione è stata posta a fondamento della responsabilità degli amministratori perché in essa è stata individuata la fonte del dovere giuridico degli amministratori tutti – così come disposto dallo statuto della società e in assenza di deleghe – di impedire l'evento...’ (Cass. 14 luglio 2000 n. 8321 Cabrini)”*.

A tal proposito il giudice citava la giurisprudenza della Suprema Corte *“costante nell'affermare che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, “gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione”*” richiamando anche gli arresti relativi alla valenza della delega di gestione nel senso che essa può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma mai escluderla interamente poiché non possono comunque essere **trasferiti i doveri di controllo** sul generale andamento della gestione e di **intervento sostitutivo** nel caso di mancato esercizio della delega (evidenziate della scrivente).

In particolare il GUP si premurava di ricordare come (evidenziate della scrivente) *“grava comunque su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 2392 c.c. che, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, stabilisce che anche se taluni compiti sono*

attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti 'sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione...' (Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002, Macola, cit.)”.

Secondo il primo giudice inoltre *“le carenze in materia di sicurezza investivano certamente ‘compiti e decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, obblighi di sorveglianza e denuncia gravanti su ciascuno dei suoi componenti’ (Cass. Sez. 4 n. 4968/2014). In definitiva gli interventi auspicabili nel corso dell’operatività della Fibronit erano tali e tanti da comportare provvedimenti di mutamento radicale dell’azienda, indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali, provvedimenti di tale onerosità e di tale portata che potevano essere adottati solo dal c.d.a., dunque dagli imputati (in tal senso Cass. Sez. 4, n. 38991/2010 “Laddove le carenze e le mancanze siano determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione”)”.*

Conclusione cui non poteva validamente opporsi quanto sostenuto dalle difese in quanto non era mai *“stata fornita alcuna prova della limitazione dei poteri dei consiglieri, limitazione che avrebbe dovuto essere prevista dallo Statuto o quantomeno da una delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione”.*

Pur dando atto che *“sia la Fibronit s.r.l. (poi s.p.a.) che la holding del gruppo erano sostanzialmente amministrate dal medesimo gruppo dirigenziale (formato da V.M.M.*

, S.D. , C.M. e C.G.) che costituiva un vero e proprio board decisionale”, ribadiva che nelle società di capitali destinatario degli obblighi di tutela del lavoratore era comunque l'intero consiglio di amministrazione che, peraltro, nel caso di specie, non aveva delegato poteri in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro *“ad amministratori delegati in modo da escludere la responsabilità dei componenti dell’organo di gestione della società, responsabilità comunque perdurante “poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”.*

Dopo la ricostruzione normativa della nozione di datore di lavoro, il giudice passava all'esame delle condotte doverose omesse individuandole non solo nella *“mancata utilizzazione, da parte dei lavoratori, dei mezzi di protezione individuale (comunque scarsamente utilizzati) ma altresì, e soprattutto, la mancata adozione di complessi e costosi interventi – ivi compreso un più serio investimento nella ricerca di materiali alternativi – che solo a prezzo di radicali modificazioni degli*

ambientanti e dell'organizzazione del lavoro "avrebbero consentito di immutare profondamente le modalità e le tecniche produttive utilizzate in modo da consentire di eliminare, o ridurre significativamente, l'esposizione dei lavoratori ai rischi di inalazione delle fibre di amianto" (Cass. Sez. 4 n. 38991/2010), interventi che non possono certo rientrare nell'ordinaria amministrazione per le rilevanti trasformazioni dell'ambiente e delle modalità di lavoro che si rendevano necessarie e per gli ingentissimi capitali richiesti per operare queste trasformazioni".

Conclusivamente il giudice affermava che *"Peraltro nel caso di specie l'obbligo di garanzia grava sugli imputati anche a cagione del fatto che era stata la società Fibronit a generare con la propria precedente attività la situazione di pericolo che D.P. e B. avrebbero dovuto impedire o comunque gestire quali amministratori della società. Costituisce infatti ulteriore fonte dell'obbligo di garanzia l'aver tenuto una precedente propria attività generatrice di una situazione di pericolo.*

A rendere più grave la responsabilità degli imputati si pone la considerazione che i periodi in cui essi hanno ricoperto la carica di amministratori coincidono con gli ultimi anni di operatività dell'azienda, quindi con il periodo in cui le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto erano generalizzate e pacifiche; ciononostante, essi non hanno adottato alcuna iniziativa organizzativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro né alcuna iniziativa normativamente richiesta per la tutela dell'incolumità dei lavoratori o dei residenti, contribuendo, con il loro comportamento omissivo, al verificarsi dell'evento (Cass. 31 dicembre 2003 Baldisserotto).

La precedente incardinazione di entrambi gli imputati nella Fibronit in qualità di dipendenti, prima, e dirigenti, poi, e le competenze specifiche possedute (D.P. in materia di prodotto finito, B. in materia di sicurezza sul lavoro, già verificata a Bari, e di materie prime e beni strumentali, attraverso l'ufficio acquisti da lui gestito) avvalorano ulteriormente un altro requisito essenziale del fatto, vale a dire la prevedibilità dell'evento. Entrambi erano profondamente a conoscenza delle problematiche connesse al processo produttivo dell'azienda in quanto entrambi erano dei tecnici, prima ancora che amministratori (dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che proprio B. per esempio, fu colui che dispose il trasferimento del trituratore da Bari a Broni in occasione del fall out) come entrambi erano a conoscenza, o avrebbero dovuto esserlo, del carattere nocivo dell'esposizione all'amianto".

Ricordato quanto esposto dal giudice nella sentenza, occorre verificare se i motivi di doglianza colgano o meno nel segno.

La questione relativa alla posizione di garanzia degli imputati passa attraverso l'esame di una serie di elementi che non afferiscono solo alla veste formale di amministratore dagli stessi ricoperta, ma anche alla loro carriera professionale, alle esperienze maturate nell'ambito dell'azienda, all'esercizio della carica nella sua effettività, il tutto alla luce della nozione di datore di lavoro come delineata dalla giurisprudenza.

Peraltro, gli ormai numerosi precedenti in materia evidenziano come effettivamente la nozione di "datore di lavoro" sia stata intesa dalle stesse Procure della Repubblica procedenti con riferimento a soggetti dotati di un effettivo potere decisionale, essendo stati indagati e poi rinviati a giudizio coloro che erano in grado di attuare le misure di prevenzione mancanti o insufficienti, vale a dire quelli che, in concreto (in presenza o meno di carica formale), esercitavano tale potere.²

Merita dunque partire dalla carriera lavorativa dei due imputati, dettagliatamente ricostruita nei rispettivi atti di appello e sul cui *curriculum* professionale non sono state sollevate questioni, nè il GUP vi ha appuntato in modo particolare la propria attenzione.

² Nell'analogo procedimento per i fatti accaduti presso la Fibronit di Bari è stato imputato solo l'amministratore delegato e legale rappresentante S.D. (Cass. 4, 42428/12); nel processo per i fatti relativi ai cantieri navali Breda Fincantieri sono stati imputati i presidenti, i direttori generali e i direttori di stabilimento succedutisi nel tempo (Cass. 4, 33311/12); nel procedimento per i fatti accaduti presso la centrale Enel di Chivasso sono stati imputati solo i vertici dirigenziali (Cass. 4, 18933/14); nel procedimento per i fatti accaduti presso lo stabilimento palermitano di Fincantieri sono stati imputati solo i direttori di cantiere succedutisi nel tempo (Cass. 4, 11128/15); nel procedimento per i fatti accaduti presso gli stabilimenti della Eternit spa "gli effettivi responsabili" – quali amministratori di fatto - della gestione nel tempo, della società Eternit s.p.a. (Cass. 4, 7941/2015); nel procedimento per i fatti accaduti presso lo stabilimento di Alpignano della Philips spa solo i direttori di stabilimento (Cass. 4, 22379/2015); per i fatti accaduti presso il petrolchimico di Mantova il presidente del Cda e l'amministratore delegato o l'amministratore unico (Tribunale di Mantova, sent. 1142/2014); per i fatti relativi alla Centrale Enel di Turbigo, il capo centrale, il direttore di compartimento e il direttore generale (Tribunale di Milano, sent. 28.2.2015); per i fatti accaduti presso la società Andrea Tosi, i membri del comitato esecutivo, l'amministratore delegato, il presidente (Tribunale di Milano, sent. 30.4.2015). Parimenti, nel procedimento meglio noto come "ThyssenKrupp", sono stati imputati l'amministratore delegato, due consiglieri del consiglio di amministrazione, membri del comitato esecutivo con deleghe specifiche, il dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento, il direttore dello stabilimento e il dirigente responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

È pacifico infatti che B. era stato assunto nel 1972 dalla "Cementifera italiana Fibronit spa" con le mansioni di assistente al direttore dello stabilimento di Bari, che produceva materiali di amianto/cemento; che nella metà del 1979 si era trasferito a Casale Monferrato dove, alle dipendenze della medesima società, aveva assunto la carica di direttore dell'ufficio acquisti e approvvigionamenti per tutte le società del gruppo. Funzione nella quale era rimasto fino all'atto delle dimissioni nel 1993.

Quanto a D.P. era stato assunto dalla Cementifera Italiana Fibronit Spa nel 1974, con qualifica di impiegato di Ia cat. Inizialmente la sua sede lavorativa era stata Milano, presso gli uffici amministrativi della società; dall'aprile del 1976 era stato inviato a Roma per affiancare il responsabile della filiale di vendita locale, ormai prossimo al trattamento di quiescenza.

Dal 18 gennaio del 1977 era diventato Capo Ufficio Promozione e Vendita Grandi Tubazioni, alle dirette dipendenze del Direttore Commerciale e sempre con sede di lavoro in Roma.

Nel febbraio del 1979 aveva assunto la qualifica di dirigente responsabile del settore vendite tubazioni in Italia. Successivamente, nel 1981 era stato assegnato alla Finanziaria Fibronit S.p.a., con compiti invariati e dal 1° gennaio 1982 inquadrato nuovamente nella Fibronit S.p.a., fino al pensionamento in seguito a dimissioni rassegnate il 30/9/1993.

In quel lasso di tempo D.P. fu impegnato nella realizzazione e implementazione della rete commerciale di vendita del settore grandi tubazioni, assumendo posizioni apicali in società (ITRES s.p.a.) nel frattempo acquisite dalla Finanziaria Fibronit S.p.a.

Nel 1986 rassegnò le dimissioni da Presidente e Consigliere della società ITRES S.p.a., assumendo in seguito la qualità di consigliere nel consorzio commerciale cui avevano dato vita la Fibronit e la Italtubi, denominato CONTUBI, con sede in Roma.

Nel 1989 il consorzio CONTUBI venne sciolto e fu creato un nuovo consorzio commerciale, denominato UNIONTUBI, di cui facevano parte la SACELIT (gruppo Italcementi), la Italtubi/Tecnotubi, la Fibronit e la Cemental, di cui D.P. assunse la presidenza per circa un anno e mezzo, con sede in Milano e uffici commerciali in Roma, anche in tal caso rivolto esclusivamente alla commercializzazione di grandi tubazioni per acquedotti.

Già alla fine del 1990 l'ing. D.P. aveva rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Fibronit s.p.a. ratificate poi nella successiva riunione del 21/5/1991. Il pensionamento giunse il successivo 27 ottobre 1993, sulla scorta della legge che vietava l'utilizzo del cemento-amianto del 27 marzo 1992, n. 257, che aveva favorito il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti di ditte impegnate nelle lavorazioni dell'amianto.

Nessun dubbio è stato, inoltre, avanzato in ordine alle vicende societarie della Fibronit S.p.A./S.r.l. e al succedersi delle cariche societarie.

La questione prospettata dalla difesa in ordine al conferimento dei poteri solo alla persona dell'amministratore unico/presidente o all'assemblea dei soci (si legge testualmente nell'atto di appello: *"Basti consultare il documento allegato n. 7 relativo al verbale di assemblea dei Soci 09/11/88 ove si dispone la trasformazione da Spa a Srl e dove si riporta il nuovo statuto, per leggere con attenzione l'art. 19 del medesimo, laddove non attribuisce di fatto i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società al CdA. L'Art. 19 recita: **"Qualora l'amministrazione della società fosse affidata ad un consiglio, questi è investito di tutti i poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della società...."**Al capoverso, il medesimo art. 19 prevede: **"Qualora l'amministrazione della società fosse affidata ad un Amministratore unico questi è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria della società, spettando invece all'assemblea dei soci i poteri per la gestione straordinaria".** Ma, attenzione, l'amministrazione effettiva della società è sempre (sempre!) rimasta in mano ad una figura equiparata ed equipollente a quella di un Amministratore Unico e cioè del Presidente, Sig.ra V.M.M.*

, e del Vice-Presidente, Ing. C.G. . Quando essi non sono stati più in condizione di ricoprire la carica per motivi di salute, sono stati nominati degli altri Amministratori delegati. Quindi, con questa situazione il potere di ordinaria amministrazione non era mai stato conferito al Consiglio, ma solo a Presidente, Vice-Presidente e Amministratori, e quindi i poteri di straordinaria amministrazione competevano sempre all'Assemblea dei Soci!!Pertanto, dalla lettura completa della relazione integrativa della GdF 29/10/2009, riscontrata e incrociata con la documentazione agli atti, ben si comprende che il CdA Fibronit Srl prima, Spa ed Srl poi, non possedeva affatto i poteri di straordinaria amministrazione, conferiti, invece, in prima battuta alla assemblea dei soci ed in seconda battuta a Presidente, Vice Presidente o all'Amministratore Unico qualora esso vi fosse.) è invero inconferente, in quanto attiene alla rappresentanza e alla gestione della società nei rapporti di carattere civilistico e non può essere mutuata quale criterio di attribuzione delle responsabilità penali, se non nei limiti di cui si dirà.

Né può invocarsi la mancanza di posizione di garanzia per essere stati gli imputati cooptati a far parte del consiglio di amministrazione per comodità del *board* e senza effettivo ruolo. Infatti anche recentemente la Suprema Corte (sez. 4, sent. 49732/2014) ha affermato in maniera totalmente condivisibile che *"La responsabilità dell'amministratore della società ...non può venir meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente e ciò in ragione della posizione di garanzia ad esso assegnata dall'ordinamento...La funzione di garanzia, pertanto, non può che derivare*

direttamente dall'assunzione formale del ruolo, senza possibilità per colui che si presenta come garante di invocare la mera apparenza quale ragione di esonero da colpa".

Vedremo, invece, come la ripartizione dei poteri decisionali e di spesa ha un suo peso in relazione alle imputazioni mosse agli odierni imputati che, giova sin d'ora precisarlo, sono rappresentate da condotte contestate esclusivamente nella forma omissiva (con un capo di imputazione "buono per tutte le stagioni" di attività della società, che non ha tenuto conto delle diverse situazioni sviluppatesi nel corso degli anni e che non ha effettivamente specificato le condotte doverose omesse imputabili a ciascun imputato, pur senza che il giudice sia incorso in violazione dell'art. 521 c.p.p. perché gli imputati hanno avuto modo di difendersi sotto ogni profilo), circostanza che ha riflessi in punto di diritto significativi.

Infatti, ad esclusione della contestazione di una condotta positiva, ovvero di avere effettuato lo "smaltimento dei residui di lavorazione - sia solidi e liquidi - in modo incontrollato, in particolare immettendoli nell'ambiente per il riempimento di terreni ovvero dismettendoli in discariche, nonché cedendo sia a lavoratori che a privati gli scarti di lavorazione, poi utilizzati per la pavimentazione di cortili, di aie, di strade", ogni altra contestazione fa riferimento alla mancata realizzazione di presidi a tutela della salute dei lavoratori.

Tuttavia, tra le condotte doverose omesse, non è stata contestata alcuna violazione di doveri di controllo, di vigilanza, di impulso nei confronti dei soggetti che detenevano formalmente e sostanzialmente i poteri decisionali. Circostanza che il primo giudice ha trattato marginalmente allorché si è trovato a dovere valutare in concreto quali fossero gli obblighi ed i poteri degli amministratori privi di deleghe, come pacificamente erano gli odierni imputati.

Questo profilo è infatti trattato brevemente dal giudice che, a pagina 59 della sentenza, dopo avere nelle pagine precedenti ripercorso la giurisprudenza in tema di responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione (su cui questa Corte dovrà necessariamente ritornare), afferma:

"Come emerge dagli atti, né B. , né D.P. hanno svolto diligentemente l'attività di vigilanza loro assegnata, pur essendo bene a conoscenza non solo dei rischi derivanti dalla lavorazione dell'amianto, ma di quelli già verificatisi nello stabilimento di Bari (...). Anche a voler considerare quanto dedotto dalle difese circa il ruolo meramente passivo dei due imputati (prezetti a far parte del consiglio di amministrazione senza un effettivo ruolo), costituisce comunque un profilo di colpa rimproverabile l'aver prima passivamente avallato scelte (o non scelte) adottate dal resto del c.d.a., e poi rinunciato a svolgere il proprio fondamentale ruolo decisionale o, almeno, di vigilanza e di garanzia. Laddove gli imputati si fossero sentiti coartati o

non avessero effettivamente condiviso l'operato del Cda avrebbero avuto gli strumenti per manifestare il proprio dissenso, anche mediante le dimissioni".

Evidenziato quanto sopra, si può concordare con il primo giudice sulla nozione di datore di lavoro quale soggetto penalmente responsabile in relazione alle violazioni alle norme poste a tutela della salute dei lavoratori, come elaborata dalla giurisprudenza.

Tuttavia nell'ambito di tale nozione, vanno anche individuate le condotte cui ciascuno degli odierni appellanti era tenuto in ragione della rispettiva carica.

A tal proposito l'esame della ripartizione delle responsabilità penali in tema di tutela della salute dei lavoratori nelle società di grandi dimensioni ha trovato la sua più completa espressione nella recente sentenza delle SS.UU. n. 38343/2014 (meglio nota come sentenza ThyssenKrupp), seguita nello stesso senso dalla recentissima sez. 4 n. 24136/2016. In tale decisione, che merita essere riportata per esteso *in parte qua* si legge (evidenziature della scrivente):

"Le posizioni di garanzia.

Restando all'ambito causale, altro tema che coinvolge tutti gli imputati riguarda la delicata problematica della selettiva individuazione dei garanti nell'ambito delle organizzazioni complesse: questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate ad un approfondimento chiarificatore.

L'argomento è stato di recente ripetutamente esaminato dalla Suprema Corte (Sez. IV, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094; Sez. IV, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla Rv. 256637; Cass., Sez. IV, n. 17074 del 08/05/2012, Moncada, non massimata) con esiti consonanti, che vanno qui ripetuti e chiariti.

La materia è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi di settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al dlgs. n. 81 del 2008, peraltro recependo la sistemazione dell'istituto che si era formata nel corso di una lunga giurisprudenza.

Come è noto, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto

dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta.

Infine, il preposto è colui che sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.

Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformatata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.

Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un'organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione.

Queste considerazioni di principio evidenziano che, soprattutto in realtà complesse come quella in esame, nell'ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità suggerisce che l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti.

Il garante come gestore di un rischio.

L'analisi dei ruoli e delle responsabilità viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40, capoverso, cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato.

In realtà il termine "garante" viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza.

A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica, essendo basata in chiave logica, è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e costituisce una costante del diritto penale moderno, sia in ambito teorico che giurisprudenziale.

La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41, capoverso, cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.

Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre.

Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.

Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, capoverso, cod. pen. Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità.

(omissis)

Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.

Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri. In realtà le cose sono spesso assai più complesse. Basti considerare la transitività delle condizioni che si susseguono all'interno di una catena causale; l'intreccio di obblighi che spesso coinvolgono diverse figure e diversi soggetti nella gestione di un rischio; la complessa figura della cooperazione colposa. Questa serie di differenti connessioni, con il suo carico di complessità, rende chiaro quanto delicata sia l'individuazione di aree di competenza pienamente autonome che giustifichino la compartimentazione della responsabilità penale; tanto più in un contesto come quello del diritto penale del lavoro imperniato sulla figura del datore di lavoro che è gravato da una pervasiva posizione di garanzia. Lo scopo del diritto penale, tuttavia, è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori.

...

Nascita e conformazione della posizione di garanzia.

Le considerazioni sopra esposte trovano fondamento in alcune norme del T.U. che, sebbene contenute in un testo normativo successivo ai fatti, ripercorrono arresti della giurisprudenza ed aiutano a capire come nasce e si conforma la posizione di garanzia, id est la responsabilità gestoria che, in caso di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Di grande interesse l'art. 299: l'acquisizione della veste di garante può aver luogo per effetto di una formale

investitura, ma anche a seguito dell'esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure.

Un'ulteriore indicazione normativa per individuare in concreto i diversi ruoli deriva dall'art. 28, relativo alla valutazione del rischi ed al documento sulla sicurezza, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. La valutazione riguarda «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Il documento deve contenere la valutazione dei rischi, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta quindi di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti.

Mettendo insieme le indicazioni che pervengono dalle norme fin qui indicate che, come si è già accennato, recepiscono indirizzi della prassi ed attingono alla sfera della sensatezza, si può concludere che ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata.

La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata è per così dire originaria. Essa è generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva. Ad esempio, semplificando nel modo più banale, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Naturalmente, il quadro proposto è molto semplificato ed idealizzato e diviene non di rado assai complesso nella realtà quando, come nel caso in esame, le scelte di fondo sono il frutto dell'azione concertata di diverse figure che a quelle scelte hanno contribuito.

Per ciò che qui maggiormente interessa, nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura ed ai quali si è sopra fatto cenno”.

La Suprema Corte in tale pregevole sentenza passa poi ad analizzare l'istituto della delega, tema che non entra in esame nel caso che occupa questa Corte in quanto è pacifico che non vi fossero amministratori delegati alla sicurezza.

È tuttavia estremamente interessante il successivo passaggio, laddove la Cassazione, nel trattare le posizioni di garanzia di quel processo, sottolinea come *“l'accusa pubblica si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi e l'impostazione è stata condivisa dalla Corte di merito con argomentazioni diffuse ed appropriate.*

La sentenza rammenta che è stato individuato il ruolo di datore di lavoro non in capo all'intero consiglio di amministrazione della società bensì solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e spesa propri del ruolo di garante. Tale condivisa impostazione trova supporto nella circostanza che, benché ai tre consiglieri fosse stato attribuito un settore di spettanza e solo all'amministratore delegato la responsabilità della sicurezza del lavoro, tutti concorrevano alla gestione collettiva dell'impresa, facendo parte di un board decisionale che si occupava di tutti i settori aziendali, compreso quello della sicurezza sul lavoro”.

Se in quella sede la Corte a SS.UU. ha ritenuto corretto il non aver coinvolto l'intero consiglio di amministrazione in relazione a scelte riconducibili alla politica e strategia aziendale e non alla singola gestione dello stabilimento (come si legge nella sentenza), affermando a pag. 113 di quella decisione che *“datore di lavoro è il dominus di fatto dell'organizzazione e il detentore dei concreti poteri decisionali: organizzazione, gestione, controllo e spesa”*, tale conclusione non può non riverberare nel caso in esame.

Pare, infatti, nel procedimento di Pavia, di assistere proprio ad una imputazione attuata sulla base di un *“criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, - cosa non accaduta, come sopra rilevato, nell'ambito di altrettanto noti procedimenti per morti asbesto-correlate - che non ha tenuto conto della effettività dei poteri decisorie e di spesa dei singoli consiglieri di amministrazione.*

Non entra in discussione che i consiglieri siano tenuti in via generale ad un ruolo di vigilanza e controllo, anche se non muniti di specifiche deleghe, e ciò in forza del disposto dell'articolo 2392 c.c., tuttavia, in relazione a tale limitato ruolo, sarebbe stato necessario ricostruire la condotta doverosa omessa non alla stregua della mancata adozione delle misure di prevenzione, la cui realizzazione avrebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, scagionato gli eventi, ma in ragione del mancato esercizio del dovere di vigilanza. Se, come afferma la Cassazione nella sopra citata sentenza, *“datore di lavoro è il dominus di fatto dell'organizzazione e il detentore dei concreti poteri decisionali: organizzazione, gestione, controllo e spesa”*, certamente tali poteri non

detenevano né D.P. né B., circostanza incontestata dal GUP che tuttavia, a pagina 59 della sentenza, afferma, da un lato, che “né B. né D.P. hanno svolto diligentemente l’attività di vigilanza loro assegnata...”, dall’altro, riaggancia la loro responsabilità alla “...omessa adozione di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l’esposizione all’amianto in violazione specifica alle disposizioni di cui agli artt. 17 DPR N. 530/27; 5 l.n. 455/43 e 4 DPR N. 547/55; l’omessa fornitura prima e l’omesso controllo poi sull’effettivo impiego delle maschere (inidonee e insufficienti) fornite; infine, l’omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario”. Insieme di condotte ed omissioni che ritiene loro “*ascrivibili (e che) risulta contraria sia a specifici precetti di agire, cioè a norme cautelari finalizzate a prevenire eventi prevedibili ed evitabili attraverso il rispetto delle regole invocate, sia a norme generiche di condotta derivanti da comune esperienza che impongono la diligenza “del buon padre di famiglia”.*”

Il primo giudice non ha, dunque, fatto buon governo della numerosa giurisprudenza citata nella stessa sentenza perché essa specifica come, pur in presenza di deleghe, il consiglio di amministrazione non possa abdicare ai propri compiti di sorveglianza e di denuncia. Compiti e poteri sovraordinati ma residuali che, se tali sono in presenza di delega, a maggior ragione lo sono quando i poteri decisionali e di spesa sono in concreto in altre mani e segnatamente quelle della proprietà (cfr. Cass. 3, sent. 16422/11): circostanza ammessa dallo stesso GUP nel caso in esame.

Altri sono i soggetti, dunque, nei cui confronti deve rivolgersi l’accertamento della concreta responsabilità per l’omissione delle cautele a tutela della salute dei lavoratori non D.P. e B. che materialmente non avrebbero potuto adottare in autonomia nessun presidio né individuale né collettivo.

Per verificare appieno tale conclusione, occorre aver riguardo alla struttura societaria della Fibronit. Come già ricordato dal primo giudice, l’azienda, nata il 6.5.1908 con il nome di “Società Cementifera Italiana”, aveva intrapreso la lavorazione dell’amianto già a partire dal 1932. Nel 1962 aveva dapprima modificato la propria denominazione sociale in “Cementifera Italiana Fibronit S.p.A.”; successivamente, nel 1981, in “Finanziaria Fibronit S.p.A.”.

Parallelamente quest’ultima, che nel frattempo aveva acquisito partecipazioni in una serie di società operanti nel settore edilizio, aveva costituito nel 1980 la “Fibronit S.r.l” (poi trasformatasi nel 1981 in società per azioni e nuovamente in società a responsabilità limitata nel 1988).

Il complesso societario facente capo alla “Finanziaria Fibronit S.p.A” risultava amministrato dalla famiglia V.-M. la quale negli anni aveva governato l’attività di impresa facendosi coadiuvare da poche rilevanti figure: inizialmente dall’ingegnere C.F. (nomina nel

c.d.a. nel 1965), dal dott. S.D. (1970) e dall'ing. R.E. (1971), successivamente dall'ing. C.F. (1974), dall'avv. M. (1976) e dall'ing. C. (1977).

Più tardi ancora entrarono a far parte del c.d.a. della Fibronit anche gli odierni imputati (D.P. nel 1985, B. nel 1987).

Quanto ai poteri assegnati al *board* della "Finanziaria Fibronit S.p.A", quale *holding* del gruppo e, di riflesso, a quelli effettivamente esercitati dal c.d.a. "Fibronit s.r.l." e "Fibronit s.p.a.", dalla relazione della Guardia di Finanza in data 18.2.2009, presente agli atti, emerge che la società Fibronit S.r.l. venne costituita in data 25.11.1980 fra la signora V.M. presidente dell'allora *holding* "Società Cementifera Italia Fibronit S.p.A.", e la stessa *holding*. Subito dopo, in sede di assemblea straordinaria dei soci della neonata società, venne deliberato un aumento di capitale, approvato in data 10.12.1980 dal c.d.a. della *holding*; in particolare, in data 1.9.1981 venne conferito alla stessa *holding* - che nel frattempo aveva mutato denominazione in "Finanziaria Fibronit S.p.A" - "*l'incarico a trattare nell'interesse della società FIBRONIT S.p.A. le operazioni relative ai servizi amministrativi, al personale, agli acquisti e all'esportazione*" (cfr. foglio n. 16 relazione G.d.F. in atti).

Nella descrizione degli incarichi conferiti alla capogruppo, il verbale del c.d.a. "Fibronit S.p.A." in data 1.9.1981, alla voce "C) - Servizi riguardanti gli acquisti", specifica che la *holding* avrebbe dovuto condurre le "*trattative d'acquisto delle materie prime, macchinari, scorte, ricambi, accessori, prodotti finiti, servizi e ogni altra merce e bene ritenuti necessari; (nonché) concludere i contratti relativi all'acquisto dei predetti beni e servizi; ogni altra operazione attinente alla competenza della Direzione Acquisti*" (vd. all. 55, relazione G.d.F.).

La situazione non cambiò né nel 1984, quando in data 8 ottobre il c.d.a. Fibronit S.p.A. revocò l'incarico precedentemente conferito alla capogruppo limitatamente ai soli "*servizi amministrativi (tenuta contabilità, redazione del bilancio, dichiarazioni I.V.A. e IRPEG) e a quelli riguardanti l'esportazione; mentre vengono confermati i mandati relativi a operazioni riguardanti il Centro Elaborazione Dati, adempimenti societari e di competenza dell'Ufficio Legale, servizi riguardanti il personale e gli acquisti*" (cfr. foglio n. 20 relazione G.d.F. in atti), né nel 1988, quando in data 9 novembre, in sede di assemblea straordinaria dei soci, si passò alla nuova denominazione "Fibronit S.r.l.", né in epoca successiva.

Ed è proprio con riferimento alla materia degli acquisti, da cui il giudice fa discendere anche la fonte di conoscenza della pericolosità della sostanza in capo a B. - che di tale settore si era occupato anche se con particolare riferimento agli immobili - che emerge come gli imputati mai avrebbero potuto acquistare in autonomia alcun presidio di sicurezza: l'esercizio di tale potere era

di competenza della sola capogruppo, che aveva altresì i poteri di spesa, nel cui consiglio di amministrazione essi non avevano mai seduto.

La circostanza trova conferma nei vari verbali del c.d.a. Fibronit cui i due imputati risultano aver partecipato, nei quali non si rinvencono punti all'ordine del giorno riguardanti la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro presso lo stabilimento di Broni. Si era invece discusso di costituzioni di nuove società (vd. all. 65); di Consorzi (all. 66); di cessione di brevetti (all. 66); di ottenimento presso il Ministero dell'Industria di finanziamenti (all. 69); di vendita di immobili (all. 74) e di concessioni di ipoteche (all. 75).

Solo in alcuni verbali si riscontra la tematica della pericolosità dell'amianto, e segnatamente in quelli relativi alla distruzione di prodotti in amianto blu, dismesso già dal 1987, depositati presso lo stabilimento di Avenza (all. 76); al conferimento del mandato all'ing. C. di partecipare all'atto pubblico per la costituzione della società "Alfa s.r.l.", avente per oggetto la bonifica di prodotti a base di amianto (all. 79) e, infine, al conferimento del mandato al Presidente G. di partecipare all'atto pubblico per la costituzione della società "Edilambiente s.r.l.", avente anch'essa per oggetto la bonifica di ambienti da materiali contenenti amianto.

Peraltro i due consiglieri, in tali occasioni, parteciparono a decisioni che si facevano carico di risolvere problematiche relative all'amianto e dunque non ne avrebbero potuto trarre evidenze in ordine a condotte omissive quali quelle di cui all'imputazione.

Operata tale ricostruzione e tornando ai poteri/doveri, e perciò alla responsabilità degli amministratori, occorre precisare che se essi – come affermato da costante giurisprudenza – trovano la loro fonte nell'art. 2392 c.c., è ancora una volta nelle norme del codice civile che vanno rinvenuti gli strumenti per il loro esercizio. Non si può infatti prescindere dalle disposizioni che regolano la funzione degli amministratori senza deleghe per desumerne anche gli strumenti di contrasto a omissioni o inerzia delle scelte societarie, perché è proprio dall'assunzione della funzione che nasce la posizione di garanzia. Una protesta generica, infatti, esercitata con modalità atecniche, in nulla si differenzerebbe da una contestazione operata da qualsiasi privato cittadino che, come tale, non avrebbe alcuna possibilità concreta di influire su scelte societarie di vertice.

Orbene, accertato che gli odierni appellanti non avevano poteri decisionali e di spesa, è nell'ambito della residua posizione di garanzia loro attribuibile che vanno individuate le condotte doverose omesse.

A tal proposito merita brevemente illustrare quali fossero all'epoca dei fatti le funzioni ed i compiti degli amministratori senza delega, non senza mancare di rilevare come la disciplina sia stata

ampiamente mutata dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003 con le modifiche degli articoli 2381 e 2392 c.c.

Se infatti ci trovassimo oggi a valutare la responsabilità degli appellanti forse si giungerebbe ad affermare l'assenza di colpa nella loro condotta per il solo fatto di non essere stati adeguatamente informati e, non a caso, alcuni autori ritengono che la novella costituisca valido criterio ermeneutico anche rispetto ai comportamenti anteriori alla riforma.

Peraltro il problema della applicabilità della norma di cui all'art. 2 c.p. a fattispecie come quella in esame è stato vagliato anche dalla giurisprudenza e, segnatamente, per la prima volta dalla Suprema Corte sez. 5 nella sent. 23838/07, nella quale si legge:

“La riforma della disciplina delle società, portata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, ha certamente modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società ed ha compiutamente regolamentato la responsabilità dell'amministratore destinatario di delega. E, così, ha delineato, da un lato, il criterio direttivo dell'"agire informato", che sostiene il mandato gestorio (art. 2381 c.c., comma 5) e, correlativamente, l'obbligo di ragguglio informativo sia a carico del presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381 c.c., comma 1: "provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri") sia in capo agli amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono fornire adeguata notizia "sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate" (art. 2381 c.c., comma 5). In tal modo la riforma ha indubbiamente - con più puntuale disposizione letterale - alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, poiché l'art. 2392 c.c., comma 1 (ha previsto) che sono responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa. È stato, dunque, rimosso il generale "obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione" (già contemplato dall'art. 2392 c.c., comma 2), sostituendolo con l'onere di "agire informato", atteso il potere (ma, che si qualifica come doveroso nell'ottica dell'indicazione normativa sulla modalità di gestione informata) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche un'autonoma potestà di indagine).

Modifica dell'art. 2392 c.c. che è stata introdotta nell'ordinamento con immediata vigenza, attesa la disposizione di cui all'art. 209 disp. trans. c.c..

Per ciò che interessa il versante penale, questa premessa riconfigura (o meglio giunge a conferma di approdi interpretativi già acquisiti dalla dottrina) la "posizione di garanzia" del consigliere non operativo, postoché l'obbligo di impedire l'evento, disciplinato quale tramite giuridico causale, dall'art. 40 c.p., comma 2, si parametrava su una fonte normativa (nei termini assai lati assunti dalla

giurisprudenza) che costituisce il dovere di intervento. Non è revocabile in dubbio, conseguentemente, che anche il ruolo penale dell'amministratore privo di delega risulti modificato. Il quesito affacciato nella presenta vicenda (per osservazioni contenute in parecchie memorie difensive) è se ed in quali termini possa invocarsi la disciplina dettata dall'art. 2 c.p., in seno al combinato disposto delle norme penal/societarie e dell'art. 40 c.p., comma 2, attesa la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega”.

Quesito al quale la Corte risponde affermando:

“... che l'effettiva rilevanza portata dalla disciplina di cui all'art. 2 c.p. riesce assai contenuta. La penale responsabilità, invero, prescinde dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo, mentre postula la dimostrazione di un effettivo ed efficace ragguaglio circa l'evento oggetto del doveroso impedimento: non può ragionevolmente assumersi che l'unico canale di conoscenza dell'amministratore, rilevante ex art. 40 cpv. c.p., si riduca all'informazione resa in seno all'ambito del consiglio di amministratore o al solo ambito societario. Una volta dimostrata la conoscenza del probabile evento pregiudizievole, connesso alla situazione offerta all'attenzione del soggetto garante, si prova l'esistenza del suo dovere di scongiurare lo stesso, non essendo stati ridotti gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore (verso la società ed i creditori) volti a prevenire pregiudizi da condotta illecita. Tanto è dato riscontrare nel contesto dell'art. 2392 c.c., comma 2 (che al proposito, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 cod. civ., risulta immutato) che sancisce la responsabilità verso la società per quanti, "essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli", non si siano attivati per impedire il compimento dell'evento pregiudizievole, norma che non precisa la modalità dell'acquisizione dell'informazione sul fatto illecito o ingiustamente pregiudizievole”.

Tema ripreso dalla assai più recente decisione della V sezione n. 23000 del 2013 che, nel condividere e riportare gli assunti della sentenza appena citata, ha esplicitamente affermato, seppure in una fattispecie dolosa, l'applicabilità dell'art. 2 c.p. Si legge, infatti, in tale decisione:

“È allora evidente che, forse già prima del 2003 ma certamente all'esito del D.Lgs. n. 6 (applicabile anche alla vicenda in esame ex art. 2 c.p., avendo quelle norme indubbia valenza integrativa del precetto di cui alla L. Fall., art. 223, quanto agli elementi extrapenali della fattispecie incriminatrice), in tanto si può discutere di dolo, per l'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento

pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omissso di attivarsi per scongiurarlo”.

Trattasi, in ogni caso, come affermato da autorevole dottrina, di una “responsabilità di secondo grado”, in quanto attivabile solo in presenza di un illecito ascrivibile agli organi delegati o muniti dei poteri decisionali.

Pur volendo valutare la condotta doverosa omisssa alla rigorosa stregua delle norme vigenti all'epoca del fatto, bisogna evidenziare due ordini di considerazioni.

È pur vero infatti che le precedenti disposizioni di cui all'art. 2392 c.c. prevedevano che *“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”*, tuttavia la disposizione va comunque letta alla luce della giurisprudenza di legittimità più sopra riportata, che aggancia detta responsabilità al principio di effettività della funzione *“in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito”* (come affermato dalla Cassazione a SS.UU. nella sentenza c.d. Tissenkrupps) .

Occorrerà quindi, in primo luogo, esaminare se alla luce delle specifiche competenze, delle mansioni in precedenza svolte, della situazione aziendale dagli stessi trovata al momento dell'ingresso nella compagine societaria, gli imputati avrebbero potuto apprezzare l'esistenza di carenze nell'approntamento delle misure di prevenzione e se le stesse fossero colmabili in base alle conoscenze tecniche più evolute dell'epoca. In secondo luogo, accertato che tale situazione fosse concretamente rilevabile, occorre verificare attraverso quali strumenti gli amministratori avrebbero potuto far emergere il loro dissenso, conseguentemente occorre esaminare se, attuato lo strumento in loro possesso, ciò avrebbe ottenuto il risultato cui era diretto: vale a dire l'attivazione di misure ulteriori rispetto a quelle già attuate da parte dei soggetti dotati dei veri poteri decisionali e di spesa.

Sul primo punto merita osservare come il giudice di prime cure abbia ritenuto D.P. e B. *“profondamente a conoscenza delle problematiche connesse al processo produttivo dell’azienda in quanto entrambi erano dei tecnici, prima ancora che amministratori (...), come entrambi erano a conoscenza, o avrebbero dovuto esserlo, del carattere nocivo dell’esposizione all’amianto”* (pag. 58). Affermazione con la quale si può concordare limitatamente alla circostanza che i due erano a conoscenza del carattere nocivo dell'esposizione all'amianto e ciò non tanto perché tecnici, ma perché dipendenti di un'azienda che quei problemi li aveva già vissuti a Bari e che certamente erano palpabili dagli accorgimenti e dai presidi che dovevano essere presi per l'esecuzione della normale attività lavorativa.

La carriera professionale dei due imputati non fa invece emergere alcuna competenza tecnica specifica, a meno di non voler ritenere che qualsiasi quadro impiegatizio o anche dirigenziale per il solo fatto che lavora in una azienda che produce manufatti in amianto possa considerarsi per ciò solo un tecnico, soprattutto avuto riguardo al ventaglio produttivo della holding, al numero delle società, alle specificità dei vari settori. B. e D.P., alla stregua di tale argomento, avrebbero dovuto essere considerati dei tecnici anche in relazione al cemento, materiale di impiego ancora più ampio nell’azienda o agli altri materiali di cui si stava proprio in quegli anni avviando la sperimentazione. Conclusione sinceramente non ipotizzabile.

L'affermazione del primo giudice è dunque estremamente generica e non tiene in alcun conto neppure della lontananza fisica dello stabilimento di Broni dai luoghi di lavoro dei due imputati. La conoscenza da parte degli imputati delle problematiche concrete delle lavorazioni dell'amianto era comunque indimostrata e non poteva essere diversa da quella di qualsivoglia altro dirigente che non fosse il direttore dello stabilimento o i vertici aziendali. Questo certamente non li esimeva dall'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza, non potendo pacificamente invocare l'apparenza della loro funzione per sottrarsi ai relativi obblighi.

L'attivazione di tali poteri è, tuttavia, strettamente connessa alla situazione rilevabile al momento della loro assunzione della carica, che il giudice di primo grado non ha specificamente valutato, soffermandosi soprattutto sulle carenze aziendali degli anni '60 e '70, senza prendere in esame il momento storico in cui intervennero gli appellanti, se non attraverso dichiarazioni rese in sede di indagini. Indagini iniziate nel 2000 e che hanno visto nel 2005 l'audizione da parte dei carabinieri di Stradella di alcune centinaia persone, moltissime delle quali già sentite nel 2000/2001 dalla Dott.ssa Tagliani della U.O.P.S.A.L. di Voghera facente capo alla ASL di Pavia, come emerge dalla lettura dei verbali di s.i.t.

Soggetti purtroppo colpiti, chi direttamente chi indirettamente, da vicende dolorose, ma sentiti a non meno di 12 anni dai fatti, quando ormai il problema amianto era focalizzato sulle responsabilità delle aziende che quel materiale avevano utilizzato, ed era divenuto di dominio pubblico.

Valutazione del compendio investigativo che, se poteva servire per tessere la trama del reato di disastro ambientale, non poteva certo attagliarsi tout court alla responsabilità per gli omicidi colposi. Basta infatti leggere quelle che, a parere del giudicante, erano le carenze strutturali per comprendere come le stesse coinvolgano un periodo estremamente ampio quando ancora, per esempio, l'apertura dei sacchi di amianto erano fatti manualmente.

Il GUP dava infatti atto che nel 1981 erano state apportate significative migliorie, come desumeva dall'elaborato del consulente del Pubblico Ministero, a cui ha attinto copiosamente, vale a dire "sistemi automatizzati di contenimento delle polveri con aspirazione attiva, fra i più all'avanguardia di quel periodo". Migliorie di cui aveva dato atto anche il giudice del lavoro di Voghera investito di numerose controversie promosse dai dipendenti per ottenere dall'INAIL l'indennità loro spettante. A queste premesse tuttavia il giudicante non faceva seguire una analisi della conoscibilità da parte degli imputati di ulteriori problematiche non sanate dall'azienda.

Sulla situazione concreta dello stabilimento di Broni all'ingresso in consiglio dei due imputati, giugno 1985, dicembre 1987, occorre tuttavia soffermarsi più approfonditamente.

Il GUP, infatti, ha costruito la motivazione della propria decisione sostanzialmente sulla consulenza dell'ingegner Melidoro. Consulenza che è stata conferita dalla Procura nell'aprile e giugno 2005 in vista della caratterizzazione e bonifica del sito e la cui ultima parte risulta depositata nel 2007.

È dunque evidente, come si desume dalla sua lettura, che essa è stata espletata esclusivamente sulla base della documentazione rinvenuta presso il curatore fallimentare e all'interno della stessa azienda. Sito nel quale il consulente e gli operanti, che sono stati reclutati su base volontaria, sono entrati muniti di tute e di respiratori con le bombole per evitare ogni contatto anche con una sola fibra di amianto (assai rilevanti in questo senso le fotografie, che qui si riproducono, allegate al "Rapporto n. 2" a pag. 7 e l'indicazione a pag. 6 dei mezzi di protezione utilizzati, sul cui significato si dovrà tornare).



È altresì evidente che la consulenza è stata espletata a 14 anni dalla cessazione della produzione dell'amianto e su un sito completamente abbandonato. Essa dunque patisce i limiti di un lavoro di ricostruzione documentale, sia per quanto riguarda la concreta situazione dello stabilimento nel momento della sua operatività, sia per quanto riguarda l'esperienza di coloro che vi lavorarono. A

questo limite si aggiunge quello derivante dalla audizione dei lavoratori e degli abitanti di Broni sulla base di un formulario di domande, peraltro estremamente ampio, ma prestabilite, che non avevano naturalmente ad oggetto la posizione specifica degli odierni imputati (allora neppure indagati atteso che il procedimento è stato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011) e segnatamente il periodo nei quali gli stessi ricoprirono la carica di consiglieri. Dalla lettura di tale compendio investigativo non è, infatti, dato individuare con sufficiente certezza quale fosse la situazione dal 1985 in poi atteso che le risposte dei lavoratori sono riferibili al periodo di attività da ciascuno svolto complessivamente. Con ciò non si vuole certo sostenere che in quegli anni la situazione presso la Fibronit di Broni fosse perfetta (tant'è che proprio in quegli anni si verificarono i due *fall out*), ma solo che una consulenza eseguita ad oltre 13 anni dalla chiusura della produzione di amianto ed utilizzando dichiarazioni raccolte anch'esse a distanza di almeno sette anni, non sia adeguatamente chiarificatrice della realtà dell'epoca.

Se, infatti, tali dichiarazioni sono assolutamente concordi sulla gravissima situazione all'inizio degli anni 60 e fino alla metà degli anni 70, sono eterogenee sul periodo più recente. Taluni lavoratori infatti arrivano ad escludere persino di essere stati sottoposti a visite mediche, altri di avere avuto a disposizione le mascherine, altri, invece, sostengono che la polverosità era limitata ad alcune zone e che erano stati dotati di mascherine sin dagli anni 60. Moltissimi poi escludono di essere stati informati sui rischi dell'amianto senza spiegare tuttavia come sia stata loro prospettata e spiegata la necessità di sottoporsi annualmente a visite mediche, spirometria ed RX del torace, indagini strumentali certamente non previste per altri tipi di attività industriali.

Quanto all'insufficienza dei controlli da parte degli organi preposti, peraltro rappresentati da enti autorevoli, certamente ciò non è imputabile all'azienda a cui carico non può essere posto il dovere di sollecitarli, ma agli stessi controllori. Tale dato, tuttavia, è significativo dell'assenza di conoscenze certe all'epoca dei fatti, non potendosi aderire ad una ricostruzione che vede la connivenza degli organi istituzionali, mai sottoposti ad incriminazione. Peraltro è del tutto indimostrato che tale insufficienza potesse essere conoscibile agli imputati. Né può prescindersi, per valutare lo stato delle conoscenze sulla potenza lesiva dell'amianto, da quella che era la situazione nel resto d'Europa, dove gli interventi legislativi dei principali paesi (Inghilterra, Francia, Olanda, Germania) sono praticamente coevi a quelli del legislatore italiano ed hanno il medesimo contenuto, se non più ristretto.

Da ultimo merita ricordare come l'ing. Melidoro si sia letteralmente espresso sul tema (venendo ripreso tal quale dal GUP). Dopo aver ricordato che le norme preventive relative all'esposizione all'amianto erano già contenute nei D.P.R. 547/55 e 303/56, riferisce come:

“in una relazione presentata nella "Giornata sull'asbestosi" , in occasione del 34° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro del 1971 (Zannini e coll. Il rischio e la prevenzione dell'asbestosi nelle lavorazioni navali. La Medicina del Lavoro, 1972; pagg. 65-88), vengono riportate le principali misure preventive da adottare nell'industria navalmeccanica, ma che valgono naturalmente anche per altri settori come quello del cemento-amianto.

Esse consistono in:

sostituzione dell'amianto con altri materiali;

riduzione della polvere di amianto alla sua origine, attraverso l'utilizzo di contenitori a tenuta per la movimentazione dei materiali contenenti amianto e loro umidificazione prima della manipolazione; eliminazione della polvere prodotta mediante sistemi di aspirazione localizzata; vengono indicate anche particolari precauzioni da adottare durante la manutenzione e la rimozione dei residui di polvere dai sistemi dei locali inquinati;

protezione del personale addetto alla manipolazione dell'amianto con mezzi di protezione individuali completi: indumenti di lavoro specifici da lasciare in azienda e da tenere separati dagli indumenti personali; uso di cappucci con visiera, guanti e stivali nel caso di lavori più pericolosi; cura dell'igiene personale con doccia alla fine del turno di lavoro; utilizzo di maschere per le vie respiratorie, con filtri di provata efficienza o di respiratori a pressione positiva o a rifornimento d'aria in relazione ai livelli di esposizione alle fibre;

limitazione del rischio nelle persone addette permanentemente a lavorazioni con amianto attraverso esecuzione di visite mediche all'assunzione e periodiche (come peraltro obbligatoriamente previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 303/56);

controllo dell' ambiente attraverso sistematiche rilevazioni dei livelli di inquinamento; istruzione del personale a mezzo di "pubblicazioni, opuscoli, conferenze, seminari" .

Da ciò ne fa discendere che:

“Questo tipo di misure preventive così indicate erano applicabili fin dall'inizio degli anni '60 e sono andate via via affinandosi e migliorando nel tempo, in relazione sia all'evoluzione della tecnologia produttiva e dei sistemi di protezione collettivi ed individuali, sia alla standardizzazione dei criteri per il controllo ambientali e sanitari.

Riguardo a quest' ultimo aspetto è necessario ricordare due provvedimenti legislativi che hanno riguardato specificatamente l'amianto: il Decreto Ministeriale 16/10/1968 in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto (con prima definizione di valori limite di fibre di asbesto in 1 ff/cc per crisotilo, 0,5 if/cc per amosite e 0,2 ff/cc per crocidolite) ed il D.Lgs. 277/91 (in recepimento della Direttiva CEE 83/477) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad amianto. Con questa seconda legge sono state dettate precise norme per il controllo ambientale-sanitario e per l'informazione dei lavoratori, nonché fissati i valori limite in 1 ff/cc (e poi clall'1/1/93 0,6 ff/cc) per il crisotilo e 0,2 ff/cc per tutte le altre forme di amianto”.

La laconica conclusione cui giunge il c.t. del P.M. è quindi la seguente (pag. 57-60 della Relazione n. 2):

“In base alla documentazione in atti, con particolare riguardo anche alle prove testimoniali, ed al materiale successivamente reperito nel corso delle operazioni peritali, possiamo affermare che da parte della Ditta Fibronit vi sono state sicuramente alcune inadempienze e, se non altro, ritardi nell'adozione delle misure preventive necessarie. (Sottolineature della scrivente)

La situazione a questo riguardo ha comunque avuto nel tempo una lenta evoluzione in senso migliorativo a partire dalla fine degli anni '70.

Alcuni sistemi di abbattimento (come cicloni e ventilatori) erano presenti negli impianti fin dall'inizio, ma veri e propri sistemi di contenimento delle polveri con aspirazione attiva sono stati installati tra il 1975 e il 1980, ed è in quest'ultimo periodo che è entrato in funzione il nuovo reparto automatizzato sicuramente meno inquinante (nonostante alcuni problemi in fase di avvio degli impianti).

Dalle prove testimoniali raccolte è ragionevole ipotizzare l'esistenza di carenze organizzative ed impiantistiche per il contenimento delle polveri, visto anche il verificarsi di casi di malattia professionale indennizzati dall'INAIL.

Emerge anche che è stata carente l'informazione ai lavoratori sui rischi, come pure l'adozione dei mezzi di protezione individuali. Dalle dichiarazioni rilasciate dall'azienda (doc. 16) risulta che i lavoratori non sono stati correttamente informati sui rischi ed hanno avuto disponibilità di mascherine antipolvere solo dall'inizio degli anni '80 o poco prima. In definitiva, si può sicuramente presumere che nel periodo 1960-1977 non venivano utilizzati mezzi di protezione delle vie respiratorie".

Diventa quindi difficile condividere la motivazione del primo giudice circa la situazione dello stabilimento negli anni di servizio degli odierni appellanti in quanto la stessa non è neppure compiutamente descritta dal consulente del pubblico ministero, che necessariamente deve giungere ad affermazioni del tipo *"si può sicuramente presumere"* , *"vi sono state sicuramente alcune inadempienze e, se non altro, ritardi nell'adozione delle misure preventive necessarie"*, mentre in realtà conclude per il miglioramento della situazione laddove aggiunge che *"...veri e propri sistemi di contenimento delle polveri con aspirazione attiva sono stati installati tra il 1975 e il 1980, ed è in quest'ultimo periodo che è entrato in funzione il nuovo reparto automatizzato sicuramente meno inquinante (nonostante alcuni problemi in fase di avvio degli impianti)"*.

Risulta poi dal primo giudice del tutto acriticamente riprodotta la consulenza nella parte in cui fa discendere la conoscenza sin dagli anni 60 dei presidi a tutela dei lavoratori da una relazione presentata nella *"Giornata sull'asbestosi"* , in occasione del 34° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro del 1971 (Zannini e coll. Il rischio e la prevenzione dell'asbestosi nelle lavorazioni navali. Ea Medicina del Lavoro, 1972; pagg. 65-88). Congresso chiaramente diretto ai medici del lavoro e dunque alle strutture sanitarie pubbliche come tali preposte ai controlli e, volendo, agli imprenditori del settore delle *"lavorazioni navali"*.

Ma se questo costituiva il documento chiave per la verifica del rispetto delle misure preventive, esso avrebbe dovuto trovare applicazione in primo luogo da parte della USSL, dei medici del lavoro, dei centri di medicina preventiva e delle unità operative in materia di sicurezza sul lavoro.

Nulla di tutto questo risulta nelle ispezioni eseguite dagli enti pubblici, che mai hanno contestato infrazioni alla Fibronit per esempio per il mancato *"uso di cappucci con visiera.. doccia a fine turno... utilizzo di maschere per le vie respiratorie, con filtri di provata efficienza o di respiratori a*

pressione positiva o a rifornimento d'aria in relazione ai livelli di esposizione alle fibre”, come prescritto in tale documento.

A tutto ciò deve aggiungersi che neppure l'ingegner Melidoro è in grado di indicare quali ulteriori presidi in concreto esistessero sul mercato all'epoca, tali da poter essere adottati dall'azienda per **annullare** il rischio cui erano esposti i lavoratori che, come si è scoperto negli anni 80, non era arginabile se non con l'azzeramento dei limiti di tollerabilità di fibre nell'aria. Azzeramento di inalazioni che, infatti, è raggiungibile solo con le modalità con le quali lo stesso Melidoro, il medico e il personale della G. di F. volontario sono entrati nel sito dismesso (e non certo in attività, quando le polveri non erano ormai depositate, ma volatili) e che la dicono lunga sulla inesistenza della possibilità di lavorare tale materiale in completa sicurezza, come osservato in altra parte della presente motivazione.

Ma, pur accertato che le condizioni dello stabilimento erano certamente ancora deficitarie al momento dell'assunzione della carica, si apre un'ulteriore tema, la cui soluzione deve trarre spunto ancora una volta dalla giurisprudenza sviluppatasi in tema di responsabilità degli amministratori privi di delega. È vero che si tratta di decisioni rese in tema di concorso nel reato ex art. 110 c.p. e non in tema di collaborazione colposa di cui all'art. 113 c.p., ma i principi possono essere validamente mutuati.

La fonte della responsabilità degli amministratori è rappresentata, come già visto, dall'art. 2392 co. 2 c.c. che, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 c.c., prevede che gli amministratori sono responsabili verso la società se, “essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli”, non si sono attivati per impedirne il compimento. Orbene la locuzione “essendo a conoscenza” (anche attraverso altre fonti rispetto agli oggi “procedimentalizzati” mezzi informativi) introduce il tema della conoscibilità dell'evento. Evento che, si badi bene, nel caso concreto non è l'evento morte o malattia, ma l'evento “omissione delle cautele” a tutela dei lavoratori da parte dell'effettivo “datore di lavoro” secondo l'allora ricostruzione (oggi normativa ex d.lvo 81/2008) giurisprudenziale, essendo questo l'evento che la posizione di garanzia dell'amministratore privo di delega deve scongiurare. Condotta doverosa con il cui compimento si scongiurano, a sua volta, gli eventi del reato di omicidio colposo. Ecco quindi che, come vedremo, occorrerà dimostrare che la condotta di vigilanza – ove esercitata - avrebbe indotto gli effettivi detentori dei poteri di decisione e spesa a porre in essere ulteriori cautele, rimanendo invece estranea alla posizione degli imputati la valutazione dell'efficacia di ulteriori mezzi di abbattimento delle polveri di amianto sugli eventi “morte”.

Tornando alla conoscibilità della situazione pericolosa – vale a dire la pretesa insufficienza delle cautele adottate – essa necessita da parte dell'accusa, non diversamente che nella valutazione di una condotta volontaria (di cui si è sempre occupata la giurisprudenza) *“la dimostrazione della presenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta, ma per l'amministratore non operativo Nè, ancora, la riduzione del consiglio di amministratore a "ratificatore" di decisioni altrove prese risulta peculiare e congruente rispetto alla esigenza di puntualità dimostrativa di cui si è detto”*. (Cass. 5, sent. 32352/14; sez. 5 sent. 23000/2013; Cass. V, sent. 42519/12).

Orbene la serie di elementi sinora illustrati, costituiti dalla migliorata situazione aziendale, dai controlli degli enti a ciò preposti – la cui superficialità o ancor peggio connivenza con il direttore dello stabilimento non poteva certo essere apprezzata o apprezzabile dagli imputati – dall'assenza di contestazioni amministrative o di contravvenzioni penali, dal rispetto dei valori limite previsti dalla legge, dall'assenza di lagnanze in sede sindacale (e non erano certo anni in cui i sindacati avevano perso parte del loro potere contrattuale) costituivano un insieme di conoscenze lungi dall'apparire *“segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito”*, né indice di *“anormalità di questi sintomi”*.

Peraltro il consigliere non esecutivo potrebbe comunque versare in una situazione di dubbio sull'esistenza dei segnali d'allarme di cui sopra, superata dalla fiducia riposta – pur se colpevolmente – nelle capacità del manager e nella sua apparente affidabilità, condizione che la giurisprudenza non ha mancato di prendere in esame nel valutare la conoscibilità dei predetti *“segnali di allarme”* (Cass. V, sent. 42519/12).

Può conclusivamente affermarsi che nessun addebito di colpa può muoversi agli imputati circa il mancato esercizio dei loro doveri di vigilanza e controllo.

Come più sopra anticipato, per completezza merita ancora analizzare quali fossero gli strumenti loro attribuiti dal codice civile e se, una volta esperiti tali mezzi, essi avrebbero avuto una qualche efficienza causale nelle decisioni aziendali.

Come noto, nel porre a carico del garante il dovere di impedire l'evento-reato, l'art. 40 cpv c.p. vincola (logicamente) l'esistenza di un simile obbligo giuridico all'effettiva possibilità, per il soggetto *de quo*, di attivarsi in tal senso, facendo ricorso a efficaci poteri impeditivi in grado di porre un serio ostacolo alla compiuta realizzazione dell'illecito.

Laddove il soggetto in questione non sia dotato di alcun autonomo potere impeditivo o qualora le prerogative attribuitegli dall'ordinamento non siano in concreto idonee a influire sull'illecito *in fieri*, è evidente che non potrà essergli ascritta alcuna corresponsabilità per il fatto commesso da terzi.

L'accertamento sull'esistenza ed effettività del potere impeditivo, è dunque essenziale e ineludibile rispetto alla formulazione del giudizio di responsabilità penale, posto che l'ampiezza delle facoltà spettanti al garante individua e circoscrive la sfera dell'obbligo giuridico di impedire l'illecito.

Uno dei grandi limiti dell'agire del consigliere privo di deleghe è costituito dal vincolo di collegialità.

Il consigliere, infatti — in virtù della concezione unitaria e organica del consiglio di amministrazione — in via generale non può autonomamente e direttamente impedire il compimento di fatti criminosi perchè non ha il potere di adottare individualmente provvedimenti direttamente impeditivi dell'evento lesivo.

In particolare, il componente non operativo del consiglio di amministrazione non ha autonomia decisionale, né poteri autonomi d'investigazione o d'iniziativa.

Ecco dunque che l'affermazione del primo giudice secondo cui *“In definitiva gli interventi auspicabili nel corso dell’operatività della Fibronit erano tali e tanti da comportare provvedimenti di mutamento radicale dell’azienda, indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali, provvedimenti di tale onerosità e di tale portata che potevano essere adottati solo dal c.d.a., dunque dagli imputati”* resta disancorata dal contesto normativo e appare dunque attività in concreto inattuabile da parte di due soli consiglieri, ancorchè alleati tra loro (il che è indimostrato posto che neppure avevano la stessa sede di lavoro).

Occorre tenere anche in considerazione che se oggi, al fine di delimitare adeguatamente il poterdovere di agire informati dei singoli consiglieri, gli amministratori non delegati, ai sensi dell'art. 2318 comma 5 c.c., possono avere cognizione di eventuali fatti pregiudizievoli solo per il tramite dell'analisi dei dati provenienti da chi gestisce la società vista la già rimarcata mancanza, per costoro, di qualsiasi potere di indagine, ciò è vero anche per gli amministratori che hanno operato ante riforma poiché anche costoro erano privi di tali poteri. Posizione assai diversa da quella dei componenti del Collegio Sindacale, cui il legislatore ha attribuito (art. 2403 bis c.c.) specifici poteri d'indagine individuale.

Non sussiste neppure, in capo all'amministratore, un generale e generico obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, non essendo tale soggetto qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Infine, la prerogativa più frequentemente invocata dalla giurisprudenza – ed anche dal GUP di Pavia - per fondare l'esistenza di poteri impeditivi e la conseguente effettività della posizione di garanzia del singolo amministratore, ovvero il potere di impugnazione della delibera consiliare, risulta totalmente inidoneo a impedire quei fatti criminosi la cui genesi e il cui sviluppo avvengono al di fuori della sede consiliare, così come nel caso di specie dove le decisioni di più alto rango venivano assunte dal Cda della Holding.

Sia nella vecchia che nella nuova formulazione dell'art. 2392 c.c. “ *La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.* ”.

Orbene, par di capire che tale disposizione individui nell'annotazione del dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio lo strumento perché l'amministratore “immune da colpa” (come nel caso di specie, intervenendo i due imputati in un contesto industriale da anni afflitto dalle problematiche dell'amianto ed in cui i più gravi danni da esposizione si erano pacificamente già prodotti) possa andare esente da responsabilità.

Certo nel caso di specie un tale dissenso non risulta manifestato, ma appare evidente che esso non potrebbe essere registrato nell'ambito di qualsiasi seduta di consiglio, ma nell'ambito di quelle sedute deputate eventualmente alla trattazione delle questioni relative alla sicurezza dei lavoratori o a scelte produttive. La lettura dei verbali di consiglio presenti in atti evidenzia (come in altra parte di questa sentenza evidenziato) come le tematiche in questione non siano mai state affrontate nelle occasioni in cui erano presenti gli imputati e come dunque neppure si siano create le condizioni per intervenire in dissenso a scelte non condivise.

Scelte che venivano prese in sede di consiglio di amministrazione della Holding del gruppo.

Neppure può affermarsi che la situazione fosse così grave – soprattutto dopo gli interventi del 1981 – da essere visibilmente e immediatamente percepibile, sì da allertare gli amministratori senza deleghe e far prendere loro iniziative al di fuori della sede consiliare, con denunce alle autorità amministrative, lettere di messa in mora o quant'altro. E ciò senza considerare le conseguenze verosimili sul posto di lavoro di persone ormai prossime alla pensione, per le quali non poteva ritenersi prevedibile, in base alle rispettive conoscenze, che in azienda, in conseguenza di omissioni ad altri imputabili, si stavano perpetrando degli omicidi, se pure colposi.

Ecco quindi che la loro “responsabilità di secondo grado”, non configurabile neppure sul piano civilistico alla luce delle conoscenze allora acquisite ed acquisibili (e pure in assenza dell'obbligo di *disclosure* solo oggi gravante sugli amministratori delegati), a maggior ragione non può

configurarsi sul piano penale posto che, come già ricordato, la giurisprudenza ha sistematicamente affermato che la fonte della responsabilità penale del datore di lavoro, qualora sia identificabile nel consiglio di amministrazione nelle società di grandi dimensioni, trae origine dalle norme del codice civile.

In definitiva, può affermarsi che il singolo consigliere di amministrazione era ed è privo di poteri impeditivi "effettivi", in grado cioè di incidere direttamente e concretamente sullo sviluppo criminoso, essendo piuttosto dotato di una capacità di sollecitazione indiretta, solo astrattamente idonea ad attivare una procedura di controllo da parte di autorità terze.

La possibilità di agire — intesa come effettiva esistenza di poteri impeditivi e possibilità concreta di attivarli da parte del soggetto attivo — sussiste dunque solo in capo all'organo in quanto tale e non invece ai suoi singoli componenti, la cui attività di regola si esaurisce nell'esercizio del diritto di voto.

Può dunque considerarsi di qualche pregio la teoria sostenuta da alcuni autori, secondo cui, alla luce di tali considerazioni, una ricostruzione della responsabilità penale omissiva del *monitoring board* potrebbe dirsi coerente con la teoria generale del reato, solo individuando quale soggetto responsabile il consiglio di amministrazione in quanto organo gravato, nel suo complesso, di una posizione di garanzia peculiare e distinta da quella del singolo componente. Riflessione già in passato sfociata nella *"teoria del reato collegiale"*, che proponeva l'attribuzione di una responsabilità penale all'organo amministrativo complessivamente e unitariamente inteso e che, sempre secondo tali autori, potrebbe oggi trovare ragionevolmente cittadinanza nel nostro sistema penale alla luce del d.lgs. 231/2001.

Peraltro la stessa giurisprudenza non ha mancato di notare come *"Non va trascurato, peraltro, che il quadro di riferimento normativo mantiene delle ambiguità, laddove - prima ancora di dover discutere di elemento psicologico del reato - l'obbligo giuridico rilevante in punto di nesso di causalità viene sì previsto dall'art. 2932 c.c., quale dovere di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli per la società, ovvero di eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose, prescrivendo tuttavia ai titolari di quella posizione di garanzia di attivarsi in termini assolutamente generici. Se sono da intendere solidalmente responsabili, al pari di chi abbia cagionato un evento, coloro che "non hanno fatto quanto potevano" per impedirlo, occorre che quei poteri siano ben determinati, ed il loro esercizio sia normativamente disciplinato in guisa tale da poterne ricavare la certezza che, laddove esercitati davvero, l'evento sarebbe stato scongiurato: il che non sembra essere nella legislazione vigente."* (Cass. sez. 5 sent. 23000/2013; Cass. V, sent. 42519/12).

L'analisi dei poteri impeditivi dei consiglieri non esecutivi incide profondamente non solo sul perimetro della posizione di garanzia, ma anche su un altro tema spinoso e spesso trascurato: quello che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito degli delegati e il comportamento inerte del consiglio .

L'inerzia, infatti, per assumere rilievo penale ex art. 40 cpv c.p., deve essere stata condizione del fatto criminoso, dovendosi pertanto acquisire la dimostrazione che la condotta omissiva è stata in concreto idonea a causare o agevolare la realizzazione dell'illecito, con il metodo e lo *standard* probatorio indicato dalle Sezioni Unite Franzese che non si comprende perché non dovrebbe trovare applicazione anche in tale fattispecie.

Problema con il cui il primo giudice non si è certamente confrontato, avendo focalizzato la sua attenzione solo su omissioni che - in un capo di imputazione assolutamente generico - sono, come già detto, imputabili a soggetti diversi dagli odierni imputati e per le quali la prova controfattuale era certamente più agevole.

Né questa Corte ritiene di poter fare richiamo a criteri di accertamento di stampo probabilistico e dunque alla teoria dell'aumento del rischio; strumento ermeneutico formalmente bandito dalla stessa Suprema Corte da più di un decennio e che all'evidenza non può comunque applicarsi nel caso di specie dove non avrebbe senso parlare di "probabilità statistica" sul fatto che l'attivazione dei poteri di vigilanza avrebbe indotto il *board* decisionale a prendere altre soluzioni tecniche.

Va invece effettuato un concreto sforzo di accertamento della causalità individuale.

Si legge in Cass. 4, sent. 38991/2010 (proprio in tema di responsabilità per esposizioni ad amianto) *"Affermare, come afferma l'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il c.d."comportamento alternativo lecito") non avrebbe comunque evitato l'evento. Non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato anti-giuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale; ma la causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito anti-giuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che*

sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verifica dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto".

Questo è dunque il criterio cui occorre ancorare il giudizio controfattuale anche nel caso in esame, esperito il quale non può che concludersi nel senso che un *board* decisionale tanto forte e tanto compatto – vuoi anche perché si identificava con la proprietà azionaria – mai avrebbe tenuto in conto le doglianze degli odierni appellanti soprattutto alla luce delle spese costose fatte da pochi anni in linea con la tecnologia più avanzata allora disponibile.

Infine, l'estremo rimedio prospettato dal Giudice, vale a dire il rassegnare le dimissioni, è invero strumento di assoluta inutilità. Da un lato infatti avrebbe avuto solo l'effetto di far cessare l'attribuzione di responsabilità per il periodo successivo, ma non certo per quello precedente in assenza di attivazione dei – pur pochi- poteri sopra visti, dall'altro non avrebbe avuto nessuna efficacia impeditiva dell'evento. I veri dirigenti, infatti, non si sarebbero certo spostati dai loro programmi e soprattutto avrebbero immediatamente cooptato qualcun altro più malleabile.

Tuttavia, per completezza, occorre far cenno ad un problema la cui risoluzione non è alla portata di questa Corte, né lo era del primo giudice, vale a dire se esistessero o meno soluzioni tecniche più avanzate di quelle adottate per ridurre la polverosità cui erano esposti i lavoratori.

Non può non osservarsi come nella sentenza appellata non sia mai precisato, né ciò abbia mai fatto il consulente del P.M., né la pubblica accusa (né oggi la Procura generale nella sua requisitoria), autrice del rimprovero di inadeguatezza dei presidi tecnici, quali potessero ritenersi all'epoca i mezzi tecnici esistenti sul mercato per l'abbattimento delle polveri e ciò sino a raggiungere l'assenza totale di fibre di amianto, se si vuole aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i valori di TLV legislativamente previsti come tollerabili rappresenterebbero solamente una soglia di allarme, il cui rispetto non era sufficiente e non esimeva il datore di lavoro dall'approntare tutte le misure possibili (Cass. 4 sent. 5117/2008; Cass. 4, sent. 38991/2010).

Concetto, quello della "semplice soglia di allarme", dalla portata francamente evanescente, poiché se il valore di riferimento deve intendersi come un limite invalicabile, allora il mero rispetto delle dosi di TLV avrebbe dovuto essere sufficiente a escludere la responsabilità, mentre se va inteso come dato del tutto irrilevante non si comprende perché il legislatore si sia occupato nel corso degli anni di farsi carico di una simile valutazione, di nessuna utilità per gli operatori sia pubblici che privati.

Non convince infatti l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“nell'attuale contesto legislativo italiano non v'è spazio per una interpretazione del concetto dei valori limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale nella sua dimensione soggettiva e oggettiva, giacchè ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, che è implicita e connotata all'idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo, ancorchè assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue. Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporta l'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo. Questo orientamento è stato avallato in altre pronunce di questa Corte, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all'amianto (individuazione peraltro oramai impossibile) non era idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali (cfr. Cass. 988/03, Macola); nonchè laddove è stato affermato che in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde, anche quando pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Cass. 4[^], 5117/08, Biasotti)”* (Cass. 4 sent. 38991/2010).

Tale interpretazione non trova affatto applicazione in numerosi settori normativi che hanno a base della responsabilità penale limiti di tollerabilità di sostanze nocive: basti pensare alla normativa in tema di inquinamento delle acque, dell'aria o alla disciplina degli alimenti, volte a tutelare una fascia molto ampia di soggetti, dai cittadini in generale agli acquirenti di determinati cibi.

Se si dovesse applicare il criterio della “soglia di allarme” anche a tali settori dell'ordinamento per non incorrere in censure di legittimità costituzionale, occorrerebbe tenere conto delle peculiarità di ogni utente, tra i quali certamente vi sono soggetti particolarmente sensibili a determinate sostanze

presenti nell'acqua o nell'aria (si pensi solo ai soggetti asmatici che vivono in una città come Milano, in cui le soglie di tolleranza di determinati inquinanti vengono spesso superate).

Ma, anche volendosi attestare su un così severo criterio, poiché solo a partire dalla metà degli anni '80 (nonostante il nostro legislatore ancora con il decreto interministeriale 16.10.1986 avesse indicato limiti di accettabilità della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria) venne scientificamente dimostrato che anche una modestissima esposizione all'amianto può generare mesotelioma e che non vi sono soglie al di sotto delle quali la salute del lavoratore sia garantita, la conclusione cui dovrebbe, se pure a posteriori, giungersi è che, in assenza di presidi idonei ad **abbattere completamente** le fibre, le aziende del settore avrebbero dovuto chiudere.

All'epoca non esistendo presidi idonei a raggiungere tale scopo se, come riferito dal C.T. di parte prof. Chiappino – non smentito sul punto - *“fino al termine degli anni 80 per l'abbattimento delle polveri industriali non erano reperibili materiali filtranti capaci di trattenere le fibre ultrafini: ogni igienista industriale sa che tutte le maschere individuali e tutti i filtri per impianti di aspirazione fino alla fine degli anni '80 erano efficaci soltanto per la quota di fibre aerodisperse di dimensioni grandi o medie oltre che per le altre polveri non fibrose ma erano permeabili alle fibre ultrafini. Era possibile pertanto prevenire la asbestosi e probabilmente il carcinoma, ma certamente non il mesotelioma causato da queste fibre. Soltanto nella seconda metà degli anni 80 hanno avuto inizio i conteggi delle fibre aerodisperse anche in microscopia elettronica e sono stati messi in commercio, anche per gli impianti di aspirazione delle polveri industriali, i filtri ad alta efficienza HEPA (high efficiency particulate arrestance) fino ad allora usati soltanto in laboratori di ricerche ed in campo nucleare. Negli stessi anni sono state proposte le maschere facciali di tipo P3 costruite con materiali filtranti ad alta efficienza, ma con problemi di tenuta facciale causati dalla loro semplice forma “a conchiglia”. Soltanto con il Decreto 6.9.1994 sono state prescritte ufficialmente in Italia le maschere in gomma semifacciali con filtri assoluti, finalmente adeguate alla protezione verso le fibre ultrafini”*.

Affermazione che tuttavia non si legge in nessuna delle sentenze che si occupano dell'argomento, che si trincerano dietro un sistematico e genericissimo rimprovero di inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate secondo le conoscenze tecniche più avanzate, pur senza mai individuare quelle effettivamente adottabili.

D'altra parte giungere ad affermare che tutte le aziende che trattavano amianto avrebbero dovuto chiudere già a partire almeno dagli anni '70 è conclusione alla quale la giurisprudenza non si è voluta spingere perché, da un lato, equivaleva a traghettare acriticamente le conoscenze solo oggi acquisite a fatti accaduti come minimo 20 anni prima delle decisioni e, dall'altro, a sottovalutare il

problema sociale che la perdita di posti di lavoro di un'azienda delle dimensioni e in piena attività – anche se non più al momento di assunzione delle cariche dei due appellanti - come la Fibronit avrebbe comportato. Problema che coinvolge sistematicamente tutti i poli industriali inquinanti o pericolosi (si veda ad esempio il sito industriale di Taranto).

Nodo che ovviamente non è compito della magistratura sciogliere, ma di cui tuttavia ci si dovrebbe fare carico quantomeno nella valutazione delle responsabilità di chi non era ai vertici di quelle aziende.

Rimprovero generico di inadeguatezza cui non si è sottratto neppure il GUP di Pavia atteso che, pur dando atto delle migliorie esistenti in azienda al momento dell'ingresso di D.P. e B. , ha espresso affermazioni del seguente letterale tenore tra loro contraddittorie (evidenziature della scrivente):

“A rendere più grave la responsabilità degli imputati si pone la considerazione che i periodi in cui essi hanno ricoperto la carica di amministratori coincidono con gli ultimi anni di operatività dell'azienda, quindi con il periodo in cui le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto erano generalizzate e pacifiche; ciononostante, essi non hanno adottato alcuna iniziativa organizzativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro né hanno alcuna iniziativa normativamente richiesta per la tutela dell'incolumità dei lavoratori o dei residenti, contribuendo, con il loro comportamento omissivo, al verificarsi dell'evento (Cass. 31 dicembre 2003 Baldisserotto) (pag. 58 sentenza).

Omette infatti di segnalare il giudice che, proprio perché erano più avanzate le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto, erano state adottate quelle migliorie tecniche delle quali pure dava atto. Migliorie per contestare l'efficacia delle quali, ha fatto leva su dichiarazioni testimoniali che pacificamente raccontavano tutta la vita dello stabilimento e non quella degli ultimi anni e che, come già evidenziato, erano state raccolte a distanza di moltissimi anni in un contesto comprensibilmente condizionato dalla gravità delle conseguenze di una realtà industriale che pure aveva creato molte centinaia di posti di lavoro.

Altrettanto generica la considerazione che *“Dagli atti è emersa l'omessa adozione di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, l'omessa informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall'amianto, l'omesso allontanamento dall'attività dei lavoratori al momento d'insorgenza dell'asbestosi) in violazione specifica alle disposizioni di cui agli artt.17 R.D. n.530/27; 5 l.n.455/43 e 4 D.P.R.n.547/ 55 ; l'omessa fornitura prima e l'omesso controllo poi sull'effettivo*

impiego delle maschere (inidonee e insufficienti) fornite, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 377 e 387 D.P.R. n.547/55 ed altresì l'art 21 D.P.R. n.303/56; infine, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario lede la previsione normativa di cui agli artt. 157-176D.P.R. N.1124/65" (pag. 59).

La genericità dell'assunto è immediatamente rinvenibile laddove il Giudice richiama la mancanza di impianti localizzati di aspirazione, laddove fa riferimento ancora al "la manipolazione manuale" dei sacchi, al "l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario (che) lede la previsione normativa di cui agli artt. 157-176D.P.R. N.1124/65". Quando invece all'epoca dei nostri imputati la situazione era totalmente diversa e, solo per fare un esempio, i controlli sanitari erano rispettosi dei termini di legge e l'ASL non aveva mai sollevato contestazioni formali di sorta. Ancora più singolare l'affermazione secondo cui gli imputati – perché di loro si parla in concreto – avrebbero dovuto disporre l'allontanamento dall'attività dei lavoratori al momento d'insorgenza dell'asbestosi. A parte il difetto assoluto di un tale potere, dovrebbe sostenersi che D.P. e B. avrebbero dovuto sollecitare la vera dirigenza a operare questa scelta (forse non senza conseguenze sul piano sindacale) quando neppure era certo (vale a dire nel 1993, al più tardi per B.), come non lo è neppure adesso, che l'asbestosi (malattia professionale coperta da specifica assicurazione) fosse all'origine del mesotelioma maligno, essendo dimostrato solo da studi recenti che può essere all'origine del tumore polmonare.

Appare tuttavia superfluo soffermarsi oltre sui singoli rimproveri mossi a **tutti gli imputati indistintamente**, perché vale la premessa da cui si è partiti, vale a dire che gli odierni appellanti disponevano solo dei poteri di vigilanza (oggi valutazione) e controllo, per attivare i quali essi avrebbero dovuto avere l'esatta consapevolezza di una situazione grave e anomala cui dover porre rimedio.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte deve giungersi alla conclusione che essi, oltre a non essere in condizione di percepire l'ipotizzata inadeguatezza dei sistemi adottati dalla dirigenza per contenere l'esposizione dei lavoratori alle polveri, certamente non erano in condizione di stimolare l'adozione di altre, più moderne e specifiche cautele prevenzionali.

In relazione ai reati di omicidio colposi sopra illustrati, nelle more del procedimento d'appello, sono maturati i termini di prescrizione in relazione a non pochi casi di decesso.

In particolare, correttamente calcolato in 15 anni il termine massimo di prescrizione dal giudice di primo grado, devono ritenersi prescritti tutti quei fatti collocabili in data anteriore al 20.10.2001, vale a dire 15 anni prima del 20.10.2016 – data della pronuncia di questa sentenza d'appello.

In particolare risulterebbero prescritti i reati che hanno ad oggetto i decessi di cui segue:

Capo A2)

8.9.2001
20.11.2000
28.8.1998
21.11.2000
31.8.1999
13.4.1999
17.10.2001
19.3.2001
3.8.1999
23.9.1999
16.1.2001
27.9.1999
20.7.1999
19.8.1998
9.3.1999
25.12.1999
8.06.2001
11.02.2000
9.11.2000
7.05.2001
11.09.2001
18.09.2000
25.01.1999
19.08.2001
5.01.2000



